

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1174 del 10/07/2023

Seduta Num. 30

Questo lunedì 10 **del mese di** Luglio
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA - in modalità mista
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore
11) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/1229 del 04/07/2023

Struttura proponente: SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA,
POLITICHE ABITATIVE, PARCHI E FORESTAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ,
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

Oggetto: DIRETTIVA REGIONALE SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
(VINCA)

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Gianni Gregorio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- al fine di conservare gli elementi della biodiversità più significativi l'Unione Europea sin dal 1992, con la Conferenza Mondiale sulla Biodiversità di Rio de Janeiro, si è posta l'obiettivo di creare una rete di aree naturali ricadenti sul suo territorio, denominata Rete Natura 2000;
- per realizzare tale obiettivo strategico il Parlamento Europeo, il 21 maggio 1992, ha approvato la Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE, relativa alla *"Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"* attraverso la quale è stato definito l'iter per l'individuazione, su tutto il territorio europeo, di una rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione (ZSC), comprendente anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS), queste ultime già previste dalla Direttiva *Uccelli* n. 79/409/CEE concernente la *"Conservazione degli uccelli selvatici"*, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE;
- lo Stato italiano ha recepito la Direttiva Habitat attraverso il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato e integrato, dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con il quale è stato affidato alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di adottare le Misure di conservazione necessarie a salvaguardare e tutelare i siti della stessa Rete Natura 2000;
- relativamente alla gestione dei siti Natura 2000, il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, in data 3 settembre 2002, ha emanato apposito Decreto, contenente le *Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000*, quale riferimento metodologico e procedurale per la definizione delle Misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000;

Considerato che:

- tra le misure necessarie a salvaguardare i siti, lo stesso D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03, riportando quanto già contenuto nell'art. 6 della Direttiva *Habitat*, ha previsto l'obbligatorietà della Valutazione di incidenza di piani, programmi, progetti, interventi ed

attività, quale mezzo atto ad esaminare le interferenze di questi con gli habitat e le specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000;

- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., ha affidato alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di regolamentare le procedure per l'effettuazione della Valutazione di incidenza;
- nel recepimento della legislazione comunitaria e nazionale, la Regione Emilia-Romagna si è attivata disciplinando la materia attraverso la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, contenente *"Disposizioni in materia ambientale"*, nel cui Titolo I - artt.3-7, sono stati definiti i compiti e le funzioni dei vari Enti in ordine sia alla predisposizioni delle misure di conservazione che alle procedure per l'effettuazione delle valutazioni di incidenza, demandando (art. 2, comma 2) ad apposita direttiva l'adozione dei criteri indicanti nello specifico: il procedimento di individuazione dei SIC e delle ZPS, gli indirizzi per la gestione, la conservazione ed il monitoraggio degli stessi, nonché la metodologia per l'effettuazione della valutazione di incidenza;
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato le seguenti proprie deliberazioni:
 - n. 1191/07 *"Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04"* con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;
 - n. 667/09 *"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"*;
 - n. 79/18 *"Approvazione delle Misure generali di conservazione, delle Misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09"*;

- n. 1147/18 *"Approvazione delle modifiche alle Misure generali di conservazione, alle Misure specifiche di conservazione e ai Piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di giunta regionale n. 79/218 (allegati A, B e C)";*

Considerato, inoltre, che:

- il Ministero della Transizione Ecologica nel 2019 ha approvato le *"Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (Vinca)"* che le Regioni sono tenute a recepire;
- la Regione ha approvato la Legge Regionale n. 4 del 20.5.2021 *"Legge Europea per il 2021"* che ha modificato le competenze in materia di gestione dei siti Natura 2000 e della Valutazione di incidenza;
- con la determinazione dirigenziale n. 14531 del 3/7/2023 sono stati approvati l'Elenco delle *"Condizioni d'Obbligo"* e l'Elenco delle *"Indicazioni progettuali"* che consentono ai soggetti proponenti di Piani, Programmi, Progetti, Interventi o Attività sottoposti alle procedure di Vinca di mitigarne gli eventuali impatti sui siti Natura 2000;
- con la determinazione dirigenziale n. 15082 del 3/7/2023 è stato approvato l'*"Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di pre-valutazione di incidenza regionale"*;

Dato atto che, al fine di poter aggiornare la Direttiva regionale n. 1191/07, per quanto concerne l'Allegato B relativo alle procedure delle Valutazioni di incidenza, alla normativa vigente è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro interdisciplinare per l'aggiornamento della documentazione relativa alla Vinca in data 21.1.2021 (determinazione regionale n. 905) composto anche dalle altre Autorità Vinca (Enti gestori delle aree naturali protette);

Tenuto conto che, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, la competenza e la responsabilità preminenti nell'individuazione e nella conservazione delle aree della costituenda Rete Natura 2000, spettano alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche e integrazioni *"Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"*, ed in particolare, l'art. 37, comma 4, sulle funzioni dirigenziali ed i pareri di regolarità relativi alle proposte di atti degli organi politici;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante *"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007"*, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 *"Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"*, da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto dalla propria deliberazione n. 324/2022, per quanto applicabile;
- n. 325 del 7 marzo 2022 *"Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale"*;
- n. 426 del 21 marzo 2022 *"Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia"*;
- n. 380 del 13 marzo 2023 *"Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025"*;
- n. 474 del 27 marzo 2023 *"Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025"*;

Richiamati ai fini della trasparenza:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 *"Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022"*;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla programmazione territoriale, edilizia, politiche abitative, parchi e forestazione, pari opportunità, cooperazione internazionale allo sviluppo;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata Direttiva, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'Allegato B) della propria deliberazione n. 1191/07 in materia di procedure di Vinca, nonché gli Allegati D) ed E) della propria deliberazione n. 79/18 in materia di attività prevalutate;
2. di stabilire che la modulistica allegata è obbligatoria per tutti i soggetti proponenti di Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività (P/P/P/I/A), ad eccezione delle richieste di Tagli di utilizzazione forestale per le quali il Modulo proponente è sostituito dalla modulistica regionale di settore;
3. di stabilire che la Direttiva, comprensiva degli Elenchi di cui alle determinazioni regionali n. 14561 del 3/7/2023 e n. 14585 del 3/7/2023 e della modulistica sarà pubblicata sul sito regionale [Parchi, foreste e Natura 2000 – Ambiente \(regione.emilia-romagna.it\)](http://regione.emilia-romagna.it);
4. di stabilire che la Direttiva regionale entrerà in vigore dal 1 settembre 2023, al fine di consentire alle diverse Autorità Vinca di predisporre i loro siti web ed il portale regionale Vinca, nonché di informare gli Enti ed i cittadini delle modifiche procedurali introdotte;
5. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
6. di stabilire che la presente Direttiva regionale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

DIRETTIVA REGIONALE

**VALUTAZIONE DI INCIDENZA
AMBIENTALE (V.Inc.A.)**

Indice

Sezione 1: Le definizioni e la normativa

- 1.1 - Le definizioni
- 1.2 - La normativa

Sezione 2: Gli Enti di gestione dei siti Natura 2000

- 2.1 - L'ambito di competenza degli Enti di gestione dei siti Natura 2000

Sezione 3: La Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.): i principi generali

- 3.1 - I concetti generali
- 3.2 - La Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca)
- 3.3 - L'Autorità Vinca
- 3.4 - L'ambito di applicazione della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca)
- 3.5 - La procedura della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca)
- 3.6 - La modulistica
- 3.7 - Lo Screening di incidenza (*Livello 1*)
- 3.8 - La Valutazione di incidenza appropriata (*Livelli 2 e 3*)

Sezione 4: Le Autorità Vinca

- 4.1 - Le competenze delle Autorità Vinca

Sezione 5: I P/P/P//A di modesta entità prevalutati

- 5.1 - La prevalutazione di incidenza di un P/P/P//A
- 5.2 - Le tipologie di P/P/P//A di modesta entità prevalutati dalla Regione
- 5.3 - La verifica di corrispondenza

Sezione 6: La procedura dello Screening di incidenza (*Livello 1*)

- 6.1 - Le finalità della procedura dello Screening di incidenza di un P/P/P//A
- 6.2 - L'avvio della procedura dello Screening di incidenza
- 6.3 - Le modalità di partecipazione del pubblico nella procedura di Screening di incidenza
- 6.4 - Le Condizioni d'Obbligo e le Indicazioni progettuali
- 6.5 - La documentazione integrativa
- 6.6 - I pareri delle Autorità Vinca
- 6.7 - Il rapporto tra lo Screening e le altre Autorizzazioni
- 6.8 - Il rapporto tra lo Screening e il Nulla-osta delle Aree protette
- 6.9 - I rapporti tra Screening-VAS e tra Screening-VIA
- 6.10 - Le varianti e le proroghe di un P/P/P//A
- 6.11 - La tempistica della procedura di Screening
- 6.12 - La validità temporale dello Screening
- 6.13 - La valutazione dell'incidenza del P/P/P//A nella fase di Screening
- 6.14 - L'esito dello Screening
- 6.15 - Le comunicazioni

Sezione 7: La procedura della Valutazione di incidenza appropriata (*Livello 2*)

- 7.1 - Le finalità della procedura della Valutazione di incidenza appropriata di un P/P/P//A
- 7.2 - L'avvio della procedura della Valutazione di incidenza appropriata
- 7.3 - Le modalità di partecipazione del pubblico nella procedura di Valutazione di incidenza appropriata
- 7.4 - Lo Studio di incidenza
- 7.5 - Le misure di mitigazione
- 7.6 - La documentazione integrativa
- 7.7 - I pareri delle Autorità Vinca
- 7.8 - Il rapporto tra la Valutazione di incidenza appropriata e le altre Autorizzazioni
- 7.9 - Il rapporto tra la Valutazione di incidenza appropriata e il Nulla-osta delle Aree protette
- 7.10 - I rapporti tra Valutazione di incidenza appropriata-VAS e tra Valutazione di incidenza appropriata-VIA
- 7.11 - Le varianti e le proroghe di un P/P/P//A
- 7.12 - La tempistica della procedura di Valutazione di incidenza appropriata
- 7.13 - La validità temporale della Valutazione di incidenza appropriata
- 7.14 - La valutazione dell'incidenza del P/P/P//A nella fase di Valutazione di incidenza appropriata
- 7.15 - L'esito della Valutazione di incidenza appropriata
- 7.16 - Le comunicazioni

Sezione 8: La procedura della Valutazione di incidenza appropriata (*Livello 3*)

- 8.1 - Le finalità della procedura della Valutazione di incidenza appropriata di un P/P/P//A
- 8.2 - La valutazione delle soluzioni alternative
- 8.3 - I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI)
- 8.4 - Le misure di compensazione

- 8.5 - La valutazione del P/P/P/I/A
- 8.6 - L'esito della Valutazione di incidenza appropriata
- 8.7 - Le comunicazioni

Sezione 9: Vigilanza e sanzioni

Sezione 10: Norme transitorie

Allegati

- n. 1: Tabella riepilogativa dei possibili casi di Vinca
- n. 2: Descrizione del P/P/P/I/A
- n. 3: Informazioni e dati da inserire nello Studio di incidenza
- n. 4: Analisi e quantificazione delle incidenze negative del P/P/P/I/A
- n. 5: Tempistica della Vinca (Screening e Valutazione di incidenza appropriata)
- n. 6: Format proponente
- n. 7: Format valutatore
- n. 8: Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea (Form 6.4)

Sezione 1

Le definizioni e la normativa

1.1 – Le definizioni

Area protetta

Ai fini di questa Direttiva regionale il termine di Area protetta va inteso per le seguenti tipologie:

- Parchi (nazionali, interregionali e regionali), comprensivi delle loro aree contigue;
- Riserve naturali (statali e regionali);
- Paesaggi naturali e seminaturali protetti.

Le Aree di Riequilibrio Ecologico, ai fini della procedura di Vinca, non rientrano tra le Aree naturali protette.

Biodiversità

La biodiversità è la varietà complessiva della vita sulla Terra; essa include tutte le specie (animali e vegetali, terrestri ed acquatiche), gli ecosistemi ed i processi ecologici che avvengono tra i suddetti elementi.

La conservazione della biodiversità è il complesso di misure necessarie per mantenere e/o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente.

L'ecosistema è l'insieme costituito dagli organismi di un particolare habitat e dall'ambiente fisico in cui essi vivono; ogni ecosistema è caratterizzato da uno scambio continuo di energia tra organismi viventi e l'ambiente non vivente, può avere dimensioni grandi o piccole e può essere di tipo temporaneo o permanente.

Direttiva Habitat

La Direttiva comunitaria Habitat è la Direttiva n. 92/43/CEE: “*Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*”.

Direttiva Uccelli

La Direttiva comunitaria Uccelli è la Direttiva n. 79/409/CEE: “*Conservazione degli uccelli selvatici*”, modificata successivamente dalla Direttiva n. 147/2009/CE.

Formulario standard Natura 2000

Il Natura 2000 Standard Data Form (SDF - Scheda o Formulario standard Natura 2000) contiene, per ogni sito Natura 2000, le informazioni utili per avere un quadro sintetico delle specie animali e vegetali e degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000.

Lo Standard Data Form contiene, inoltre, la lista delle altre specie animali e vegetali presenti, le fonti bibliografiche ed altre informazioni utili sia per coloro i quali devono presentare un Piano, un Programma, un Progetto, un Intervento o un'Attività (P/P/P/IIA), sia per l'Autorità Vinca che deve valutarlo.

Habitat e Habitat di specie

Per habitat si intendono le zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche e si suddividono in naturali e seminaturali.

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO
Per habitat di interesse comunitario si intendono gli habitat naturali o seminaturali che nel territorio dell'Unione Europea:
- rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale
- sono presenti su aree limitate a seguito della regressione della loro distribuzione naturale o per il fatto che la loro area naturale di distribuzione è intrinsecamente ristretta
- costituiscono esempi tipici di una o più regioni biogeografiche europee

Gli habitat di interesse comunitario sono gli habitat naturali e seminaturali indicati nell'Allegato I della Direttiva Habitat; tra questi habitat la Direttiva Habitat indica anche quelli di tipo “prioritario” (contrassegnati da un asterisco: *), per la cui conservazione i Paesi dell'Unione Europea hanno una particolare responsabilità a causa della loro limitata area di distribuzione naturale nel territorio europeo.

Per habitat di specie si intendono gli ambienti, definiti da fattori abiotici e biotici, in cui vive una certa specie in una delle sue fasi del suo ciclo biologico (alimentazione, riproduzione, ecc.).

Il degrado di un habitat o di un habitat di specie è il deterioramento fisico che colpisce un habitat.

In un sito Natura 2000 si ha un degrado quando la superficie dell'habitat interessato viene ridotta, oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie tipiche ad esso associate, vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale.

La valutazione del degrado è effettuata in funzione del contributo che il sito fornisce alla coerenza della rete; inoltre, deve essere valutato anche in relazione all'obiettivo di conservazione da raggiungere per l'habitat in questione e, quindi, alle misure di conservazione individuate per lo stesso (es. aumento della superficie dell'habitat del 20%).

DEGRADO DI UN HABITAT O DI UN HABITAT DI SPECIE
I fattori di degrado di un habitat o di un habitat di specie sono:

- qualsiasi evento o azione che contribuisca a ridurre le superfici di un habitat naturale o seminaturale per il quale il sito è stato designato può essere considerato un degrado; l'importanza della riduzione della superficie dell'habitat va valutata in relazione alla superficie totale che esso occupa nel sito ed in funzione dello stato di conservazione dell'habitat medesimo e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito
- qualsiasi alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine degli habitat può essere considerata un degrado (es. frammentazione); le funzioni ecologiche necessarie per il mantenimento a lungo termine dell'habitat sono correlate chiaramente alla tipologia dell'habitat interessato e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito
- insoddisfacente stato di conservazione delle specie tipiche dell'habitat

Lo stato di conservazione di un habitat o di un habitat di specie è l'effetto della sommatoria dei fattori che influiscono sull'habitat, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, e che possono alterare la sua distribuzione naturale nel territorio, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche, anche a lungo termine.

Lo stato di conservazione di un habitat si valuta tenendo conto di tutte le influenze che possono agire sull'ambiente che ospita l'habitat (spazio, acqua, aria, suolo); se queste influenze tendono a modificare negativamente lo stato di conservazione dell'habitat rispetto alla situazione iniziale, tale deterioramento è da considerare come degrado.

Per valutare il degrado di un habitat rispetto agli obiettivi della Direttiva comunitaria Habitat, si può far riferimento alla definizione di stato di conservazione soddisfacente di un habitat.

STATO DI CONSERVAZIONE DI UN HABITAT O DI UN HABITAT DI SPECIE
Lo stato di conservazione soddisfacente di un habitat o di un habitat di specie è definito da alcuni parametri, quali:
- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che sono interessate sono stabili o in estensione
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente

Incidenza

Per incidenza si intende qualsiasi effetto o impatto diretto o indiretto, a breve, medio o lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale in un sito Natura 2000, da un P/P/P//A (spesso i termini incidenza, effetto e impatto sono usati con lo stesso significato).

L'incidenza negativa è la sommatoria degli effetti e degli impatti negativi che un P/P/P//A può produrre sull'integrità ambientale di un sito Natura 2000.

L'incidenza positiva è la sommatoria degli effetti positivi che un P/P/P//A può produrre sull'integrità ambientale di un sito Natura 2000, nel caso in cui questi siano migliorativi delle condizioni ambientali presenti in una certa area.

Misure di compensazione

Le Misure di compensazione sono quelle misure specifiche previste per un P/P/P//A che mirano a controbilanciarne l'incidenza negativa valutata di rilevanza significativa ed a fornire una compensazione proporzionata agli effetti negativi attesi.

Costituiscono lo strumento per coniugare gli interventi previsti considerati con incidenza negativa significativa con la salvaguardia di un habitat o di una specie di interesse comunitario.

Misure di conservazione

Le Misure di conservazione di un sito Natura 2000 sono le misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente e, quindi, sono misure atte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.

Le Misure specifiche di conservazione contengono, per ogni sito Natura 2000, le informazioni circa gli obiettivi di conservazione e le principali minacce e pressioni riscontrate.

Le Misure di conservazione possono essere di tipo regolamentare, amministrativo o contrattuale e all'occorrenza possono prevedere specifici Piani di gestione, nel caso si reputi necessario approfondire ulteriormente i contenuti delle Misure di conservazione di un sito in modo da garantire il conseguimento degli obiettivi di conservazione fissati.

Le Misure generali di conservazione, valide per tutti i siti Natura 2000, e quelle sito-specifiche, valide per ogni singolo sito, possono stabilire dei divieti e delle regolamentazioni per certe tipologie di P/P/P//A che devono essere sempre rispettate nell'esito finale di una Vinca e degli interventi attivi che sono necessari per raggiungere gli obiettivi di conservazione prefissati.

Misure di mitigazione

Le misure di mitigazione sono quelle precauzioni o soluzioni progettuali che rendono meno impattante sull'ambiente la realizzazione di un P/P/P//A, sia durante la fase di cantiere che di gestione ordinaria, che di manutenzione.

Obiettivi di conservazione

Gli obiettivi di conservazione di un sito Natura 2000 rappresentano le finalità da conseguire nel sito, affinché questo possa concorrere il più possibile al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario in esso individuati, tenendo anche in considerazione il livello appropriato (nazionale, regionale o locale) degli habitat e delle specie interessate.

Piano, Programma, Progetto, Intervento e Attività (P/P/P//A)

Sono definiti Piani e Programmi gli atti ed i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque, denominati, compresi quelli cofinanziati dall'Unione Europea, nonché le loro modifiche, e sono:

- elaborati e/o adottati da un'autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;
- previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il termine "Piano" ha un significato ampio e comprende piani generali territoriali e piani di settore: Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, Piani territoriali dei Parchi, Piani urbanistici comunali, Piani dei trasporti, Piani dei rifiuti, Piani delle attività estrattive, Piani faunistico-venatori, Piani ittici, Piani di assestamento forestale, ecc.

Con il termine di Progetto e di Intervento si intende la realizzazione di lavori di costruzione di opere, manufatti o di altri interventi sul territorio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo; il termine "progetto" va interpretato in senso lato e comprende anche l'insieme dei progetti che sono ricompresi nei Programmi.

Con il termine di Attività si intendono le azioni che si svolgono in una certa area e che non richiedono la predisposizione di specifici elaborati progettuali, quali, ad es. manifestazioni sportive, culturali o turistico-ricreative.

Rete ecologica

Per rete ecologica si intendono gli elementi che, ai diversi livelli di organizzazione biologica (paesaggi, ecosistemi, comunità e specie), sono in grado di rappresentare e supportare la distribuzione della biodiversità.

Una rete ecologica è tipicamente costituita da 4 elementi principali:

- nodi: rappresentano tipi di habitat principali e ne assicurano la conservazione;
- corridoi e aree di sosta: permettono alle specie di migrare tra differenti nodi, riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione dei sistemi naturali;
- zone tampone: proteggono la rete da influenze esterne potenzialmente negative;
- aree di riqualificazione ambientale: si aggiungono o ingrandiscono i nodi permettendo alla rete di raggiungere una dimensione ottimale.

Rete Natura 2000

La Rete Natura 2000 costituisce la Rete Ecologica Europea ed è costituita dall'insieme dei:

- SIC (Sito di Importanza Comunitaria) o proposto tale (pSIC),
- ZSC (Zona Speciale di Conservazione),
- ZPS (Zona di Protezione Speciale).

Nei siti sono presenti habitat di interesse comunitario (Allegato I della Direttiva Habitat) e specie animali e vegetali di interesse comunitario (Allegato II, IV e V della Direttiva Habitat e Allegato I della Direttiva Uccelli).

Tale rete ha come obiettivo principale quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei diversi tipi di habitat e di specie di interesse comunitario individuati.

L'integrità di un sito Natura 2000 è la qualità o la condizione di interezza e completezza nel senso di "coerenza della struttura e della funzione ecologica del sito stesso in tutta la sua superficie o degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i quali il sito è stato individuato".

Sito di Importanza Comunitaria (SIC)

Il Sito di importanza Comunitaria è un sito Natura 2000 designato ai sensi della Direttiva Habitat che, nella Regione biogeografica cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat o una specie di interesse comunitario, in uno stato di conservazione soddisfacente.

Può, inoltre, contribuire alla coerenza della Rete Natura 2000, poiché contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica interessata.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i Siti di Importanza Comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di distribuzione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita ed alla riproduzione.

Specie

La specie, animale o vegetale, è costituita da individui capaci di incrociarsi liberamente fra loro, ma non con i membri di popolazioni diverse.

La specie rappresenta l'unità fondamentale della classificazione nella tassonomia biologica, costituita da una popolazione o da una serie di popolazioni di organismi strettamente affini e simili.

Ad ogni specie è attribuito un nome scientifico formato da due parti: il genere ed il nome specifico.

La popolazione di una specie è l'insieme di più individui appartenenti alla stessa specie che vivono in una determinata area geografica.

Specie strettamente affini fanno parte dello stesso genere, mentre alcune specie sono ulteriormente suddivise in sottospecie.

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO	
Le specie animali e vegetali di interesse comunitario sono quelle che, nel territorio dell'Unione Europea, sono:	
-	in pericolo di estinzione
-	vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori negativi alla base di tale rischio

- rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente, né in pericolo, né vulnerabili, rischiano di diventarlo; tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o diffuse in modo disomogeneo su una superficie più ampia
- endemiche, vale a dire che richiedono una particolare attenzione a causa della specificità del loro habitat e/o delle potenziali incidenze del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione

Le specie animali e vegetali di interesse comunitario sono riportate negli Allegati II, IV e V della Direttiva Habitat. Per le specie ornitiche di interesse comunitario la Direttiva Habitat rimanda all'Allegato I della Direttiva Uccelli.

La Direttiva Habitat indica anche le specie animali e vegetali di tipo "prioritario" (contrassegnate da un asterisco: *), per la conservazione delle quali i Paesi dell'Unione Europea hanno una particolare responsabilità a causa della limitata consistenza delle loro popolazioni nel territorio europeo.

La perturbazione di una specie può essere limitata nel tempo (rumore, sorgente luminosa, ecc.) o come conseguenza del degrado complessivo del sito.

L'intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono, quindi, parametri importanti.

Per essere considerata significativa una perturbazione deve influenzare lo stato di conservazione della specie.

PERTURBAZIONE DI UNA SPECIE ANIMALE O VEGETALE
Per valutare la significatività della perturbazione di una specie rispetto agli obiettivi della Direttiva bisogna basarsi sui seguenti fattori:
- qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della popolazione della specie sul sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie
- qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione dell'areale di distribuzione della specie nel sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie
- qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni dell'habitat di specie nel sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie

Si ha una perturbazione di una specie in un sito Natura 2000 quando i dati sull'andamento delle popolazioni di questo sito indicano che tale specie non può più essere un elemento vitale dell'habitat cui appartiene rispetto alla situazione iniziale.

Questa valutazione è effettuata anche conformemente al contributo che il sito fornisce alla coerenza della rete in base agli obiettivi di conservazione fissati a livello di sito.

Le perturbazioni di una specie devono essere considerate anche in relazione all'obiettivo di conservazione fissato per la specie in questione e, quindi, valutate in base agli effetti che esse possono avere sul raggiungimento di tali obiettivi.

La perturbazione, così come il degrado sono, quindi, valutati rispetto allo stato di conservazione di specie ed habitat interessati e agli obiettivi di conservazione fissati a livello di sito per tali specie ed habitat.

Lo stato di conservazione di una specie animale o vegetale è l'effetto della sommatoria dei fattori che influiscono sulla specie e che possono alterare la distribuzione e l'importanza delle sue popolazioni, anche a lungo termine.

Lo stato di conservazione di una specie è l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni.

STATO DI CONSERVAZIONE DI UNA SPECIE ANIMALE O VEGETALE
Lo stato di conservazione soddisfacente di una specie è definito da alcuni parametri, quali:
- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino, né rischia di declinare in un futuro prevedibile
- esiste, e continuerà probabilmente ad esistere, un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine

Studio di incidenza

Lo studio di incidenza costituisce il documento di riferimento per la successiva valutazione di incidenza ed è elaborato dal soggetto proponente del P/P/P/I/A e deve contenere tutti gli elementi necessari a definire e valutare i possibili impatti del P/P/P/I/A sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000 interessato.

Nello stesso devono essere anche esaminate le eventuali soluzioni alternative possibili e le eventuali misure di mitigazione e di compensazione che il soggetto proponente intende proporre.

Lo Studio di incidenza, che va allegato in caso di un P/P/P/I/A da sottoporre alla procedura della Valutazione di incidenza appropriata (Livello 2), è un documento che descrive la relazione tra il P/P/P/I/A ed il contesto territoriale in cui si inserisce, illustrando le possibili interazioni positive o negative nei confronti degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000 interessato, sia in fase di cantiere, che di gestione, che di manutenzione.

V.Inc.A.

E' la procedura di verifica della compatibilità ambientale di un P/P/P/I/A nei confronti di uno o più siti Natura 2000.

Il Livello 1 di tale procedura si definisce Screening, mentre i Livelli 2 e 3 fanno parte della Valutazione di incidenza appropriata.

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)

La Zona Speciale di Conservazione (ZSC) è un Sito di Importanza Comunitaria nel quale sono definite e applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è stato designato.

Zona di Protezione Speciale (ZPS)

La Zona di Protezione Speciale (ZPS) è un sito Natura 2000 designato ai sensi della Direttiva Uccelli, che ospita popolazioni significative di specie ornitiche di interesse comunitario e che, nella regione biogeografica cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare una specie di cui all'Allegato I della Direttiva Uccelli in uno stato di conservazione soddisfacente. Può, inoltre, contribuire alla coerenza della Rete Natura 2000, giacché contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica interessata.

Per le specie animali che occupano ampi territori, le Zone di Protezione Speciale corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di distribuzione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro alimentazione e riproduzione.

1.2 - La normativa

A - La procedura della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è prevista dall'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, dall'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., nonché dalle Linee guida nazionali sulla Vinca del 2019.

B - L'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" stabilisce il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000.

In particolare, i paragrafi 3 e 4 dispongono misure preventive e procedure volte alla valutazione dei possibili effetti negativi (incidenze negative significative o non significative), determinati da Piani e Progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo, altresì, gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di incidenza e di Misure di compensazione.

Ai sensi della Direttiva Habitat, la Valutazione di incidenza rappresenta lo strumento individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire, nel contempo, il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000.

Attraverso l'art. 7 della Direttiva Habitat, gli obblighi derivanti dall'art. 6 sono estesi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" modificata dalla Direttiva 147/2009/CE.

In particolare, si richiama il fatto che la normativa comunitaria recita:

Art. 6 - Direttiva Habitat

Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'Integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito, e in mancanza di soluzioni alternative, un Piano o un Progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

C - Tali disposizioni sono riprese anche dall'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, modificato e integrato dal D.P.R. n. 120/03.

Art. 5 – DPR n. 357/97

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti Siti di Importanza Comunitaria, dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone Speciali di Conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto Sito di Importanza Comunitaria, sul Sito di Importanza Comunitaria o sulla Zona Speciale di Conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi (nel D.P.R. n. 357/97, modificato e integrato con D.P.R. n. 120/03, oltre a Piani e Progetti, è introdotta la categoria degli Interventi).

4. *Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996 e ss.mm.ii., che interessano proposti Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.*
5. *Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.*
6. *Fino all'individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.*
7. *La valutazione di incidenza di Piani o di Interventi che interessano proposti Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.*
8. *L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.*
9. *Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000 e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'art. 13.*
10. *Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.*

D - Habitat e specie di interesse comunitario nel Codice Penale: artt. 727-bis e 731-bis.

Con il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, l'Italia ha modificato il Codice Penale inserendo i reati di "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e di "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".

Nello specifico il provvedimento recepisce la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente che richiede agli Stati membri di sanzionare penalmente alcuni comportamenti che costituiscono gravi reati nel rispetto dell'obiettivo di tutela ambientale previsto dall'art. 174 del trattato che istituisce la Comunità Europea (trattato CE). Le modifiche al Codice Penale hanno portato all'inserimento di due nuovi articoli: l'art. 727-bis relativo alle specie e l'art. 731-bis relativo agli habitat.

Art. 727-bis. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 731-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o, comunque, lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 727-bis del Codice Penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del Codice Penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come Zona di Protezione Speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come Zona Speciale di Conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).

- E – La normativa regionale di riferimento in materia di Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 e di Valutazione di incidenza ambientale è la Legge regionale n. 4 del 20.5.2021, modificata successivamente dalla Legge regionale n. 19 del 28.12.2021.

Art. 25 - Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000

1. *La gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi anche solo parzialmente in una o più aree protette è di competenza degli Enti gestori di tali aree, ognuno per il territorio di propria competenza. La gestione delle porzioni dei siti della Rete Natura 2000 esterne alle aree protette nazionali è di competenza della Regione salvo diverso specifico accordo fra l'Ente gestore dell'area protetta nazionale e la Regione.*
2. *La gestione dei siti della Rete Natura 2000 esterni alle aree protette è di competenza della Regione.*
3. *Ai fini dell'attribuzione delle competenze ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo:*
 - a) *tra le aree protette non vanno considerate le aree di riequilibrio ecologico di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000);*
 - b) *nel territorio delle aree protette vanno ricomprese le aree contigue dei parchi come perimetrare dai rispettivi provvedimenti istitutivi e strumenti di pianificazione.*

Art. 26 - Valutazione di incidenza

1. *La valutazione di incidenza, prevista dall'art. 5, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è effettuata dall'Ente gestore del Sito della Rete Natura 2000 interessato.*
2. *Nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti e gli interventi indicati dall'art. 5, commi da 1 a 4, del DPR n. 357/97 interessino più siti della Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è effettuata dall'Ente gestore di ciascun sito per il territorio di propria competenza. Qualora vi siano più Enti gestori, la valutazione di incidenza è effettuata dall'Ente gestore maggiormente interessato dal piano, dal progetto o dall'intervento, acquisiti i pareri degli altri enti gestori interessati.*
3. *La valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, acquisito il parere dell'Ente di gestione dell'area protetta, nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti e gli interventi indicati dall'art. 5, commi da 1 a 4, del DPR n. 357/97 riguardino il territorio di aree protette esterne ai Siti della Rete Natura 2000 e il Sito interessato sia gestito dalla Regione.*
4. *Le procedure di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 sono ricomprese nell'ambito della Valutazione ambientale strategica (VAS) e della Valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo le modalità indicate dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).*

- F - Tutti i Piani, i Programmi, i Progetti, gli Interventi o le Attività (P/P/P/I/A) sottoposti alla procedura di Vinca, compresi quelli prevalutati, devono, comunque, rispettare:
- i divieti, le regolamentazioni e le limitazioni contenute nelle Misure Generali di Conservazione, nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
 - le disposizioni contenute nelle normative di settore vigenti (es. regolamenti comunitari, regolamenti nazionali, regolamenti delle Aree protette statali e regionali, regolamento regionale forestale, regolamenti edilizi, regolamenti comunali del verde, ecc.), nonché nei relativi strumenti di pianificazione e programmazione.

Sezione 2

Gli Enti di gestione dei siti Natura 2000

2.1 – L'ambito di competenza degli Enti di gestione dei siti Natura 2000

- A - La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o proposti tali (pSIC), dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
- B - Gli Enti gestori dei siti della Rete Natura in regione Emilia-Romagna sono 12:
- la Regione Emilia-Romagna:
per tutti i siti Natura 2000 interamente esterni alle Aree protette (*Parchi nazionali, interregionali e regionali, Riserve naturali regionali e statali, Paesaggi naturali e seminaturali protetti*), ad esclusione dei siti marini.
 - gli 11 Enti gestori delle Aree protette:
per tutti i siti Natura 2000 interamente o parzialmente interni alle Aree protette (*Parchi nazionali, interregionali e regionali*, comprese le aree contigue dei Parchi come perimetrate dai rispettivi provvedimenti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione, *Riserve naturali regionali e statali, Paesaggi naturali e seminaturali protetti*) e per tutti i siti marini.

ENTI GESTORI DEI SITI NATURA 2000	AREE PROTETTE
Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano	<i>Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano</i>
	<i>Riserva naturale statale Guadine Pradaccio</i>
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna	<i>Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna</i>
	<i>Riserva naturale statale Badia Prataglia</i>
	<i>Riserva naturale statale Campigna</i>
	<i>Riserva naturale statale Sasso Fratino</i>
Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello	<i>Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello</i>
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale	<i>Parco regionale Trebbia</i>
	<i>Parco regionale Valli del Cedra e del Parma</i>
	<i>Parco regionale Stirone e Piacenziano</i>
	<i>Parco regionale Taro</i>
	<i>Parco regionale Boschi di Carrega</i>
	<i>Riserva naturale regionale Parma Morta</i>
	<i>Riserva naturale regionale Prinzerà</i>
	<i>Riserva naturale regionale Ghirardi</i>
	<i>Riserva naturale regionale Torrile e Trecasali</i>
	<i>Paesaggio naturale e seminaturale protetto Colli del Nure</i>
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale	<i>Parco regionale Alto Appennino modenese</i>
	<i>Parco regionale Sassi di Roccamalatina</i>
	<i>Riserva naturale regionale Cassa di espansione del fiume Secchia</i>
	<i>Riserva naturale regionale Fontanili di Corte Valle Re</i>
	<i>Riserva naturale regionale Rupe di Campotrerà</i>
	<i>Riserva naturale regionale Salse di Nirano</i>
	<i>Riserva naturale regionale Sassoguidano</i>
	<i>Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde</i>
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale	<i>Parco regionale Abbazia di Monteveglio</i>
	<i>Parco regionale Corno alle Scale</i>
	<i>Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa</i>
	<i>Parco regionale Laghi Suviana e Brasimone</i>
	<i>Parco regionale Monte Sole</i>
	<i>Riserva naturale regionale Contrafforte pliocenico</i>
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po	<i>Paesaggio naturale e seminaturale protetto Colline di San Luca</i>
	<i>Parco regionale Delta del Po</i>
	<i>Riserva naturale regionale Dune Fossili di Massenzatica</i>
	<i>Riserva naturale regionale Alfonsine</i>
	<i>Paesaggio naturale e seminaturale protetto Centuriazione</i>
	<i>Riserva naturale statale Bassa dei Frassini-Balanzetta</i>
	<i>Riserva naturale statale Bosco della Mesola</i>
	<i>Riserva naturale statale Destra foce Fiume Reno</i>
	<i>Riserva naturale statale Dune ed Isole della Sacca di Gorino</i>
	<i>Riserva naturale statale Duna costiera di Porto Corsini</i>
	<i>Riserva naturale statale Duna costiera ravennate e Foce Torrente Bevano</i>

	<i>Riserva naturale statale Foce Fiume Reno</i>
	<i>Riserva naturale statale Pineta di Ravenna</i>
	<i>Riserva naturale statale Po di Volano</i>
	<i>Riserva naturale statale Sacca di Bellocchio (I, II e III)</i>
	<i>Riserva naturale statale Salina di Cervia</i>
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna	<i>Parco regionale Vena del Gesso romagnola</i>
	<i>Riserva naturale regionale Frattona</i>
	<i>Riserva naturale regionale Bosco di Scardavilla</i>
	<i>Riserva naturale regionale Onferno</i>
	<i>Paesaggio naturale e seminaturale protetto Conca</i>
Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Lucca	<i>Riserva naturale statale Guadine Pradaccio</i>
Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina	<i>Riserva naturale statale Bassa dei Frassini-Balanzetta</i>
	<i>Riserva naturale statale Bosco della Mesola</i>
	<i>Riserva naturale statale Destra foce Fiume Reno</i>
	<i>Riserva naturale statale Dune ed Isole della Sacca di Gorino</i>
	<i>Riserva naturale statale Duna costiera di Porto Corsini</i>
	<i>Riserva naturale statale Duna costiera ravennate e Foce Torrente Bevano</i>
	<i>Riserva naturale statale Foce Fiume Reno</i>
	<i>Riserva naturale statale Pineta di Ravenna</i>
	<i>Riserva naturale statale Po di Volano</i>
	<i>Riserva naturale statale Sacca di Bellocchio (I, II e III)</i>
Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio	<i>Riserva naturale statale Salina di Cervia</i>
	<i>Riserva naturale statale Badia Prataglia</i>
	<i>Riserva naturale statale Campigna</i>
	<i>Riserva naturale statale Sasso Fratino</i>

- C - Ai fini della presente Direttiva regionale la presenza di Aree di Riequilibrio Ecologico (A.R.E.) all'interno dei siti Natura 2000 non incide sull'attribuzione della gestione dei siti alla Regione Emilia-Romagna o agli Enti gestori delle Aree protette e sulle competenze in materia di Vinca.
- D - Di norma, ogni sito Natura 2000 ha un unico Ente gestore, ma vi sono alcune eccezioni in quanto, in alcuni casi, ci sono siti Natura 2000 che interessano più Aree protette confinanti o sovrapposte fra loro e, di conseguenza, gli Enti gestori di questi siti possono essere 2 o 3 (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/enti-di-gestione/enti-gestione-retenatura>).

In conclusione, la Regione Emilia-Romagna gestisce tutti i siti Natura 2000 interamente esterni alle Aree protette, mentre gli Enti gestori delle Aree protette gestiscono:

- i siti Natura 2000 interamente ricadenti all'interno del loro territorio;
- i siti Natura 2000 parzialmente ricadenti all'interno del loro territorio (sia le porzioni dei siti interne che quelle esterne alle Aree protette);
- i siti Natura 2000 marini.

Sezione 3

La Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.): i principi generali

3.1 – I concetti generali

- A - Al fine di tutelare la biodiversità presente sul territorio europeo, l'Unione Europea ha emanato la Direttiva Habitat, in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché delle specie animali e vegetali più rare e vulnerabili, attraverso la creazione di una Rete Ecologica Europea, denominata "Rete Natura 2000", costituita dai siti SIC (Siti di Importanza Comunitaria), dalle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e dalle ZPS (Zone di Protezione Speciale).
Tale Direttiva richiama anche la Direttiva "Uccelli", la quale, già dal 1979, indicando quali erano le specie ornitiche da considerarsi più a rischio di estinzione e, quindi, più bisognose di tutela e protezione, aveva prescritto ad ogni Stato membro la necessità di istituire le ZPS.
- B - Per poter salvaguardare l'integrità dei siti Natura 2000 e, in particolare, degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario in essi presenti, la Direttiva Habitat, oltre a prevedere che per ogni sito siano obbligatoriamente approvate specifiche Misure di conservazione ed eventualmente anche Piani di gestione e che siano, altresì, attuate azioni di monitoraggio delle dinamiche connesse ai livelli di biodiversità in essi presenti, ha individuato uno specifico procedimento amministrativo, di carattere preventivo e denominato Valutazione di incidenza, finalizzato alla valutazione dei possibili effetti delle trasformazioni del territorio sulla conservazione della biodiversità da parte dei P/P/P//A.
Tale procedimento autorizzativo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi Piano (generale: territoriale, urbanistico, ecc. o di settore: piani faunistico-venatori, delle attività estrattive, di assestamento forestale, ittici, agricoli, zootecnici, ecc.), Programma, Progetto, Intervento o Attività (P/P/P//A), è finalizzato alla verifica dell'eventualità che gli interventi previsti, presi singolarmente o congiuntamente ad altri, possano determinare significative incidenze negative su di un sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
Pertanto, nelle fasi di pianificazione territoriale, programmazione ed autorizzazione degli interventi sul territorio, dovendo tenere conto della valenza naturalistica dei siti della Rete Natura 2000, i soggetti proponenti di P/P/P//A devono sottoporli alla procedura della valutazione di incidenza.
Le valutazioni di incidenza dei P/P/P//A devono essere effettuate nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, delle misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000, nonché delle norme contenute negli eventuali Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 vigenti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito interessato.
Affinché la valutazione di incidenza sia effettuata nel modo più obiettivo e trasparente possibile, nella presente Direttiva vengono anche forniti gli elementi necessari a definire meglio sia lo stato di conservazione di habitat e specie, sia i fattori che possono contribuire al degrado degli habitat ed alla perturbazione delle specie, nonché i criteri per la definizione della significatività dell'incidenza di un P/P/P//A.
- C - La Direttiva Habitat, nel costituire la rete Natura 2000, oltre ad avere previsto l'istituzione dei siti ed aver introdotto la procedura della valutazione di incidenza ha, altresì, posto particolare attenzione ai seguenti temi:
- la corretta gestione dei siti stessi, attraverso le misure di conservazione ed i piani di gestione;
 - l'esauriente informazione ai soggetti interessati delle procedure adottate dalle autorità competenti;
 - la sorveglianza del rispetto delle norme, di quanto previsto nelle misure di conservazione e nei piani di gestione e delle eventuali misure di mitigazione e di compensazione approvate;
 - il monitoraggio dei siti Natura 2000, al fine di poter verificare l'eventuale presenza di dinamiche ambientali che possono modificare, sia in senso positivo che negativo, lo stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti.

3.2 - La Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca)

- A - La Valutazione di incidenza ambientale è il procedimento autorizzativo di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi Piano, Programma, Progetto, Intervento o Attività (P/P/P//A) che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti degli interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico; ciò in considerazione delle possibili correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario.
Pertanto, la valutazione di incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, e che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.
- B - La Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) è una procedura autorizzativa obbligatoria nel caso in cui un Piano (territoriale, urbanistico, industriale, energetico, paesaggistico, ambientale, agricolo, zootecnico, forestale, faunistico-venatorio, ittico, turistico, infrastrutturale, dei trasporti, della mobilità, della gestione dei rifiuti, ecc.),

un Programma (compresi i regolamenti e i calendari venatori), un Progetto, un Intervento o un' Attività (P/P/P//A), possano determinare effetti negativi, diretti o indiretti, sugli habitat o sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel territorio dei siti della rete Natura 2000.

Di conseguenza, devono essere sottoposti alla procedura di Vinca tutti i P/P/P//A che ricadono all'interno di un sito Natura 2000 o che, pur essendo all'esterno, possono determinare incidenze negative sui siti Natura 2000 limitrofi.

- C - La normativa in materia di Vinca non consente di delimitare aree buffer in modo aprioristico dove poter circoscrivere l'obbligo della Vinca all'esterno dei siti Natura 2000, in quanto le possibili interferenze tra il P/P/P//A e il sito Natura 2000 variano in funzione della tipologia del P/P/P//A e delle caratteristiche del sito stesso.
- D - Secondo la Commissione Europea, lo scopo del principio di precauzione è quello di garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio.
Il principio di precauzione è invocato al fine di garantire un livello appropriato di protezione dell'ambiente e della salute, nonché quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza.
Nella procedura di Valutazione di incidenza, il principio di precauzione deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze negative significative generate da un P/P/P//A sui siti della rete Natura 2000.
In linea con il principio di precauzione, vanno considerati gli effetti probabili di un P/P/P//A e non solo quelli certi: le salvaguardie vanno attivate non solo sulla base di una certezza, ma anche della probabilità del verificarsi di incidenze negative più o meno significative.
- E - Per determinare se un P/P/P//A possa avere incidenze negative significative, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P//A occorre considerare il rapporto di causa ed effetto.
In sintesi, la significatività di un effetto negativo per un habitat consiste nella sua possibile riduzione o frammentazione o degrado in termini qualitativi e quantitativi, mentre per una specie dipende dal fatto che si possa determinare una perturbazione come la possibile perdita diretta o il possibile degrado/riduzione/frammentazione del suo habitat di specie.
- F - Nel caso in cui vi siano Piani o Programmi, compresi Regolamenti di settore o specifici Disciplinari tecnici regionali, già sottoposti alla procedura di Vinca con esito positivo, qualora nella stessa Vinca sia stato esplicitamente precisato che, visto il livello di dettaglio e di precisione del Piano/Programma stesso, non sia necessario sottoporre ad ulteriori Vinca gli interventi attuativi del Piano/Programma, questi sono da considerarsi già valutati.
Ciò in considerazione del fatto che l'Autorità Vinca, in fase di analisi del Piano/Programma, è già stata in grado di valutare l'eventuale presenza di incidenze negative significative sui siti Natura 2000 interessati e, quindi, di prevedere le eventuali misure di mitigazione da adottare.
In questi casi, quindi, i P/P/P//A derivanti dall'applicazione del Piano di riferimento possono non essere più sottoposti alla procedura di Vinca, in quanto il Piano/Programma, già valutato positivamente, ha anche evidenziato le potenziali interferenze tra le opere da realizzare e gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 ed è già stata esclusa la possibilità di incidenze negative significative.
Qualora, al contrario, l'Autorità Vinca del Piano/Programma, abbia valutato che il livello di dettaglio degli interventi attuativi non sia sufficiente per potersi esprimere in merito, occorre, quindi, che venga svolta anche la Vinca di ogni singolo P/P/P//A attuativo, in modo tale da poter analizzare con maggiore precisione le possibili conseguenze ambientali della realizzazione del P/P/P//A, così da individuare meglio come ridurne ulteriormente l'incidenza sul sito stesso.
Nel caso in cui il Piano/Programma non sia mai stato sottoposto alla procedura di Vinca, la verifica della compatibilità ambientale dei singoli interventi attuativi è sempre subordinata alla specifica procedura di Vinca del P/P/P//A.

3.3 - L'Autorità Vinca

- A - L'Ente competente all'effettuazione della procedura di Vinca (Autorità Vinca) è l'Ente gestore del sito Natura 2000 interessato dal P/P/P//A.
- B - In regione Emilia-Romagna, di norma, ogni sito Natura 2000 ha un unico Ente gestore e, quindi, l'Autorità Vinca è una sola, ma vi sono alcune eccezioni in quanto, in alcuni casi, ci sono siti Natura 2000 che interessano più Aree protette confinanti o sovrapposte fra loro e, di conseguenza, gli Enti gestori di questi siti possono essere 2 o anche 3; ne consegue che in questi siti le Autorità Vinca sono 2 o 3.
- C - Qualora l'Autorità Vinca sia il Ministero dell'Ambiente, gli Enti gestori del sito Natura 2000 potranno rilasciare un parere se richiesto.

3.4 - L'ambito di applicazione della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca)

- A - Per quanto concerne i P/P/P//A ubicati all'interno dei siti Natura 2000 la Vinca, in linea generale, è obbligatoria.

- B - Per quanto concerne i P/P/P/I/A ubicati all'esterno dei siti Natura 2000 la Vinca è obbligatoria solo per quei P/P/P/I/A che si presume possano incidere negativamente sui siti Natura 2000, indipendentemente dalla loro distanza dai siti limitrofi.
Ne consegue che l'Ente competente all'approvazione di un P/P/P/I/A ubicato all'esterno di un sito Natura 2000 deve sempre valutare se è opportuno avviarlo anche alla procedura di Vinca, che verrà effettuata dall'Autorità Vinca, prima della sua approvazione definitiva, oppure no, in base alle possibili interferenze negative che il P/P/P/I/A può determinare sui siti Natura 2000 limitrofi.
- C - La Regione Emilia-Romagna ha definito quali sono i P/P/P/I/A che, trattandosi di attività o di interventi di modesta entità che non determinano incidenze negative significative se realizzati seguendo le Condizioni d'Obbligo stabilite dalla Regione stessa, in quanto sono già stati preventivamente prealutati dalla Regione Emilia-Romagna (determina n. 15082 del 3/7/2023) e che, quindi, hanno già assolto alla procedura della Vinca "una tantum".
Tale Elenco è valido sia per i P/P/P/I/A che ricadono all'interno dei siti Natura 2000, sia per quelli che ricadono all'esterno.

3.5 - La procedura della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca)

- A - La procedura della Vinca è costituita da 3 Livelli (o fasi) (*Figura n. 1*):
- Il Livello 1, denominato Screening di incidenza, viene attivato per i casi di P/P/P/I/A più comuni e diffusi.
Trattasi di un processo di individuazione delle implicazioni negative potenziali di un P/P/P/I/A su di un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali eventuali incidenze negative.
Pertanto, in questa fase, occorre determinare in primo luogo se, il P/P/P/I/A possa probabilmente comportare un effetto negativo sul sito Natura 2000 interessato.
In caso di incidenza negativa, si devono definire idonee precauzioni atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello di significatività.
Nel caso in cui il P/P/P/I/A non determini incidenze negative significative l'esito della Vinca, quindi, sarà positivo.
 - Il Livello 2, denominato Valutazione di incidenza appropriata, viene attivato nei casi più complessi ed impattanti, o quelli che nella fase dello Screening si sono conclusi con un esito negativo.
In caso di incidenza negativa significativa, si devono definire idonee misure di mitigazione atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello di significatività.
Nel caso in cui il P/P/P/I/A non determini incidenze negative significative l'esito della Vinca, quindi, sarà positivo.
 - Il Livello 3, viene attivato solo nei casi di incidenza negativa significativa di un P/P/P/I/A definita nel secondo livello e che non è stato possibile mitigare ulteriormente.
Tale Livello prevede che vi sia:
 - la valutazione delle possibili soluzioni alternative;
 - l'analisi delle motivazioni che sono alla base della proposta del P/P/P/I/A e, cioè, se sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI);
 - la possibilità di realizzare adeguate misure di compensazione ambientale;
 in quanto, se sussistono tutte e tre queste condizioni, è possibile derogare dalla Direttiva comunitaria e concludere positivamente la Valutazione di incidenza appropriata nonostante vi sia un'incidenza negativa significativa nei confronti di habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000 interessato. In mancanza anche solo di una di queste tre condizioni l'esito della Vinca sarà negativo e il P/P/P/I/A non potrà essere né autorizzato, né realizzato.

3.6 - La modulistica

- A - Il modulo da presentare nella procedura di Vinca è costituito dal Format proponente (*Allegato 6*).
- B - L'Autorità Vinca, dopo aver effettuato la procedura di Screening, deve compilare lo specifico Format valutatore (*Allegato 7*).
- C - Nel caso in cui il P/P/P/I/A sia soggetto alla procedura del Livello 3, l'Autorità Vinca deve presentare alla Regione e, successivamente, al Ministero dell'Ambiente, un modulo costituito dal Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea (Form 6.4) (*Allegato 8*).

3.7 - Lo Screening di incidenza (Livello 1)

- A - La procedura di Screening di incidenza è il Livello 1 della procedura di Vinca.
- B - Per completare la procedura autorizzativa della Vinca, in molti casi non è necessario che il P/P/P/I/A sia sottoposto anche alla procedura della fase 2 e, cioè, a quella della Valutazione di incidenza appropriata, in quanto, può risultare sufficiente concludere la fase dello Screening.
- C - Nei casi più complessi ed impattanti, è possibile avviare da subito la procedura di Valutazione di incidenza appropriata dei P/P/P/I/A senza necessariamente dover prima avviare la fase preliminare dello Screening.

- D - La decisione se sottoporre un P/P/P/I/A alla procedura semplificata dello Screening di incidenza oppure a quella della più complessa Valutazione di incidenza appropriata compete all'Autorità Vinca.
- E - Il P/P/P/I/A può essere presentato dal soggetto proponente direttamente all'Autorità Vinca per l'effettuazione dello Screening, oppure per il tramite dell'Ente competente per l'approvazione del P/P/P/I/A stesso.
Per presentare un P/P/P/I/A all'Autorità Vinca per l'effettuazione dello Screening, oltre a presentare i documenti che lo compongono è necessario allegare anche lo specifico Format proponente, opportunamente compilato (*Allegato 6*).
- F - Questa parte della procedura riguarda l'individuazione del livello di significatività dell'incidenza del P/P/P/I/A sull'integrità del sito Natura 2000 interessato, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, tenendo conto della struttura e della funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione.
- G - Per poter ridurre l'incidenza negativa di un P/P/P/I/A su di un sito Natura 2000, il soggetto proponente, volontariamente o su indicazione dell'Autorità Vinca, può prevedere la realizzazione di idonee Indicazioni progettuali o di Condizioni d'Obbligo.
- H - L'Autorità Vinca, dopo aver concluso la procedura di Screening, deve compilare lo specifico Format valutatore (*Allegato 7*).
- I - La procedura dello Screening si deve sempre concludere con un atto di approvazione dell'esito finale (parere motivato) da parte dell'Autorità Vinca, anche in caso di esito positivo, in quanto per la procedura di Vinca non è possibile applicare l'istituto del silenzio-assenso.
Nell'atto dell'Autorità Vinca deve essere esplicitato, quindi, l'esito dello Screening che potrà essere positivo o negativo.
Ciò in considerazione del fatto che l'art. 17 bis, comma 4, della Legge n. 241/90 stabilisce che: *“le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi”*.
- L - Se l'esito dello Screening del P/P/P/I/A è positivo, l'iter della Vinca è già terminato e il P/P/P/I/A potrà essere realizzato, mentre, se l'esito risultasse essere negativo, il P/P/P/I/A non potrà essere autorizzato, né realizzato e il soggetto proponente potrà decidere se:
- ripresentare il P/P/P/I/A, eventualmente modificato, direttamente al Livello 2 (Valutazione di incidenza appropriata), allegando anche uno specifico Studio di incidenza;
 - ripresentare il P/P/P/I/A per un nuovo Screening, dopo averlo opportunamente modificato;
 - rinunciare definitivamente a presentare e a realizzare il proprio P/P/P/I/A.

3.8 - La Valutazione di incidenza appropriata (Livelli 2 e 3)

- A - La procedura della Valutazione di incidenza appropriata è il Livello 2 della procedura di Vinca.
- B - I P/P/P/I/A che non hanno superato positivamente la fase dello Screening, o quelli più complessi ed impattanti, possono essere sottoposti direttamente alla procedura della Valutazione di incidenza appropriata.
- C - La decisione se sottoporre un P/P/P/I/A alla procedura semplificata dello Screening di incidenza oppure a quella della più complessa Valutazione di incidenza appropriata compete all'Autorità Vinca.
- D - Il P/P/P/I/A può essere presentato dal soggetto proponente direttamente all'Autorità Vinca per l'effettuazione della Valutazione di incidenza appropriata, oppure per il tramite dell'Ente competente per l'approvazione del P/P/P/I/A.
Per presentare un P/P/P/I/A all'Autorità Vinca per l'effettuazione della Valutazione di incidenza appropriata, oltre a presentare i documenti che lo compongono, è necessario che il soggetto proponente alleghi anche uno specifico Studio di incidenza ed il Format proponente opportunamente compilato (*Allegato 6*).
- E - Per poter ridurre l'incidenza negativa di un P/P/P/I/A su di un sito Natura 2000, il soggetto proponente, volontariamente o su indicazione dell'Autorità Vinca, può prevedere la realizzazione di idonee misure di mitigazione.
- F - La procedura della Valutazione di incidenza appropriata prevede che vi sia la possibilità di partecipazione del pubblico nella fase istruttoria tramite l'invio di specifiche osservazioni.
- G - Nel caso in cui l'esito della Valutazione di incidenza appropriata (Livello 2) sia positivo, in quanto non viene valutata la presenza di un'incidenza negativa significativa, l'Autorità Vinca, dopo aver concluso la procedura di Valutazione di incidenza appropriata (Livello 2), deve compilare lo specifico Format valutatore (*Allegato 7*) e formalizzare l'esito.
- H - Nel caso in cui l'esito della Valutazione di incidenza appropriata sia negativo, in quanto viene valutata la presenza di un'incidenza negativa significativa, è possibile passare al Livello 3 che consiste nella verifica della presenza di:
- possibili soluzioni alternative;

- motivi imperativi di rilevante interesse pubblico del P/P/P/I/A (IROPI);
- idonee misure di compensazione.

Qualora venga attivato il Livello 3 è necessario che l'esito della Vinca del P/P/P/I/A, comprensivo dello Studio di incidenza, del P/P/P/I/A e del Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea (Form 6.4) (*Allegato 8*), vengano notificati al competente Ministero dell'Ambiente.

Qualora vengano interessati habitat e/o specie di interesse comunitario di tipo prioritario, possono essere addotte soltanto motivazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Se sussistono tali condizioni, quindi, è anche possibile che l'esito della Valutazione di incidenza appropriata sia positivo nonostante la presenza di un'incidenza negativa significativa.

- I - L'Autorità Vinca dopo aver effettuato la procedura di Valutazione di incidenza appropriata (Livello 3) deve compilare il Format valutatore (*Allegato 7*).
- L - La procedura della Valutazione di incidenza appropriata (Livello 2 o 3) si deve sempre concludere con un atto di approvazione dell'esito finale (parere motivato) dell'Autorità Vinca, anche in caso di esito positivo, in quanto per la procedura di Vinca non è possibile applicare l'istituto del silenzio-assenso; nell'atto dell'Autorità Vinca deve essere esplicitato, quindi, l'esito della Valutazione di incidenza appropriata che potrà essere positivo o negativo.
- M - Se l'esito della Valutazione di incidenza appropriata del P/P/P/I/A è positivo, l'iter della Vinca è terminato e il P/P/P/I/A potrà essere realizzato, mentre, se l'esito è negativo, il P/P/P/I/A non potrà essere autorizzato, né realizzato e il soggetto proponente potrà decidere se:
 - rappresentare il P/P/P/I/A per una nuova Vinca, dopo averlo opportunamente modificato;
 - rinunciare definitivamente a presentare il proprio P/P/P/I/A e a realizzarlo.

PROCEDURA DI VINCA

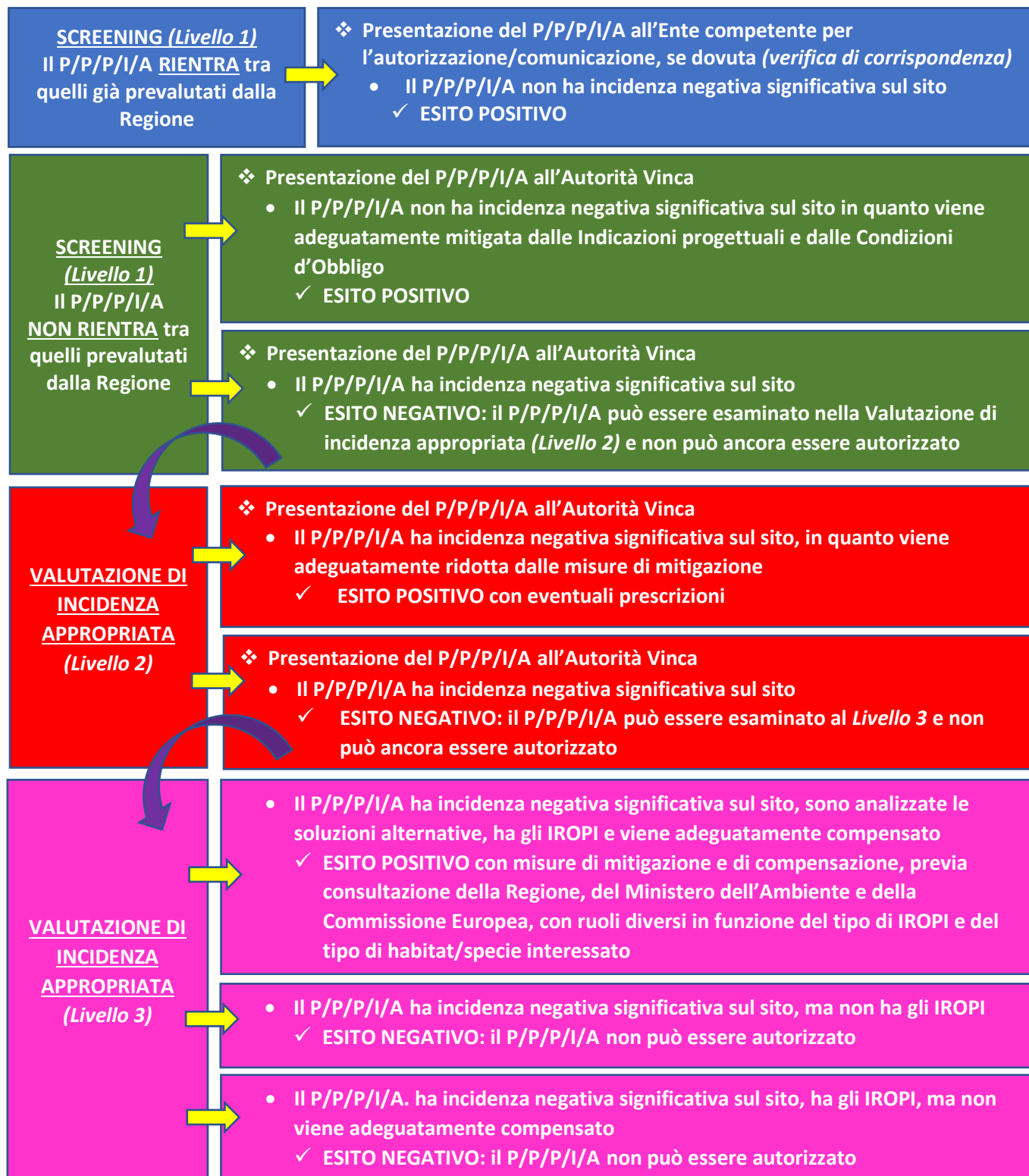


Figura n. 1 – Diagramma di flusso della procedura di Vinca.

Sezione 4

Le Autorità Vinca

4.1 – Le competenze delle Autorità Vinca

- A - L'Autorità Vinca e, cioè, l'Ente competente ad effettuare lo Screening di incidenza o la Valutazione di incidenza appropriata, è sempre l'Ente gestore del sito Natura 2000 interessato.
- B - La procedura di Vinca è sempre da attivare, a meno che il P/P/P/I/A non rientri nella casistica di cui alla successiva Sezione 5.
- C - Per ogni P/P/P/I/A la procedura di Vinca è una sola e il numero delle Autorità Vinca coinvolte dipende dal numero degli Enti gestori dei siti coinvolti.

Di conseguenza, si possono verificare i seguenti casi (*Allegato 1*):

A - P/P/P/I/A che ricade all'interno dei siti Natura 2000

Caso 1.A

Il P/P/P/I/A ricade all'interno di un solo sito Natura 2000 gestito da un solo Ente gestore (*Regione Emilia-Romagna o Ente gestore dell'Area protetta*):

- l'Autorità Vinca competente all'effettuazione dello Screening, o della Valutazione di incidenza appropriata, è l'Ente gestore del sito.

Autorità Vinca: Regione Emilia-Romagna o Ente gestore dell'Area protetta.

Caso 2.A

Il P/P/P/I/A ricade all'interno di un solo sito Natura 2000 che è gestito da 2 (o 3) Enti gestori (*Aree protette: Parchi nazionali/regionali e Riserve statali*).

Caso 2.A.1

Il P/P/P/I/A ricade interamente in una sola delle 2 (o 3) Aree protette che gestiscono il sito Natura 2000:

- l'Autorità Vinca competente all'effettuazione dello Screening, o della Valutazione di incidenza appropriata, è l'Ente gestore di quell'Area protetta (Autorità Vinca capofila) che deve richiedere un parere obbligatorio e non vincolante anche all'altro Ente gestore del sito.

Autorità Vinca: Ente gestore dell'Area protetta (se il P/P/P/I/A ricade solo nel Parco nazionale/regionale, l'Autorità Vinca capofila è il Parco nazionale/regionale; se, al contrario, il P/P/P/I/A ricade nella Riserva statale, l'Autorità Vinca capofila è la Riserva statale).

Caso 2.A.2

Il P/P/P/I/A ricade parzialmente nel territorio di un'Area protetta che gestisce il sito Natura 2000 e parzialmente nel territorio dell'altra Area protetta che gestisce lo stesso sito:

- l'Autorità Vinca competente all'effettuazione dello Screening, o della Valutazione di incidenza appropriata, è l'Ente gestore del sito maggiormente interessato a livello territoriale dal P/P/P/I/A (Autorità Vinca capofila) che deve richiedere un parere obbligatorio e non vincolante anche all'altro Ente gestore del sito.

Autorità Vinca: Ente gestore dell'Area protetta (se il P/P/P/I/A ricade maggiormente nel Parco nazionale/regionale, l'Autorità Vinca capofila è il Parco nazionale/regionale; se, al contrario, il P/P/P/I/A ricade maggiormente nella Riserva statale, l'Autorità Vinca capofila è la Riserva statale).

Caso 3.A

Il P/P/P/I/A ricade all'interno di più siti Natura 2000 gestiti tutti dallo stesso Ente gestore (*Regione Emilia-Romagna o Ente gestore dell'Area protetta*):

- l'Autorità Vinca competente all'effettuazione dello Screening, o della Valutazione di incidenza appropriata, è l'Ente gestore dei siti.

Autorità Vinca: Regione Emilia-Romagna o Ente gestore dell'Area protetta.

Caso 4.A

Il P/P/P/I/A ricade all'interno di più siti Natura 2000 gestiti da diversi Enti gestori (*Regione Emilia-Romagna e/o Enti gestori di Aree protette*):

- l'Autorità Vinca competente all'effettuazione dello Screening, o della Valutazione di incidenza appropriata, è l'Ente gestore dei siti maggiormente interessati a livello territoriale dal P/P/P/I/A (Autorità Vinca capofila), che deve richiedere un parere obbligatorio e non vincolante anche agli altri Enti gestori dei siti.

Autorità Vinca: Regione Emilia-Romagna e/o Enti gestori delle Aree protette.

B - P/P/P/I/A che ricade all'esterno dei siti Natura 2000

La procedura di Vinca all'esterno dei siti Natura 2000 viene avviata solo qualora l'Ente competente all'approvazione del P/P/P/I/A valuti la necessità di sottoporlo alla procedura di Vinca e il P/P/P/I/A non rientri già nella casistica di cui alla successiva Sezione 5.

In tali casi l'Ente competente all'approvazione del P/P/P/I/A deve comunicare al soggetto proponente che il suo P/P/P/I/A è soggetto alla procedura di Vinca e che deve integrare la documentazione presentata allegando il Format proponente (Allegato 6).

Caso 1.B

Il P/P/P/I/A ricade all'esterno di un solo sito Natura 2000 gestito da un solo Ente gestore (Regione Emilia-Romagna o Ente gestore di Area protetta):

- l'Autorità Vinca competente all'effettuazione dello Screening, o della Valutazione di incidenza appropriata, è l'Ente gestore del sito.

Autorità Vinca: Regione Emilia-Romagna o Ente gestore dell'Area protetta.

Caso 2.B

Il P/P/P/I/A ricade all'esterno di un solo sito Natura 2000 gestito da 2 (o 3) Enti gestori (Aree protette):

- l'Autorità Vinca competente all'effettuazione dello Screening, o della Valutazione di incidenza appropriata, è l'Ente gestore del sito più vicino all'area interessata dal P/P/P/I/A (Autorità Vinca capofila) che deve richiedere un parere obbligatorio e non vincolante anche all'altro Ente gestore del sito.

Autorità Vinca: Ente gestore dell'Area protetta (se il P/P/P/I/A è più vicino al Parco nazionale/regionale, l'Autorità Vinca capofila è il Parco nazionale/regionale; se, al contrario, il P/P/P/I/A è più vicino alla Riserva statale, l'Autorità Vinca capofila è la Riserva statale).

Caso 3.B

Il P/P/P/I/A ricade all'esterno di più siti Natura 2000 gestiti tutti dallo stesso Ente gestore (Regione Emilia-Romagna o Ente gestore di Area protetta):

- l'Autorità Vinca competente all'effettuazione dello Screening, o della Valutazione di incidenza appropriata, è l'Ente gestore dei siti.

Autorità Vinca: Regione Emilia-Romagna o Ente gestore dell'Area protetta.

Caso 4.B

Il P/P/P/I/A ricade all'esterno di più siti Natura 2000 gestiti da diversi Enti gestori (Regione Emilia-Romagna e/o Enti gestori di Aree protette):

- l'Autorità Vinca competente all'effettuazione dello Screening, o della Valutazione di incidenza appropriata, è l'Ente gestore del sito più vicino all'area interessata dal P/P/P/I/A (Autorità Vinca capofila), che deve richiedere un parere obbligatorio e non vincolante anche agli altri Enti gestori dei siti.

Autorità Vinca: Regione Emilia-Romagna e/o Enti gestori delle Aree protette.

Caso 5.B

Il P/P/P/I/A ricade all'esterno di un sito o più siti Natura 2000 gestiti dalla Regione Emilia-Romagna, ma sia contestualmente ricadente interamente o parzialmente all'interno di un'Area protetta:

- l'Autorità Vinca competente all'effettuazione dello Screening, o della Valutazione di incidenza appropriata, è la Regione Emilia-Romagna (Autorità Vinca capofila) che è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio e non vincolante dell'Ente gestore dell'Area protetta sul cui territorio è ubicato il P/P/P/I/A.

Autorità Vinca: Regione Emilia-Romagna.

Caso 6.B

Il P/P/P/I/A è ubicato all'esterno di un sito Natura 2000 e ricade al di fuori del territorio regionale, qualora l'Ente competente alla sua approvazione ritenga opportuno che venga effettuata la procedura di Vinca, compete allo stesso Ente, in base alla normativa regionale di riferimento, chiedere all'Autorità Vinca competente per territorio, l'espressione di un parere o l'effettuazione dello Screening o della Valutazione di incidenza appropriata.

Autorità Vinca: Regione Emilia-Romagna e/o Enti gestori delle Aree protette.

Caso 7.B

Il P/P/P/I/A ricade nel territorio regionale e potrebbe determinare incidenze negative nei confronti di habitat e specie presenti nei siti gestiti da Regioni confinanti, il soggetto proponente dovrà osservare la normativa specifica in vigore nelle altre realtà regionali.

Sezione 5

I P/P/P//A di modesta entità prevalutati

5.1 – La prevalutazione di incidenza di un P/P/P//A

- A - La normativa nazionale in materia di Vinca non consente di predisporre liste di P/P/P//A esclusi aprioristicamente dalla procedura di Vinca, ma, in considerazione del fatto che diversi P/P/P//A, qualora siano realizzati nel rispetto di particolari precauzioni (Condizioni d'Obbligo), non comportano incidenze negative significative dirette o indirette nei confronti delle specie animali e vegetali e/o degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000, le Regioni, come indicato nelle Linee guida nazionali sulla Vinca, possono individuare quali sono i P/P/P//A da considerarsi compatibili con la corretta conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e sottoporli alla procedura di Screening di incidenza "una tantum" (prevalutazione di incidenza).
- B - Qualora il P/P/P//A rientri tra quelli indicati nello specifico atto regionale di prevalutazione di incidenza, il soggetto proponente non ha la necessità di coinvolgere l'Autorità Vinca e, pertanto, non viene avviato alcun procedimento di Screening di incidenza.

5.2 - Le tipologie di P/P/P//A di modesta entità prevalutati dalla Regione

- A - La Regione Emilia-Romagna ha approvato (Determina n. 15082 del 3/7/2023) <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000> l'Elenco delle Tipologie di P/P/P//A di modesta entità che sono già stati sottoposti alla procedura della prevalutazione di incidenza (Screening di incidenza), nel senso che le attività e gli interventi indicati nell'Elenco sono già stati ritenuti compatibili con la corretta gestione dei siti Natura 2000, purché il soggetto proponente rispetti le eventuali precauzioni (Condizioni d'Obbligo) indicate nel medesimo documento, sia nella fase cantieristica, che in quella di gestione, che in fase di manutenzione e, quindi, non devono più essere sottoposti né alla procedura di Screening, né a quella della Valutazione di incidenza appropriata.
- B - L'atto di approvazione dell'Elenco dei P/P/P//A di modesta entità di cui al precedente punto A individua anche alcune eccezioni, nel senso che non sono da considerarsi già prevalutati e, quindi, devono essere sottoposti alla procedura ordinaria di Vinca, i P/P/P//A che:
- non rientrano nella casistica indicata nell'Elenco regionale;
 - pur rientrando nella casistica indicata nell'Elenco regionale, non rispettano le Condizioni d'Obbligo indicate;
 - pur rientrando nella casistica indicata nell'Elenco regionale, ricadono nelle Aree di elevata naturalità individuate dagli Enti gestori dei siti Natura 2000;
 - ricadono o riguardano i siti Natura 2000 indicati specificatamente nell'Elenco regionale per le diverse tipologie, per i quali gli Enti gestori delle Aree protette hanno indicato specificatamente che non sono da considerarsi prevalutati limitatamente ai siti Natura 2000 di loro competenza.

5.3 – La verifica di corrispondenza

- A - Nel caso in cui un P/P/P//A rientri nella casistica di cui al precedente punto 5.2.A, il soggetto proponente, quindi, presenta il P/P/P//A all'Ente pubblico competente per il rilascio del titolo autorizzativo in base alla normativa di settore vigente seguendo la procedura ordinaria, senza doverlo sottoporre anche alla procedura di Screening. L'Ente responsabile per il rilascio dell'autorizzazione finale è tenuto ad effettuare la Verifica di corrispondenza e, in particolare, a:
- verificare se i contenuti e le modalità del P/P/P//A sono riferiti correttamente alla prevalutazione regionale di cui al precedente punto 5.2.A.
 - richiedere al soggetto proponente, in caso di parziale dissonanza, di inserire ulteriori riferimenti o integrazioni alla documentazione progettuale, in modo tale che il P/P/P//A rientri nei parametri indicati nella prevalutazione regionale.
- Nel caso in cui la verifica di corrispondenza si concluda positivamente, l'Ente responsabile per il rilascio dell'autorizzazione finale è tenuto a dare evidenza dell'esito di tale verifica nell'atto autorizzativo finale. Nel caso in cui la verifica di corrispondenza, invece, si concluda negativamente, il procedimento autorizzativo del P/P/P//A si interrompe e l'Ente responsabile per il rilascio dell'autorizzazione finale è tenuto ad informare il soggetto proponente che deve attivare la procedura di Vinca presso l'Autorità Vinca competente per territorio.
- B - In sintesi, l'Ente pubblico competente al rilascio del titolo autorizzativo, prima di rilasciarlo, è tenuto a verificare se i lavori, le opere, le attività o gli interventi presenti nel P/P/P//A in esame, rientrano realmente tra le casistiche indicate nell'Elenco regionale sopra citato al precedente punto 5.2.A, in quanto, qualora il P/P/P//A rientrasse tra quelli indicati nel precedente punto 5.2.B, l'Ente è tenuto a comunicare al soggetto proponente che il P/P/P//A, prima della sua approvazione definitiva, dovrà essere sottoposto anche alla procedura ordinaria di Screening o di Valutazione di incidenza appropriata da parte dell'Autorità Vinca e senza la quale il P/P/P//A non potrà essere né autorizzato, né realizzato.
- C - L'Ente responsabile del rilascio dell'autorizzazione finale è tenuto ad esplicitare l'esito positivo della verifica di corrispondenza nell'atto autorizzativo finale del P/P/P//A, come conclusione della procedura di Vinca derivante dalla prevalutazione regionale.
- D - La verifica di corrispondenza deve essere sempre effettuata dall'Ente pubblico competente, anche nel caso in cui il P/P/P//A non necessiti di un titolo autorizzativo, ma sia prevista la semplice comunicazione da parte del soggetto proponente; anche in questo caso, qualora il P/P/P//A in esame rientrasse tra quelli indicati al precedente punto

5.2.B, l'Ente pubblico è tenuto a comunicare al soggetto proponente che il P/P/P/I/A dovrà essere sottoposto anche alla procedura ordinaria di Screening o di Valutazione di incidenza appropriata da parte dell'Autorità Vinca e senza la quale il P/P/P/I/A non potrà essere realizzato.

- E - Nel caso in cui un P/P/P/I/A non sia soggetto ad alcun titolo autorizzativo e il soggetto proponente non sia tenuto a presentare alcuna comunicazione ad alcun Ente pubblico, in base alla normativa di settore vigente, la verifica di corrispondenza finalizzata a controllare che il suddetto P/P/P/I/A rientri effettivamente nella casistica di cui al precedente punto 5.2.A ricade nella responsabilità del soggetto proponente, fatto salvo che un'ulteriore verifica è sempre possibile in fase di controllo che ogni ente, compresa la stessa Autorità Vinca, per gli ambiti di propria competenza, svolge regolarmente sul territorio.

Sezione 6

La procedura dello Screening di incidenza (Livello 1)

6.1 – Le finalità della procedura dello Screening di incidenza di un P/P/P//A (Livello 1)

A - La procedura della Vinca è normata dall'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva comunitaria Habitat e dall'art. 5, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.

La funzione dello Screening di incidenza (Livello 1 della Vinca) è quella di accertare se un P/P/P//A possa essere suscettibile di generare o meno incidenze negative significative sul sito Natura 2000, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione specifici del sito.

Tale valutazione è costituita dai seguenti principali aspetti:

- determinare se il P/P/P//A, sia isolatamente, sia congiuntamente con altri P/P/P//A, può incidere in maniera negativa sul sito Natura 2000;
- valutare la possibile significatività degli eventuali effetti negativi sul sito Natura 2000.

B - L'Autorità Vinca competente deve decidere in merito all'effettiva incidenza del P/P/P//A sul sito Natura 2000, sulla base delle proprie conoscenze e sulle caratteristiche del P/P/P//A presentato; nella fase di Screening non è prevista la redazione di uno specifico Studio di incidenza da parte del soggetto proponente il P/P/P//A.

6.2 – L'avvio della procedura dello Screening di incidenza

A - Il soggetto proponente di un P/P/P//A che deve essere sottoposto alla procedura di Screening di incidenza in quanto non rientrante tra quelli prevalutati dalla Regione Emilia-Romagna di cui alla precedente Sezione 5, invia l'istanza di Screening di incidenza per il tramite dell'Ente competente all'approvazione del P/P/P//A, o direttamente all'Autorità Vinca nel caso in cui la Vinca non costituisca un endoprocedimento di una procedura autorizzativa ordinaria, allegando anche lo specifico Format proponente (Allegato 6) e la documentazione del P/P/P//A che descrive in modo esaustivo e dettagliato il P/P/P//A che intende realizzare.

CONTENUTI DEL P/P/P//A
- soggetto proponente il P/P/P//A
- ubicazione del P/P/P//A
- tipologie delle principali opere previste
- dimensioni delle principali opere previste
- tempi e periodicità delle attività previste
- modalità di realizzazione delle opere
- durata della fase di cantiere
- complementarietà con altri P/P/P//A
- sito Natura 2000 interessato
- eventuali Aree protette interessate
- eventuale presenza di elementi naturali nell'area di intervento
- eventuali Condizioni d'Obbligo da adottare

INTERFERENZE TRA IL P/P/P//A E IL SITO NATURA 2000
- uso di risorse naturali (prelievo di materiali, prelievo di piante o animali, taglio di vegetazione, ecc.)
- fattori di alterazione morfologica del territorio (consumo di suolo, impermeabilizzazione del terreno, escavazione, interferenza con deflusso idrico, trasformazione di zone umide, ecc.)
- fattori di inquinamento (suolo, acqua, aria, acustico, elettromagnetico, termico, luminoso, ecc.)
- rischio di incidenti (esplosioni, incidenti, rilascio di sostanze tossiche, ecc.)
- eventuale presenza di specie animali o vegetali o di habitat di interesse comunitario nell'area di intervento

B - Per il soggetto proponente non è possibile presentare autocertificazioni o "dichiarazioni di non incidenza" con le quali dichiara che il P/P/P//A non comporta incidenze negative significative sul sito Natura 2000 interessato.

Ciò in considerazione del fatto che nell'ordinamento giuridico italiano l'autocertificazione è ammessa quale dichiarazione sostitutiva di stati, qualità personali e fatti documentabili dal cittadino che si assume la responsabilità delle dichiarazioni in essa contenute e altrettanto può dirsi per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

La possibile incidenza di un P/P/P//A su di un sito Natura 2000 non è certificabile dal soggetto proponente il P/P/P//A stesso in quanto necessita di essere verificata da parte della sola Autorità Vinca.

Non sono, pertanto, autocertificabili le valutazioni circa l'effettiva coerenza della proposta con gli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 interessato dal P/P/P//A.

C - Al momento del ricevimento del P/P/P//A presso l'Autorità Vinca ha inizio il procedimento di Screening (Allegato 5).

6.3 – Le modalità di partecipazione del pubblico nella procedura di Screening di incidenza

- A - Al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione del pubblico alla procedura di Vinca, per i P/P/P//A sottoposti alla procedura di Screening di incidenza, ma non ricompresi all'interno delle procedure di VIA o VAS, la pubblicazione nel sito web dell'Autorità Vinca o nel sistema informativo regionale (Portale Vinca) dell'avvio del procedimento e della relativa documentazione è affidata alla discrezionalità della stessa Autorità Vinca, in considerazione della consistenza della proposta e della necessità di approfondimenti con i soggetti portatori di interesse.
Nel caso in cui l'Autorità Vinca ritenga opportuno pubblicare nel suo sito web o nello specifico nel sistema informativo regionale (Portale Vinca) l'avvio del procedimento, può inserire sia la documentazione tecnica pervenuta (progetto, relazione, disegni, cartografie, documentazione fotografica, ecc.), sia il Format proponente (evitando di pubblicare i dati sensibili ai sensi della normativa della privacy).
Per i P/P/P//A sottoposti alla procedura di Screening di incidenza ricompresi all'interno delle procedure di VIA o VAS, la pubblicazione di tutta la documentazione tecnica (progetto, relazione, disegni, cartografie, documentazione fotografica, ecc., compreso il Format proponente) verrà inserita nello specifico portale VIA/VAS a cura del soggetto pubblico che gestisce la partecipazione del pubblico alla stessa procedura di VIA o di VAS.
- B - In ogni caso, il livello minimo di trasparenza che deve essere garantito è relativo alla tempestiva pubblicazione dell'esito finale (parere motivato) nella sezione trasparenza dell'Autorità Vinca competente o nel sistema informativo regionale (Portale Vinca); tale periodo è stabilito in 10 giorni lavorativi dalla sua approvazione; resta facoltà dell'Autorità Vinca anche la pubblicazione del Format proponente e del P/P/P//A.
- C - Per quanto concerne il diritto di accesso agli atti e accesso alla giustizia, per gli esiti degli Screening espressi dalle Autorità Vinca, la normativa italiana garantisce, oltre all'accesso agli atti e alle informazioni ai sensi della Legge n. 241/90 e del D.lgs. n. 33/13 e ss.mm.ii., anche l'accesso alla giustizia da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 349/86 che, sulla base di quanto disposto dall'art. 18, comma 5 della medesima legge, hanno la possibilità di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di eventuali atti illegittimi.

6.4 – Le Condizioni d'Obbligo e le Indicazioni progettuali

- A - Nella procedura di Screening non è prevista la possibilità, per l'Autorità Vinca, di indicare delle prescrizioni (mitigazioni) in fase di rilascio dell'esito finale, al fine di ridurre l'incidenza negativa di un P/P/P//A sul sito Natura 2000 interessato.
- B - A tale proposito, come indicato dalle Linee guida nazionali sulla Vinca, le Regioni hanno la facoltà di definire un Elenco di Condizioni d'Obbligo (C.O.) che costituiscono una lista di possibili precauzioni di varia natura, al fine di ridurre i potenziali impatti negativi di un qualsiasi P/P/P//A.
Tale Elenco è stato definito ed approvato dalla Regione Emilia-Romagna (Determina n. 14561 del 3/7/2023) <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000>.
- C - Oltre alle Condizioni d'Obbligo la Regione Emilia-Romagna ha approvato un Elenco di Indicazioni progettuali che consentono al soggetto proponente di definire i contenuti del proprio P/P/P//A in modo più completo.
Tale Elenco è stato definito ed approvato dalla Regione Emilia-Romagna (Determina n. 14561 del 3/7/2023) <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000>.
- D - Al fine di ridurre le incidenze negative del suo P/P/P//A sul sito Natura 2000 interessato, il soggetto proponente un P/P/P//A, prima di sottoporlo alla procedura di Screening e qualora lo ritenga opportuno, può attingere dal suddetto Elenco regionale scegliendo le C.O. che ritiene più idonee e opportune, in funzione sia della tipologia del sito Natura 2000 interessato, sia della tipologia di P/P/P//A proposto, ed inserirle formalmente nel proprio P/P/P//A, assumendosi la responsabilità della loro piena realizzazione e rispetto e ne deve dichiarare l'osservanza.
Per quanto concerne le Indicazioni progettuali per le quali, nell'Elenco regionale, non vengono indicate le relative quantità, misure, periodi, ecc., sarà il soggetto proponente che le definirà con precisione nel momento in cui le inserirà nel proprio P/P/P//A, assumendosi la responsabilità della loro piena realizzazione e rispetto e ne deve dichiarare l'osservanza.

6.5 – La documentazione integrativa

- A - L'Autorità Vinca, qualora ritenga che la documentazione del P/P/P//A sia carente e/o incompleta, può richiedere al soggetto proponente le integrazioni alla documentazione presentata.
- B - Qualora, durante la fase istruttoria di Screening, l'Autorità Vinca rilevi una carenza nelle precauzioni indicate dal soggetto proponente nel suo P/P/P//A e nelle Condizioni d'Obbligo proposte in quanto poco coerenti e inadeguate, può richiederne formalmente l'integrazione con ulteriori C.O. e Indicazioni progettuali, o richiedere la modifica di quelle proposte, sia nelle tipologie che nelle quantità indicate, attingendo tra quelle di cui agli Elenchi regionali sopra indicati.
- C - Nel caso in cui vengano richieste formalmente integrazioni o modifiche sostanziali del P/P/P//A, ciò comporta una sospensione dei termini del procedimento di Screening che decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste da parte dell'Autorità Vinca.
- D - Trascorsi 30 giorni dalla richiesta al soggetto proponente della documentazione integrativa senza che l'Autorità Vinca abbia ricevuto quanto richiesto, la procedura dello Screening viene conclusa negativamente e l'istanza verrà archiviata per improcedibilità determinata dal mancato riscontro alla richiesta di integrazioni dell'Autorità Vinca o da carenze nei contenuti di merito.

Qualora i dati richiesti dall'Autorità Vinca richiedano un periodo di elaborazione superiore ai 30 giorni, l'Autorità Vinca potrà concedere un periodo di tempo di sospensione dei termini superiore, senza che ciò comporti la decadenza della procedura di Vinca.

6.6 – I pareri delle Autorità Vinca

- A - Tutti i pareri obbligatori e non vincolanti rilasciati dagli Enti gestori dei siti Natura 2000 a seguito della richiesta avanzata dall'Autorità Vinca capofila possono essere accolti integralmente oppure no. Nel caso in cui non vengano accolte integralmente le indicazioni contenute nei suddetti pareri, in sede di approvazione del provvedimento di Vinca, l'Autorità Vinca è tenuta ad esprimere le motivazioni del loro eventuale mancato recepimento.
- B - Nel caso in cui l'Autorità Vinca debba acquisire il parere di un altro Ente gestore di siti Natura 2000, questo deve essere rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, al fine di consentire l'espletamento dell'intera istruttoria nei termini previsti. Qualora il parere non venisse inviato entro tale termine, l'Autorità Vinca è autorizzata a procedere, comunque, senza attendere ulteriormente, al fine di poter concludere la procedura di Vinca nei termini stabiliti.

6.7 – Il rapporto tra lo Screening e le altre Autorizzazioni

- A - Lo Screening può costituire un endoprocedimento nell'ambito di procedure autorizzative di Piani o di Programmi soggetti alla VAS o di Progetti soggetti alla VIA o di altre autorizzazioni (es. AUA, Permesso di costruire, Autorizzazione forestale, Nulla-osta di aree protette, Nulla-osta idraulico, ecc.) o di rilascio di concessioni (es. Concessione di aree demaniali, Concessione di derivazioni idriche, ecc.). In tali casi il procedimento autorizzativo primario non può essere concluso senza aver prima acquisito l'esito della procedura di Vinca.

6.8 – Il rapporto tra lo Screening e il Nulla-osta delle Aree protette

- A - L'Ente gestore di un'Area protetta, in caso di Screening, deve tendere ad esprimere l'esito dello Screening, in qualità di Autorità Vinca, congiuntamente al provvedimento di nulla-osta, ove previsto dalla normativa vigente in materia di Aree protette, al fine di semplificare le procedure autorizzative di un P/P/P//A.

6.9 – I rapporti tra Screening-VAS e tra Screening-VIA

- A - Nel caso in cui lo Screening di incidenza costituisca un endoprocedimento della procedura di VIA o di VAS si deve tenere presente che:
- la pubblicazione di tutta la documentazione tecnica (progetto, relazione, disegni, cartografie, documentazione fotografica, ecc., compreso il Format proponente) verrà inserita nello specifico portale VIA/VAS a cura del soggetto pubblico che gestisce la partecipazione del pubblico alla stessa procedura di VAS o di VIA;
 - la tempistica dello Screening dipende da quella del procedimento di VIA o di VAS;
 - l'esito dello Screening deve essere esplicitato dall'Autorità Vinca che verrà recepito integralmente nell'atto di approvazione della VIA o della VAS.

6.10 – Le varianti e le proroghe di un P/P/P//A

- A - In caso di varianti o di proroghe di un P/P/P//A che è già stato sottoposto alla procedura di Screening e che non rientra tra quelli prealutati di cui alla precedente Sezione 5, il soggetto proponente deve presentare un'istanza di verifica all'Autorità Vinca in modo tale che quest'ultima possa valutare se confermare l'esito dello Screening del P/P/P//A approvato in precedenza, o richiedere l'avvio di una nuova procedura di Screening.

6.11 – La tempistica della procedura di Screening

- A - In caso di Screening, l'Autorità Vinca si deve esprimere entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo sospensioni dell'iter per la richiesta di documentazione integrativa.
- B - Non essendo previsto l'istituto del "silenzio-assenso" nella procedura di Vinca, qualora l'Autorità Vinca competente non riuscisse a rispettare i termini indicati per la conclusione della procedura, il soggetto proponente è tenuto, comunque, ad attendere il pronunciamento formale finale prima di procedere all'inizio dei lavori previsti nel P/P/P//A.

6.12 – La validità temporale dello Screening

- A - Il parere di Screening di un P/P/P//A ha, di norma, una validità di 5 anni, ma l'Autorità Vinca ha la facoltà di:
- ridurre tale periodo, nel caso in cui, ad esempio, si sia in presenza di particolare dinamicità delle condizioni ambientali in esame, per i quali si ritiene opportuno che la validità della Vinca abbia una durata minore;
 - ampliare tale periodo, nel caso in cui, ad esempio, il P/P/P//A sia un Piano o un Programma pluriennale di maggiore durata.
- B - Nel caso in cui gli Interventi e le Attività di un P/P/P//A siano ripetitivi nel corso degli anni senza sostanziali modifiche nei modi e nei tempi di esecuzione, è facoltà dell'Autorità Vinca approvare lo Screening specificando che gli Interventi e le Attività valutati possano venire effettuati anche negli anni successivi senza ulteriori istanze di Screening, a condizione che sia esplicitato per quanti anni lo Screening mantiene la sua validità, la quale non potrà, comunque, superare i 5 anni.

6.13 – La valutazione dell'incidenza del P/P/P//A nella fase di Screening

- A - L'Autorità Vinca, in fase di istruttoria, deve valutare le possibili interferenze tra il P/P/P//A e gli habitat e le specie animali e vegetali di interesse comunitario potenzialmente interferiti dal P/P/P//A e presenti nel sito Natura 2000 interessato.

Per determinare se un P/P/P/I/A possa avere incidenze negative significative, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A occorre considerare il rapporto di causa ed effetto.

La significatività dell'incidenza negativa di un P/P/P/I/A sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presenti in un sito Natura 2000 va intesa come la consistenza degli effetti e degli impatti negativi che il P/P/P/I/A può produrre sull'integrità ambientale del sito stesso.

La significatività dell'incidenza è, quindi, in stretta correlazione con la garanzia di mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie animali e vegetali presenti nel sito Natura 2000 e dei suoi obiettivi di conservazione.

Ai fini della valutazione della significatività dell'incidenza di un P/P/P/I/A si devono utilizzare principalmente gli indicatori, i parametri ed i criteri indicati nell'art. 6, paragrafo 4 della suddetta Direttiva comunitaria.

La determinazione riguardo all'entità del P/P/P/I/A non afferisce solo strettamente alla sua tipologia, ma anche alla delicatezza delle aree interessate; infatti, non sempre le opere di limitate dimensioni hanno una modesta incidenza e, al contrario, non sempre le opere di grandi dimensioni determinano un'elevata incidenza.

La significatività dell'incidenza va valutata non dalla certezza di un effetto negativo, ma dalla probabilità di determinazione di importanti incidenze negative derivanti dalla realizzazione del P/P/P/I/A su di un sito Natura 2000 e deve essere interpretata in modo oggettivo.

In sostanza, si ha un'incidenza negativa significativa quando, dagli esiti della valutazione, emerge una perdita o una variazione sfavorevole del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o degli habitat di specie all'interno del sito e in riferimento alla regione biogeografica di appartenenza oppure se viene alterata l'integrità del sito o viene pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito.

B - Per gli habitat di interesse comunitario, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, devono essere valutati i seguenti aspetti:

- il grado di conservazione della struttura che viene valutato mediante la comparazione della struttura della specifica tipologia di habitat con quanto previsto dal Manuale di interpretazione degli habitat (<http://vnr.unipg.it/habitat/>) e con lo stesso tipo di habitat in altri siti Natura 2000 della medesima regione biogeografica; più la struttura dell'habitat si discosta dalla struttura tipo, minore sarà il suo grado di conservazione.
- il grado di conservazione delle funzioni che viene valutato attraverso:
 - a) il mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi;
 - b) le capacità e la possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli.

Per le specie animali e vegetali di interesse comunitario, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, deve essere valutato il seguente aspetto:

- il grado di conservazione degli habitat di specie, che viene valutato attraverso una valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione alle esigenze biologiche della specie; per ciascun habitat di specie vengono verificate e valutate la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni dell'habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata.

INCIDENZA DEL P/P/P/I/A
E' necessario esplicitare se il P/P/P/I/A può o non può generare incidenze negative significative dirette, indirette e/o cumulative
- su habitat di interesse comunitario e/o su habitat di specie su uno o più siti Natura 2000: possibile perdita di superficie, frammentazione, degrado o danneggiamento in termini qualitativi e quantitativi di habitat, con particolare riferimento a quelli prioritari
- su specie animali di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000: possibile perturbazione di specie, con particolare riferimento a quelle prioritarie
- su specie vegetali di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000: possibile perturbazione di specie, con particolare riferimento a quelle prioritarie
- sull'integrità del sito Natura 2000

FATTORI CHE DETERMINANO L'INCIDENZA DEL P/P/P/I/A
L'attuazione del P/P/P/I/A può:
- comportare un ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di conservazione per i quali è stato individuato il sito
- vanificare o ridurre i progressi ottenuti per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione per i quali è stato individuato il sito
- eliminare o ridurre i fattori che contribuiscono a mantenere il sito in uno stato soddisfacente di conservazione
- interferire con l'equilibrio, la distribuzione e la densità degli habitat e delle specie principali che rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito
- provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti e vitali che determinano le funzioni del sito (flussi trofici, siti riproduttivi, ecc.)
- modificare le dinamiche delle relazioni che determinano la funzionalità e la struttura del sito (rapporto suolo-acqua, rapporto animali-habitat, ecc.)
- interferire con le dinamiche naturali degli ecosistemi naturali o seminaturali
- determinare l'interruzione di reti o corridoi ecologici
- determinare la perdita di superfici di habitat (percentuale), sia nei confronti di habitat di interesse comunitario, sia di habitat di specie animali e vegetali di interesse comunitario

- determinare la frammentazione di habitat (temporanea o permanente), sia nei confronti di habitat di interesse comunitario, sia di habitat di specie animali e vegetali di interesse comunitario
- determinare la perturbazione di habitat e specie (temporanea o permanente; livello, tipologia e distanza del disturbo) sia nei confronti di habitat di interesse comunitario, sia di habitat di specie animali e vegetali di interesse comunitario
- determinare la riduzione della densità delle popolazioni animali e vegetali di interesse comunitario (percentuale)
- livello di rarità dell'habitat o della specie animale o vegetale interessata (livello locale, regionale, nazionale, comunitario)
- determinare la riduzione del livello di biodiversità complessiva del sito
- determinare la trasformazione degli elementi naturali (acqua, aria, suolo, ecc.)
- determinare la modifica della struttura e della perdita di funzionalità del sito

ELEMENTI DI INCERTEZZA NELLA VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DEL P/P/P/I/A
- difficoltà nel conoscere l'esistenza di un dato P/P/P/I/A nel momento in cui i soggetti coinvolti appartengono a enti o strutture diverse fra loro
- difficoltà nel definire un ambito fisico entro il quale gli effetti cumulativi di due P/P/P/I/A si possono sommare (es. <i>si possono registrare effetti negativi nei confronti di una specie o un habitat dovuti a piani o progetti ubicati a notevole distanza tra di loro che determinano una sommatoria di fattori negativi insostenibili per quell'habitat o quella specie</i>)
- difficoltà nel definire in modo oggettivo gli impatti potenziali e/o reali di un singolo P/P/P/I/A nei confronti di habitat e specie
- difficoltà nel definire le rispettive misure di mitigazione e/o di compensazione di due P/P/P/I/A che determinano effetti negativi cumulativi sul sito

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DEL P/P/P/I/A
- compatibilità del P/P/P/I/A con gli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 interessato
- presenza delle specie animali e vegetali e i loro habitat, nonché degli habitat di interesse comunitario nel sito Natura 2000 interessato
- stato di conservazione delle specie animali e vegetali e dei loro habitat, nonché degli habitat di interesse comunitario potenzialmente interferiti dal P/P/P/I/A presenti nel sito Natura 2000 interessato
- integrità del sito Natura 2000 interessato
- coerenza delle azioni del P/P/P/I/A con le Misure di conservazione e il Piano di gestione del sito Natura 2000 interessato
- P/P/P/I/A direttamente connesso o necessario alla gestione del sito
- principali fattori di pressione e di minaccia che insistono su habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario
- potenziali interferenze generate dal P/P/P/I/A sul sito Natura 2000 e la loro significatività, sia in fase di realizzazione, che di attuazione, che di manutenzione, che possono essere: • dirette o indirette • a breve termine (1-5 anni) o a lungo termine (oltre 5 anni) • irreversibili (permanenti/durevoli) o reversibili (temporanei) • certe, probabili o improbabili • isolate (che prese singolarmente possono non determinano incidenze negative significative sul sito Natura 2000), o cumulative con altri eventuali P/P/P/I/A che: • siano stati completati • siano stati approvati, ma ancora non completati • siano ancora in fase di approvazione • non siano ancora stati proposti, ma già previsti in uno strumento di pianificazione territoriale
- potenziali fonti di impatto e di interferenza generate dal P/P/P/I/A sul sistema ambientale, devono tenere in particolare considerazione i seguenti parametri: • estensione • durata • intensità • periodicità • frequenza
- livello di significatività delle incidenze negative sul sito Natura 2000
- presenza di sufficienti Condizioni d'Obbligo o precauzioni tali da garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 interessato

MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE DELL'INCIDENZA DEL P/P/P/I/A
--

- calcolo diretto (es. superficie di habitat completamente o parzialmente distrutta o danneggiata)
- calcolo indiretto (es. modelli matematici per la definizione delle modalità di dispersione degli agenti inquinanti, diagrammi di flusso, sistemi logici, ecc.)

In sintesi, l'esito positivo o negativo dello Screening dipende dal fatto se il P/P/P/I/A in esame possa determinare incidenze negative significative nei confronti delle specie animali e vegetali e/o degli habitat di interesse comunitario presenti in uno o più siti della Rete Natura 2000.

- C - L'Autorità Vinca, concluse queste verifiche e valutato in modo oggettivo le informazioni riportate nelle eventuali integrazioni richieste, può procedere alla stesura del parere motivato di competenza, sulla base delle indicazioni fornite o in possesso dell'Autorità Vinca e valutando la significatività dell'incidenza del P/P/P/I/A.

VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DEL P/P/P/I/A
- <u>Nulla</u> (in quanto non genera alcuna interferenza negativa sull'integrità del sito)
- <u>Bassa</u> (incidenza negativa non significativa in quanto già ridotta dalle Condizioni d'Obbligo presentate e può generare lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza)
- <u>Media</u> (incidenza negativa non significativa, in quanto ridotta dalle Condizioni d'Obbligo richieste dall'Autorità Vinca)
- <u>Alta</u> (incidenza negativa significativa e non mitigabile)
- <u>Indefinita</u> (permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una possibile incidenza significativa)

- D - L'Autorità Vinca deve compilare lo specifico Format valutatore (*Allegato 7*) riportando le informazioni di sintesi dell'intera istruttoria di Screening e, cioè, se il P/P/P/I/A, isolatamente o cumulativamente con altri, può produrre effetti, sul sito Natura 2000 interessato, oppure se tali effetti non sono stati considerati significativi e le relative motivazioni.

6.14 – L'esito dello Screening

- A - La procedura dello Screening di un P/P/P/I/A si deve sempre concludere con un atto di approvazione dell'esito finale (parere motivato), vincolante e obbligatorio, da parte dell'Autorità Vinca, anche in caso di esito positivo, in quanto per la procedura di Vinca non è possibile applicare l'istituto del silenzio-assenso.

L'istruttoria dello Screening (*Livello 1*) prevede 3 possibili esiti:

- positivo;
- negativo;
- archiviazione.

- B - Esito positivo: nel caso in cui il P/P/P/I/A in esame sia stato valutato che non determina incidenze negative significative sul sito Natura 2000 interessato, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, in quanto opportunamente modificato dalle C.O. proposte (incidenza negativa nulla, bassa o media, ma ridotta):

- *l'Autorità Vinca esplicita le motivazioni che hanno determinato la decisione finale di accoglimento dell'istanza e conclude positivamente l'iter dello Screening; il P/P/P/I/A può essere approvato e realizzato così come presentato dal soggetto proponente, rispettando le eventuali Condizioni d'Obbligo e le Indicazioni progettuali formalmente proposte, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege.*

- C - Esito negativo: nel caso in cui il P/P/P/I/A in esame sia stato valutato che determina incidenze negative significative sul sito Natura 2000 interessato, in quanto non opportunamente modificato dalle C.O. proposte (incidenza negativa alta e non mitigabile), ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una possibile incidenza significativa:

- *l'Autorità Vinca esplicita le motivazioni che hanno determinato la decisione finale dell'istanza e formalizza il diniego; il P/P/P/I/A non può essere né approvato, né realizzato.*

Al fine di rafforzare il principio di trasparenza dell'azione amministrativa e nell'ottica di ridurre il contenzioso tra cittadini e pubblica amministrazione, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, l'Autorità Vinca è tenuta a comunicare al soggetto proponente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda (*art. 10 bis della Legge n. 241/90*): *Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni).*

Concluso l'iter procedurale della Vinca e notificato l'esito finale, il soggetto proponente, ricevuto l'esito negativo dello Screening da parte dell'Autorità Vinca, potrà decidere se:

- reiterare la propria istanza di valutazione del proprio P/P/P/I/A: a questo punto si avvierà la fase di Valutazione di incidenza appropriata, che costituisce il Livello 2 della procedura di Vinca, previa presentazione anche di uno specifico Studio di incidenza.

- modificare opportunamente il proprio P/P/P/I/A in modo tale da renderlo ambientalmente più sostenibile: a questo punto si avvierà una nuova procedura di Screening di incidenza.
- rinunciare definitivamente a presentare il proprio P/P/P/I/A, nonché a realizzarlo.

D - Archiviazione: nel caso in cui il soggetto proponente non abbia inviato, entro 30 giorni, la documentazione integrativa richiesta dall'Autorità Vinca:

- *l'Autorità Vinca esplicita le motivazioni che hanno determinato la decisione finale di archiviazione dell'istanza ed il P/P/P/I/A non può essere né approvato, né realizzato.*

6.15 – Le comunicazioni

- A - L'Autorità Vinca, terminata la procedura di Screening, invia l'esito dello Screening, positivo o negativo, compresa l'eventuale archiviazione, all'Ente competente per l'approvazione del P/P/P/I/A e/o al soggetto proponente e, inoltre, lo rende pubblico inserendolo nel sistema informativo regionale (Portale Vinca), entro 10 giorni lavorativi dalla sua approvazione.
- B - Le precauzioni proposte dal soggetto proponente nel P/P/P/I/A, ivi comprese le Condizioni d'Obbligo proposte, finalizzate a ridurre il più possibile l'incidenza del P/P/P/I/A sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000 interessato, sono obbligatorie e vincolanti per il soggetto proponente, mentre l'Ente competente all'approvazione del P/P/P/I/A è tenuto ad inserirle integralmente nel relativo atto di approvazione, esplicitando l'esito dello Screening, in quanto il parere motivato è obbligatorio e vincolante.

Sezione 7

La procedura della Valutazione di incidenza appropriata (Livello 2)

7.1 – Le finalità della procedura della Valutazione di incidenza appropriata di un P/P/P//A (Livello 2)

A - Il Livello 2 della Vinca è normato dall'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva comunitaria Habitat e dall'art. 5, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.

La funzione della Valutazione di incidenza appropriata è quella di accertare se un P/P/P//A possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione specifici del sito.

Tale valutazione è costituita dai seguenti principali aspetti:

- determinare se il P/P/P//A, sia isolatamente, sia congiuntamente con altri P/P/P//A, può incidere in maniera negativa sul sito Natura 2000;
- valutare la possibile significatività di eventuali effetti negativi sul sito Natura 2000;
- prevedere eventuali misure di mitigazione;
- garantire la partecipazione del pubblico alla procedura di Vinca.

B - L'Autorità Vinca competente deve decidere in merito all'effettiva incidenza del P/P/P//A sul sito Natura 2000 sulla base delle proprie conoscenze del sito Natura 2000, sulle caratteristiche del P/P/P//A presentato e sulla base di uno specifico Studio di incidenza predisposto da parte del soggetto proponente il P/P/P//A.

7.2 – L'avvio della procedura della Valutazione di incidenza appropriata

A - Il soggetto proponente di un P/P/P//A che deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione di incidenza appropriata (Livello 2 della procedura di Vinca) in quanto l'esito dello Screening è stato negativo, invia l'istanza di Valutazione di incidenza appropriata per il tramite dell'Ente competente all'approvazione del P/P/P//A, o direttamente all'Autorità Vinca nel caso in cui la Vinca non costituisca un endoprocedimento di una procedura autorizzativa ordinaria, allegando anche lo specifico Format proponente (*Allegato 6*), la documentazione del P/P/P//A che descrive in modo esaustivo e dettagliato il P/P/P//A che intende realizzare, nonché lo Studio di incidenza che illustra le possibili interferenze con il sito Natura 2000 interessato.

B - Al momento della pubblicazione del P/P/P//A nel sito dell'Autorità Vinca e nel Portale Vinca ha inizio il procedimento di Valutazione di incidenza appropriata (*Allegato 5*).

7.3 – Le modalità di partecipazione del pubblico nella procedura di Valutazione di incidenza appropriata

A - Al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione del pubblico alla procedura di Vinca, per i P/P/P//A sottoposti alla procedura di Valutazione di incidenza appropriata, ma non ricompresi all'interno delle procedure di VIA o VAS, l'Autorità Vinca è tenuta alla tempestiva pubblicazione, entro 10 giorni lavorativi dalla sua presentazione, nel suo sito web o nel sistema informativo regionale (Portale Vinca), dell'avvio del procedimento e della relativa documentazione tecnica pervenuta (progetto, relazione, disegni, cartografie, documentazione fotografica, ecc.), sia il Format proponente (evitando di pubblicare i dati sensibili ai sensi della normativa della privacy), sia lo Studio di incidenza. Per i P/P/P//A sottoposti alla procedura di Valutazione di incidenza appropriata ricompresi all'interno delle procedure di VIA o VAS, la pubblicazione di tutta la documentazione tecnica (progetto, relazione, disegni, cartografie, documentazione fotografica, ecc., compreso il Format proponente) verrà inserita nello specifico portale VIA/VAS a cura del soggetto pubblico che gestisce la partecipazione del pubblico alla stessa procedura di VIA o di VAS. In tali casi l'Autorità Vinca è, comunque, tenuta a indicare nel suo sito web o nello specifico nel sistema informativo regionale (Portale Vinca) l'avvio del procedimento rimandando all'indirizzo del portale VIA/VAS la consultazione di tutta la documentazione pervenuta.

B - L'Autorità Vinca è tenuta alla pubblicazione, con le modalità e i tempi di cui al precedente punto A, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta di P/P/P//A da valutare, in modo tale da garantire a chiunque la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa. Il termine di presentazione delle osservazioni è di 30 giorni a decorrere dal momento di pubblicazione della relativa documentazione sul sito web dell'Autorità Vinca o nel sistema informativo regionale (Portale Vinca); nel caso in cui il P/P/P//A sia, nel contempo, sottoposto alla procedura di VIA o di VAS, il termine delle osservazioni è quello definito in tali procedure, in quanto la Vinca costituisce un endoprocedimento della VIA o della VAS. Nel caso in cui l'Autorità Vinca richieda integrazioni o venga modificata in modo sostanziale la proposta di P/P/P//A, i 30 giorni decorrono nuovamente dal momento in cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico.

C - In fase istruttoria, l'Autorità Vinca è tenuta, quindi, a pubblicare nel suo sito web o nel sistema informativo regionale (Portale Vinca), entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione o dall'approvazione dell'esito finale, la specifica documentazione.

DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE NEL PORTALE VINCA	
-	P/P/P//A
-	studio di incidenza

- format proponente
- eventuali pareri pervenuti
- eventuali osservazioni pervenute
- atto di approvazione dell'esito finale (parere motivato) della Valutazione di incidenza appropriata

- D - Per quanto concerne il diritto di accesso agli atti e accesso alla giustizia, per gli esiti delle Valutazione di incidenza appropriate espressi dalle Autorità Vinca, la normativa italiana garantisce, oltre all'accesso agli atti e alle informazioni ai sensi della Legge n. 241/90 e del D.lgs. n. 33/13 e ss.mm.ii., anche l'accesso alla giustizia da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 349/86 che, sulla base di quanto disposto dall'art. 18, comma 5 della medesima legge, hanno la possibilità di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di eventuali atti illegittimi.

7.4 – Lo Studio di incidenza

- A – Lo Studio di incidenza si deve presentare solo in caso di Valutazione di incidenza appropriata e non in caso di Screening di incidenza.

- B - Lo Studio di incidenza deve essere predisposto dal soggetto proponente il P/P/P/I/A e deve contenere le informazioni relative alla localizzazione ed alle caratteristiche del P/P/P/I/A, nonché la stima delle potenziali interferenze positive o negative in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000.

- C - Lo Studio di incidenza di un P/P/P/I/A deve contenere le informazioni utili per consentire la valutazione dell'eventuale incidenza negativa, fornendo le informazioni di cui la precedente paragrafo dello Screening (*Par. 6.13*).

In particolare, deve contenere:

1 - La descrizione tecnica del P/P/P/I/A (*Allegato 2*).

Per i Piani o i Programmi la descrizione deve essere rivolta essenzialmente alla trattazione delle strategie, degli obiettivi e delle azioni previsti in relazione alle aree ove si applicano, in rapporto alla pianificazione e/o programmazione, alle previsioni precedentemente in essere e al loro periodo di validità e durata; inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del Piano o del Programma sono necessari ulteriori P/P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

Per i Progetti e gli Interventi la descrizione deve, invece, incentrarsi sull'analisi delle loro finalità in relazione alle aree direttamente interessate, tenendo conto del consumo di suolo e delle risorse naturali, delle caratteristiche dimensionali, del cronoprogramma dei lavori, delle infrastrutture da utilizzare durante il cantiere e deve, inoltre, contenere una descrizione di tutte le precauzioni adottate al fine di evitare possibili impatti sull'ambiente, come ad esempio le iniziative volte alla riduzione del verificarsi di incidenti ambientali rilevanti o più semplicemente le misure di gestione del cantiere volte a ridurre al minimo le interferenze con il territorio o le specie.

Per le Attività, in genere legate allo svolgimento di eventi e manifestazioni (gare sportive, concerti, riprese cinematografiche, ecc.), nella descrizione, oltre alle finalità dell'evento e alla stima del carico antropico previsto, devono essere analizzati diversi fattori quali: l'occupazione temporanea di suolo, il rumore prodotto, la necessità di realizzare infrastrutture permanenti o temporanee, la produzione di rifiuti o reflui, ecc.

Per i Progetti, gli Interventi e le Attività, inoltre, deve essere specificato se per la loro efficacia o operatività sono necessari ulteriori P/P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

2 – Le informazioni e i dati inerenti al sito Natura 2000 interessato dal P/P/P/I/A (*Allegato 3*).

3 - Le motivazioni del P/P/P/I/A.

MOTIVAZIONI DEL P/P/P/I/A
- finalità del P/P/P/I/A
- inquadramento del P/P/P/I/A negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti
- livello di interesse (locale, provinciale, regionale, nazionale o comunitario)
- tipologia di interesse (privato, pubblico, con motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica)
- indicazione di eventuali esigenze di realizzazione del P/P/P/I/A connesse alla salute dell'uomo, alla sicurezza pubblica o di primaria importanza per l'ambiente
- piano soggetto a VALSAT o progetto soggetto a VIA

4 - L'analisi delle possibili incidenze sul sito Natura 2000 interessato dal P/P/P/I/A (*Par. 6.13*) (*Allegato 4*).

Tale analisi deve essere accompagnata da una quantificazione delle incidenze per ogni habitat, habitat di specie e specie animali e vegetali interferiti, utilizzando specifici indicatori (*Figura n. 2*).

Le metodologie utilizzate per la stima degli effetti devono essere espresse e documentate, anche qualora si utilizzino metodi soggettivi di previsione (es. "giudizio esperto").

I dati relativi agli areali delle specie e degli habitat di interesse comunitario che potenzialmente potranno subire incidenze legate all'attuazione del P/P/P/I/A in esame dovranno essere prodotti in formato vettoriale specificando il sistema di riferimento geografico utilizzato.

L'analisi di cui sopra deve potersi concludere con una stima delle alterazioni sull'integrità del sito Natura 2000 interessato dal P/P/P/I/A che tenga conto anche delle modalità del verificarsi delle diverse incidenze generate

dall'insieme degli effetti (cumulo, diretti e/o indiretti, a breve/lungo termine, alla fase di cantiere/funzionamento/dismissione, ecc.).

E' necessario compilare una tabella riassuntiva sull'esito delle valutazioni svolte in merito alla significatività delle interferenze, con o senza l'individuazione di misure di mitigazione (*Figura n. 3*).

5 - L'individuazione e la descrizione delle eventuali soluzioni alternative (nel caso in cui si debba attivare il Livello 3).

6 - L'individuazione e la descrizione delle eventuali misure di mitigazione proposte (*Par. 7.5*).

7 - L'individuazione e la descrizione delle eventuali misure di compensazione (nel caso in cui si debba attivare il Livello 3) (*Par. 8.4*).

8 - La bibliografia e la sitografia consultata per l'elaborazione dello Studio di incidenza.

Nello Studio di incidenza devono essere indicati:

- l'origine, le caratteristiche principali e il livello di completezza delle informazioni utilizzate, evidenziando eventuali lacune e incertezze nella raccolta ed elaborazione dei dati.
- i principali studi, le pubblicazioni scientifiche e divulgative e le banche-dati utilizzate per le analisi dei contenuti naturalistici e per l'analisi dell'incidenza.
- gli Enti eventualmente consultati.

Nel caso in cui alcuni dati siano già disponibili presso l'Autorità Vinca è sufficiente richiamare il sito web dove questi dati sono consultabili.

D – Nel caso in cui la documentazione integrativa richiesta dall'Autorità Vinca, comprese le eventuali soluzioni alternative adottate, comportino modifiche sostanziali del P/P/P/I/A, si renderà necessario procedere ad un aggiornamento dello stesso Studio di incidenza.

E - Lo Studio di incidenza deve essere caratterizzato da completezza, esaustività e oggettività delle analisi esperite perché non è consentito sottostimare alcune tipologie di incidenza, oppure tralasciare taluni approfondimenti su habitat, specie o habitat di specie presenti, potenzialmente interferiti dal P/P/P/I/A, poiché ciò potrebbe condurre a raggiungere conclusioni non oggettive dello Studio di incidenza.

Gli eventuali rilievi di campo per l'approfondimento della presenza di specie faunistiche e floristiche oltre che degli habitat devono essere realizzati in periodi coerenti rispetto all'ecologia delle singole specie.

Le Autorità Vinca hanno la facoltà di individuare, sulla base delle loro conoscenze dei siti Natura 2000, calendari e periodi idonei per l'effettuazione di rilievi, analisi e monitoraggi di campo delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nei diversi siti.

Trattandosi di dati di tipo ambientale, nello Studio di incidenza deve essere inserita la previsione che consente all'Autorità Vinca la diffusione, la comunicazione e la pubblicazione dei contenuti e delle risultanze degli studi con qualsiasi modalità, accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore; sarà cura dell'Autorità Vinca rendere accessibili tali dati in ottemperanza al D.lgs. n. 33/13 e ss.mm.ii. sulla trasparenza.

F - Lo Studio di incidenza deve essere redatto da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico, ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito Natura 2000 è stato individuato.

L'estensore dello Studio di incidenza deve essere in grado di esporre in modo adeguato le argomentazioni necessarie, dimostrando di conoscere le componenti ambientali oggetto di tutela, le caratteristiche del sito, con riferimento ai contenuti dello Standard Data Form Natura 2000 e degli obiettivi di conservazione del sito e di poter valutare le eventuali interferenze che il P/P/P/I/A può determinare sull'integrità del sito stesso, anche con riferimento a quegli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche così come riportato dall'art. 10 della Direttiva comunitaria Habitat.

Quando necessario, lo Studio di incidenza dovrà essere redatto da un gruppo interdisciplinare che coinvolga figure con competenza ed esperienza specifica e documentata nelle diverse specializzazioni in campo ambientale.

Perdita di superficie di habitat/habitat di specie per effetti:					ettari tot. Habitat SDF*		Sintesi	
Diretti			ettari interferiti		incidenza %**		Ettari totali interferiti permanentemente	
Indiretti			ettari interferiti		incidenza %**		incidenza %**	
A breve termine			ettari interferiti		incidenza %**		Ettari totali interferiti temporaneamente	
A lungo termine			ettari interferiti		incidenza %**		incidenza %**	
Permanente/irreversibile			ettari interferiti		incidenza %**			
Legati alla fase di :								
Cantiere			ettari interferiti		incidenza %**		Ettari totali interferiti	
Esercizio			ettari interferiti		incidenza %**		incidenza %**	
Dismissione			ettari interferiti		incidenza %**			
Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie:			Si No	Descrivere: _____			ettari tot. Habitat OdC***	
			ettari interferiti		incidenza %**		incidenza %****	

Frammentazione di habitat/habitat di specie per effetti:					Descrivere:			
Diretti		Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat(habitat di specie):						
Indiretti								
A breve termine								
A lungo termine								
Permanente/irreversibile								
Legati alla fase di :								
Cantiere								
Esercizio								
Dismissione								

Perturbazione di specie per effetti:					n. individui/coppie/nidi nel sito SDF*		Sintesi	
Specificare se: Individui - Coppie - Nidi:								
Diretti			n. individui/coppie/nidi interferiti		incidenza %**		N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti permanentemente	
Indiretti			n. individui/coppie/nidi interferiti		incidenza %**		incidenza %**	
A breve termine			n. individui/coppie/nidi interferiti		incidenza %**		N.tot. individui/coppie/nidi interferiti temporaneamente	
A lungo termine			n. individui/coppie/nidi interferiti		incidenza %**		incidenza %**	
Permanente/irreversibile			n. individui/coppie/nidi interferiti		incidenza %**			
Legati alla fase di :								
Cantiere			n. individui/coppie/nidi interferiti		incidenza %**		N.tot. Individui/coppie/nidi interferiti	
Esercizio			n. individui/coppie/nidi interferiti		incidenza %**		incidenza %**	
Dismissione			n. individui/coppie/nidi interferiti		incidenza %**			
Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine delle specie:			Si No	Descrivere: _____			n. individui/coppie/nidi nel sito OdC***	
							incidenza %****	

Effetti sull'integrità del sito/i Natura 2000					Descrivere in che modo viene perturbata l'integrità del sito/i Natura 2000:			
Diretti		Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dell'integrità del sito/i Natura 2000:						
Indiretti								
A breve termine								
A lungo termine								
Permanente/irreversibile								
Legati alla fase di :								
Cantiere								
Esercizio								
Dismissione								

* Superficie habitat riportato o Numero di Individui/coppie/nidi riportati sull'ultimo aggiornamento dello Standard Data Form (SDF)							
** Rapporto tra superficie di habitat interferita o numero totale di individui/coppie/nidi perturbati rispetto al valore riportato su SDF							
*** Superficie di habitat o numero di Individui/coppie/nidi previsti dallo specifico Obiettivi di Conservazione (OdC) da raggiungere individuato (se disponibile)							
**** Rapporto tra superficie di habitat interferita o numero totale di individui/coppie/nidi perturbati rispetto al valore individuato negli OdC							

Figura n. 2: Quantificazione delle incidenze del P/P/P/I/A.

Tabella riassuntiva sulla significatività delle incidenze					
Elementi rappresentati nello Standard Data Forma del Sito Natura 2000 IT	Descrizione sintetica tipologia di interferenza	Descrizione di eventuali effetti cumulativi generati da altri P/P/I/A	Significatività dell'incidenza	Descrizione eventuale mitigazione adottata	Significatività dell'incidenza dopo l'attuazione delle misure di mitigazione
Habitat di interesse comunitario					
Specie di interesse comunitario					
Habitat di specie					
Altri elementi naturali importanti per l'integrità del sito Natura 2000					

Figura n. 3 – Tabella riassuntiva del livello di significatività delle incidenze.

7.5 – Le misure di mitigazione

- A - Le misure di mitigazione sono misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un P/P/P/I/A, durante o dopo la sua realizzazione.
Ne costituiscono parte integrante e devono ridurre le interferenze negative generate dal P/P/P/I/A nel sito Natura 2000, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.
L'individuazione delle misure di mitigazione deve essere riferita a ciascun fattore di alterazione che implica incidenze negative significative.
Ogni misura di mitigazione proposta deve basarsi su principi scientifici che ne garantiscono l'efficacia.
- B - Al fine di ridurre le incidenze negative del suo P/P/P/I/A sul sito Natura 2000 interessato, il soggetto proponente un P/P/P/I/A, prima di sottoporlo alla procedura di Valutazione di incidenza appropriata e qualora lo ritenga opportuno, può individuare le misure di mitigazione più idonee e opportune, in funzione sia della tipologia del sito Natura 2000 interessato, sia della tipologia di P/P/P/I/A proposto, ed inserirle formalmente nel proprio P/P/P/I/A, assumendosi la responsabilità della loro piena realizzazione e rispetto e ne deve dichiarare l'osservanza.
- C - La descrizione delle singole misure di mitigazione deve chiarire dettagliatamente in che modo queste annulleranno o ridurranno gli effetti negativi del P/P/P/I/A che sono stati identificati, definendo le condizioni e i valori di riferimento da conseguire per mantenere l'effetto negativo al di sotto della soglia di significatività.

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE
- responsabile dell'attuazione (soggetto proponente il P/P/P/I/A)
- fattori di disturbo e/o di interferenza coinvolti e la definizione dei parametri che caratterizzano gli effetti a seguito delle misure di mitigazione proposte
- estensione degli habitat e/o degli habitat di specie di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione a livello di ciascun sito Natura 2000 interessato
- consistenza delle popolazioni delle specie animali e vegetali coinvolte e il loro grado di conservazione a livello di ciascun sito Natura 2000 interessato
- valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie, da raggiungere a seguito dell'attuazione delle misure di mitigazione
- modalità e durata della gestione delle aree in cui si attuano le misure di mitigazione
- scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al P/P/P/I/A
- programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia delle misure di mitigazione
- modalità di finanziamento
- fattibilità tecnico-scientifica ed efficacia
- modalità di attuazione
- modalità di verifica e di controllo sull'attuazione delle misure di mitigazione
- probabilità di esito positivo delle misure di mitigazione

- D - Le misure di mitigazione in grado di ridurre le interferenze su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie, possono essere molto varie tra loro.

TIPOLOGIE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE
- limitazioni temporali (es. <i>divieto di esecuzione dei lavori o di utilizzo dell'opera durante il periodo riproduttivo di una o più specie</i>)
- limitazioni spaziali (es. <i>divieto di accesso o di esecuzione dei lavori in una certa area in quanto molto delicata dal punto di vista ecologico, come i siti di riproduzione di specie animali e vegetali</i>)
- limitazioni nell'ubicazione e nella gestione del cantiere e nell'uso di tipologie di mezzi meccanici e di attrezzature (es. <i>obbligo di impiego di un determinato macchinario, poiché l'utilizzo di un mezzo rispetto ad un altro può comportare una diversa modalità di cantierizzazione delle opere con conseguente diverso impatto ambientale</i>)
- modifiche alle tipologie costruttive di un'opera (es. <i>sostituzione di opere di consolidamento dei versanti in calcestruzzo con opere di ingegneria naturalistica</i>)
- modifiche alle modalità di intervento (es. <i>non abbattimento di esemplari arborei di certe dimensioni o di certe specie</i>)
- inserimento di ulteriori opere di mitigazione ambientale (es. <i>realizzazione di barriere antirumore</i>)
- gestione dell'area interessata secondo criteri e prescrizioni definite (es. <i>predispensione di aree per l'alimentazione o la riproduzione della fauna</i>)
- realizzazione di interventi di miglioramento ambientale (es. <i>messa a dimora di siepi arboreo-arbustive perimetrali con specie autoctone</i>)
- smantellamento delle opere esistenti in disuso (es. <i>eliminazione di una linea elettrica o di una seggiovia non più funzionante</i>) o delle nuove opere una volta cessato il loro utilizzo
- ripristino di aree degradate (es. <i>ripristino del manto erboso nelle aree interessate da lavori di escavazione o di cantiere</i>) o dell'area in oggetto, una volta cessato il loro utilizzo

- E - Le misure di mitigazione devono avere determinate caratteristiche.

CARATTERISTICHE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE
- previste nel P/P/P/I/A o prescritte dall'Autorità Vinca
- quantificate
- garantite nella loro realizzazione
- definite nella tempistica della loro realizzazione
- definite le modalità, sia tecniche che economiche, per il loro monitoraggio, al fine di porre rimedio nel caso in cui le misure non dovessero dare l'esito atteso

- F - Le misure di mitigazione utilizzate nelle procedure di VIA non sono sempre configurabili come misure idonee nell'ottica della procedura di Vinca in quanto le mitigazioni in ottica VIA possono fare riferimento anche ad eventuali misure non strettamente riconducibili agli effetti generati dal P/P/P/I/A, quali: provvedimenti di carattere gestionale, mitigazioni di natura sociale ed economica, interventi di ottimizzazione dell'inserimento paesaggistico, interventi tesi a riequilibrare eventuali impatti indotti sull'ambiente, ma queste mitigazioni non sempre sono relazionati alla coerenza della gestione della Rete Natura 2000.
- Le misure di mitigazione delle Vinca devono, invece, avere la finalità di ridurre le interferenze su habitat, habitat di specie e specie animali e vegetali di interesse comunitario, garantendo che non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e il contenimento degli effetti negativi sull'integrità del sito Natura 2000 al di sotto della soglia di significatività.

- G - Nel caso in cui la stima dell'incidenza delle fonti di impatto si sia basata su stime soggettive e non da parametri quantitativi certi e sia stata, comunque, valutata non significativa dall'Autorità Vinca, la conseguente approvazione potrà contenere la prescrizione che obbliga il soggetto proponente allo svolgimento di un programma di monitoraggio, da concordare con l'Autorità Vinca, con la funzione di verificare, con successivi rilievi, gli effetti del P/P/P/I/A sul sito Natura 2000 e, se del caso, prescrivere ulteriori misure correttive.
Si precisa che il metodo del monitoraggio ex-post non deve essere utilizzato come strumento per la verifica degli effetti degli impatti negativi significativi già ritenuti probabili in sede di Vinca.
- H - L'Autorità Vinca può accettare le eventuali misure di mitigazione presentate dal soggetto proponente, rifiutarle e/o chiederne modifiche ed integrazioni.
Qualora le misure di mitigazione previste nel P/P/P/I/A, o nelle sue integrazioni, siano ritenute insufficienti dall'Autorità Vinca, nell'esito della Valutazione di incidenza appropriata, possono essere definite ulteriori misure di mitigazione, sotto forma di prescrizioni.
Le prescrizioni si possono riferire sia alla fase di realizzazione, che di gestione, che di manutenzione del P/P/P/I/A.
- I - Qualora le misure di mitigazione siano valutate sufficienti a mitigare gli impatti, diventano parte integrante delle specifiche del P/P/P/I/A, come pure le eventuali prescrizioni.
In caso di esito di incidenza negativa significativa ciò comporta un esito negativo del Livello 2 della Valutazione di incidenza appropriata.
- L - Le misure di mitigazione possono essere considerate congrue solo se non si configurano come misure di compensazione tese a bilanciare un'incidenza significativa non mitigabile, in quanto la loro individuazione compete al successivo Livello 3 della Valutazione di incidenza appropriata.
Ne consegue che, qualora nonostante l'individuazione delle misure di mitigazione, permanga un'incidenza negativa significativa (Alta), e sia intenzione del soggetto proponente di realizzare comunque il P/P/P/I/A, occorre avviare il successivo Livello 3 della Vinca.

7.6 – La documentazione integrativa

- A - L'Autorità Vinca, qualora ritenga che la documentazione del P/P/P/I/A, compreso lo Studio di incidenza, sia carente e/o incompleta, può richiedere al soggetto proponente delle integrazioni alla documentazione presentata.
- B - Qualora, durante la fase istruttoria di Valutazione di incidenza appropriata, l'Autorità Vinca rilevi una carenza nelle misure di mitigazione indicate dal soggetto proponente nel suo P/P/P/I/A in quanto poco coerenti e inadeguate, può richiederne formalmente l'integrazione con ulteriori misure di mitigazione o richiederne la modifica di quelle proposte, sia nelle tipologie che nelle quantità indicate.
- C - Durante la fase di istruttoria è possibile richiedere, di norma, una sola volta, precisazioni, chiarimenti e integrazioni in relazione ai contenuti della documentazione allegata all'istanza; ciò non esclude la possibilità di richiedere ulteriori misure di mitigazione.
- D - Nel caso in cui vengano richieste formalmente integrazioni o modifiche sostanziali del P/P/P/I/A, ciò comporta una **sospensione** dei termini del procedimento di Valutazione di incidenza appropriata che decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste da parte dell'Autorità Vinca.
- E - Trascorsi 30 giorni dalla richiesta al soggetto proponente della documentazione integrativa senza che l'Autorità Vinca abbia ricevuto quanto richiesto, la procedura di Valutazione di incidenza appropriata viene conclusa negativamente e l'istanza verrà archiviata per improcedibilità determinata dal mancato riscontro alla richiesta di integrazione dell'Autorità Vinca o da carenze nei contenuti di merito.
Qualora i dati richiesti dall'Autorità Vinca richiedano un periodo di elaborazione superiore ai 30 giorni, l'Autorità Vinca potrà concedere un periodo di tempo di **sospensione** dei termini superiore, senza che ciò comporti la decadenza della procedura di Vinca.

7.7 – I pareri delle Autorità Vinca

- A - Tutti i pareri obbligatori e non vincolanti rilasciati dagli Enti gestori dei siti Natura 2000 a seguito della richiesta avanzata dall'Autorità Vinca possono essere accolti integralmente oppure no.
Nel caso in cui non vengano accolte integralmente le indicazioni contenute nei suddetti pareri, in sede di approvazione del provvedimento di Vinca, l'Autorità Vinca è tenuta ad esprimere le motivazioni del loro eventuale mancato recepimento.
- B - Nel caso in cui l'Autorità Vinca debba acquisire il parere di un altro Ente gestore di siti Natura 2000, questo deve essere rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, al fine di consentire l'espletamento dell'intera istruttoria nei termini previsti.
Qualora il parere non venisse inviato entro tale termine, l'Autorità Vinca è autorizzata a procedere, comunque, senza attendere ulteriormente, al fine di poter concludere la procedura di Vinca nei termini stabiliti.

7.8 – Il rapporto tra la Valutazione di incidenza appropriata e le altre Autorizzazioni

- A - La Valutazione di incidenza appropriata può costituire un endoprocedimento nell'ambito di procedure autorizzative di Piani o di Programmi soggetti alla VAS o di Progetti soggetti alla VIA o di altre autorizzazioni (es. AUA, Permesso di costruire, Autorizzazione forestale, Nulla-osta di aree protette, Nulla-osta idraulico, ecc.) o di rilascio di concessioni (es. Concessione di aree demaniali, Concessione di derivazioni idriche, ecc.).

In tali casi il procedimento autorizzativo primario non può essere concluso senza aver prima acquisito l'esito della procedura di Vinca.

7.9 – Il rapporto tra la Valutazione di incidenza appropriata e il Nulla-osta delle Aree protette

- A - L'Ente gestore di un'Area protetta, in caso di Valutazione di incidenza appropriata, deve tendere ad esprimere l'esito della Valutazione di incidenza appropriata, in qualità di Autorità Vinca, congiuntamente al provvedimento di nulla-osta, ove previsto dalla normativa vigente in materia di Aree protette, al fine di semplificare le procedure autorizzative di un P/P/P/I/A.

7.10 – I rapporti tra Valutazione di incidenza appropriata-VAS e tra Valutazione di incidenza appropriata-VIA

- A - Nel caso in cui la Valutazione di incidenza appropriata costituisca un endoprocedimento della procedura di VIA o di VAS:
- la pubblicazione di tutta la documentazione tecnica (progetto, relazione, disegni, cartografie, documentazione fotografica, ecc., compreso il Format proponente) verrà inserita nello specifico portale VIA/VAS a cura del soggetto pubblico che gestisce la partecipazione del pubblico alla stessa procedura di VAS o di VIA;
 - il soggetto proponente del P/P/P/I/A dovrà, altresì, allegare all'istanza anche lo specifico Studio di incidenza che deve essere ben individuabile rispetto al Rapporto ambientale o allo Studio di impatto ambientale;
 - la tempistica della Valutazione di incidenza appropriata dipende da quella del procedimento di VIA o di VAS;
 - l'esito della Valutazione di incidenza appropriata deve essere esplicitato dall'Autorità Vinca che verrà recepito integralmente nell'atto di approvazione della VIA o della VAS.

7.11 – Le varianti e le proroghe di un P/P/P/I/A

- A - In caso di varianti o di proroghe di un P/P/P/I/A che è già stato sottoposto alla procedura di Valutazione di incidenza appropriata, il soggetto proponente deve presentare un'istanza di verifica all'Autorità Vinca in modo tale che quest'ultima possa valutare se confermare l'esito della Valutazione di incidenza appropriata del P/P/P/I/A approvata in precedenza o richiedere l'avvio di una nuova procedura di Screening o di Valutazione di incidenza appropriata.

7.12 – La tempistica della procedura di Valutazione di incidenza appropriata

- A - In caso di Valutazione di incidenza appropriata, l'Autorità Vinca si deve esprimere entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'istanza sul sito dell'Autorità Vinca, salvo sospensioni dell'iter per la richiesta di documentazione integrativa (*Allegato 5*).
- B - Non essendo previsto l'istituto del "silenzio-assenso" nella procedura di Vinca, qualora l'Autorità Vinca competente non riuscisse a rispettare i termini indicati per la conclusione della procedura, il soggetto proponente è tenuto, comunque, ad attendere il pronunciamento formale finale prima di procedere all'inizio dei lavori previsti nel P/P/P/I/A.

7.13 – La validità temporale della Valutazione di incidenza appropriata

- A - Il parere della Valutazione di incidenza appropriata di un P/P/P/I/A ha, di norma, una validità di 5 anni, ma l'Autorità Vinca ha la facoltà di:
- ridurre tale periodo, nel caso in cui, ad esempio, si sia in presenza di particolare dinamicità delle condizioni ambientali in esame per i quali si ritiene opportuno che la validità della Vinca abbia una durata minore;
 - ampliare tale periodo, nel caso in cui, ad esempio, il P/P/P/I/A sia un Piano o un Programma pluriennale di maggiore durata.
- B - Nel caso in cui gli Interventi e le Attività di un P/P/P/I/A siano ripetitivi nel corso degli anni senza sostanziali modifiche nei modi e nei tempi di esecuzione, è facoltà dell'Autorità Vinca approvare la Valutazione di incidenza appropriata specificando che gli Interventi e le Attività valutati possono essere effettuati anche negli anni successivi senza ulteriori istanze di Screening o di Valutazione di incidenza appropriata, a condizione che sia esplicitato per quanti anni la Valutazione di incidenza appropriata mantiene la sua validità, la quale non potrà, comunque, superare i 5 anni.

7.14 – La valutazione di incidenza del P/P/P/I/A nella fase di Valutazione di incidenza appropriata

- A - L'Autorità Vinca, in fase di istruttoria, deve valutare le possibili interferenze tra il P/P/P/I/A e gli habitat e le specie animali e vegetali di interesse comunitario potenzialmente interferiti e presenti nel sito Natura 2000 interessato.

ANALISI DELLO STUDIO DI INCIDENZA
- completezza dello Studio di incidenza
- necessità di richiedere integrazioni, a seguito di eventuali carenze riscontrate e sulla base delle eventuali osservazioni pervenute
- completezza e coerenza delle integrazioni inviate da parte del soggetto proponente
- coerenza delle informazioni riportate per il sito Natura 2000 rispetto alle informazioni già in possesso del Valutatore
- coerenza e riproducibilità dei metodi e degli indicatori usati per la valutazione del grado di significatività delle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario
- coerenza della valutazione condotta sugli impatti cumulativi in merito ad ulteriori P/P/P/I/A in fase di autorizzazione/valutazione
- coerenza della stima dell'incidenza riportata su habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario rispetto ai dati, agli indicatori e alle informazioni fornite
- coerenza sul mantenimento dell'integrità del sito Natura 2000
- validità ed efficacia delle misure di mitigazione proposte ed eventuale integrazione delle stesse

- coerenza delle conclusioni riportate nello Studio di incidenza rispetto alle indicazioni ed alle informazioni fornite nello stesso.

- B - Per poter effettuare la Valutazione di incidenza appropriata di un P/P/P/I/A è necessario seguire la metodologia già indicata nel paragrafo dello Screening (*Par. 6.13*).
In sintesi, l'esito positivo o negativo della Valutazione di incidenza appropriata dipende dal fatto se il P/P/P/I/A in esame possa determinare incidenze negative significative nei confronti delle specie animali e vegetali e/o degli habitat di interesse comunitario presenti in uno o più siti della Rete Natura 2000.
- C - L'Autorità Vinca, concluse queste verifiche e valutato in modo oggettivo le informazioni riportate nello Studio di incidenza e nelle eventuali integrazioni richieste, può procedere alla stesura del parere motivato di competenza, sulla base delle indicazioni fornite o in possesso dell'Autorità Vinca e valutando la significatività dell'incidenza del P/P/P/I/A.
- D - L'Autorità Vinca deve compilare lo specifico Format valutatore (*Allegato 7*) riportando le informazioni di sintesi dell'intera istruttoria di Valutazione di incidenza appropriata e, cioè, se il P/P/P/I/A, isolatamente o cumulativamente con altri, può produrre effetti, sul sito Natura 2000 interessato, oppure se tali effetti non sono stati considerati significativi e le relative motivazioni.

7.15 – L'esito della Valutazione di incidenza appropriata

- A - La procedura della Valutazione di incidenza appropriata si deve sempre concludere con un atto di approvazione dell'esito finale (parere motivato), vincolante e obbligatorio, da parte dell'Autorità Vinca, anche in caso di esito positivo, in quanto per la procedura di Vinca non è possibile applicare l'istituto del silenzio-assenso.
L'esito della Valutazione di incidenza appropriata è comprensivo delle eventuali prescrizioni e delle misure di mitigazione adottate e deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo.
L'istruttoria della Valutazione di incidenza appropriata (*Livello 2*) prevede 3 possibili risultati:
- positivo;
 - negativo;
 - archiviazione.
- B - Esito positivo: nel caso in cui il P/P/P/I/A in esame sia stato valutato che non determina incidenze negative significative sul sito Natura 2000 interessato, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie in quanto opportunamente modificato dalle misure di mitigazione proposte o con le prescrizioni introdotte dall'Autorità Vinca (incidenza negativa nulla, bassa o media, ma mitigata):
- *l'Autorità Vinca esplicita le motivazioni che hanno determinato la decisione finale di accoglimento dell'istanza e conclude positivamente l'iter della Valutazione di incidenza appropriata ed il P/P/P/I/A può essere approvato e realizzato così come presentato dal soggetto proponente, rispettando le eventuali le misure di mitigazione formalmente proposte e le eventuali prescrizioni dell'Autorità Vinca, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege. In caso di Progetti, Interventi o Attività, il provvedimento favorevole della Valutazione di incidenza appropriata (Livello 2), deve sempre riportare l'obbligo per il soggetto proponente di comunicare la data di inizio dei lavori o delle attività all'Autorità Vinca.*
- C - Esito negativo: nel caso in cui il P/P/P/I/A in esame sia stato valutato che determina incidenze negative significative sul sito Natura 2000 interessato, in quanto non opportunamente modificato dalle misure di mitigazione proposte (incidenza negativa alta e non mitigabile):
- *l'Autorità Vinca, se il soggetto proponente lo ritiene opportuno, avvia il Livello 3 della Vinca, senza formalizzare l'esito negativo del Livello 2, in quanto l'esito verrà formalizzato solo al termine dell'iter di cui al Livello 3.*
 - *l'Autorità Vinca, se il soggetto proponente non ritiene opportuno avviare il Livello 3 della Vinca, esplicita le motivazioni che hanno determinato la decisione finale dell'istanza e formalizza il diniego; il P/P/P/I/A non può essere né approvato, né realizzato.*
- Al fine di rafforzare il principio di trasparenza dell'azione amministrativa e nell'ottica di ridurre il contenzioso tra cittadini e pubblica amministrazione, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, l'Autorità Vinca è tenuta a comunicare al soggetto proponente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda (*art. 10 bis della Legge n. 241/90*). Concluso l'iter procedurale della Vinca e notificato l'esito finale, il soggetto proponente, ricevuto l'esito negativo della Valutazione di incidenza ambientale da parte dell'Autorità Vinca, potrà decidere se:
- reiterare la propria istanza di valutazione del proprio P/P/P/I/A: a questo punto si avvierà la fase successiva della Valutazione di incidenza appropriata (Livello 3).
 - modificare opportunamente il proprio P/P/P/I/A in modo tale da renderlo ambientalmente più sostenibile: a questo punto si avvierà una nuova procedura di Valutazione di incidenza appropriata.
 - rinunciare definitivamente a presentare il proprio P/P/P/I/A, nonché a realizzarlo.
- D - Archiviazione: nel caso in cui il soggetto proponente non abbia inviato, entro 30 giorni, la documentazione integrativa richiesta dall'Autorità Vinca:
- *l'Autorità Vinca esplicita le motivazioni che hanno determinato la decisione finale di archiviazione dell'istanza ed il P/P/P/I/A non può essere né approvato, né realizzato.*

7.16 – Le comunicazioni

- A - L'Autorità Vinca, terminata la procedura di Valutazione di incidenza appropriata (*Livello 2*), qualora l'esito sia positivo o in caso di archiviazione del P/P/P/I/A, invia l'atto contenente l'esito della Valutazione di incidenza appropriata

all'Ente competente per l'approvazione del P/P/P//A e/o al soggetto proponente e, inoltre, lo rende pubblico inserendolo nel sistema informativo regionale (Portale Vinca), entro 10 giorni lavorativi dalla sua approvazione.

- B - Nel caso in cui via un esito negativo, l'istruttoria della Valutazione di incidenza appropriata può passare al Livello 3 senza che l'Autorità Vinca debba formalizzare l'esito del Livello 2.
- C - Le misure di mitigazione proposte dal soggetto proponente nel P/P/P//A e le eventuali prescrizioni, finalizzate a ridurre il più possibile l'incidenza del P/P/P//A sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000 interessato, sono obbligatorie e vincolanti per il soggetto proponente, mentre l'Ente competente all'approvazione del P/P/P//A è tenuto ad inserirle integralmente nel relativo atto di approvazione, esplicitando l'esito della Valutazione di incidenza appropriata, in quanto il parere motivato è obbligatorio e vincolante.

Sezione 8

La procedura della Valutazione di incidenza appropriata (Livello 3)

8.1 – Le finalità della procedura della Valutazione di incidenza appropriata di un P/P/P//A

A - Il Livello 3 della Valutazione di incidenza appropriata è normato dall'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva comunitaria Habitat e dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

La funzione del Livello 3 della Valutazione di incidenza appropriata è quello di consentire anche di realizzare un P/P/P//A, nonostante sia caratterizzato da una incidenza negativa significativa su habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario in un sito Natura 2000, ma solo a certe condizioni.

In particolare, l'Autorità Vinca è tenuta dapprima a verificare se vi sono soluzioni alternative.

In assenza di soluzioni alternative, l'Autorità Vinca è tenuta a verificare:

- se sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI) e, cioè, quali sono le motivazioni che sono alla base della proposta del P/P/P//A;
- se vi è la possibilità di inserire adeguate misure di compensazione ambientale.

In quanto solo se sussistono tutte e due queste ultime condizioni, è possibile derogare dalla Direttiva comunitaria e concludere positivamente la Valutazione di incidenza appropriata anche di un P/P/P//A caratterizzato da una incidenza negativa significativa.

B - Nel caso in cui lo stesso soggetto proponente riconosca la possibile incidenza negativa significativa del suo P/P/P//A sul sito Natura 2000, nello Studio di incidenza potrà già indicare le possibili soluzioni alternative, le motivazioni che stanno alla base del P/P/P//A, nonché le opportune misure di compensazione che intende adottare per ridurre l'impatto, in modo da consentire all'Autorità Vinca di effettuare il Livello 3 della procedura di Vinca.

8.2 – La valutazione delle soluzioni alternative

A - In caso di incidenza negativa significativa di un P/P/P//A che permane nonostante le misure di mitigazione definite, occorre esaminare lo scenario delle eventuali soluzioni alternative possibili per l'attuazione e/o la realizzazione del P/P/P//A.

La fase della valutazione delle soluzioni alternative di un P/P/P//A deve essere espletata nel processo di Valutazione di incidenza appropriata, prima della sua conclusione.

In sostanza, è necessario verificare innanzitutto se non ci sono soluzioni alternative in grado di mantenere il P/P/P//A al di sotto della soglia di incidenza negativa significativa.

La soluzione alternativa finale prescelta deve essere, comunque, la meno dannosa per gli habitat, le specie animali e vegetali, compresi i loro habitat, e per l'integrità del sito Natura 2000 interessato, a prescindere da altre considerazioni di natura economica, ed avendo accertato l'assenza di altre alternative possibili in grado di non presentare incidenze negative significative.

Le soluzioni alternative possono risultare da indicazioni della stessa Autorità Vinca, da ipotesi del soggetto proponente, così come pure da quelle di altri interlocutori che hanno formulato motivate osservazioni nella fase di partecipazione della Valutazione di incidenza appropriata.

Compete all'Autorità Vinca la decisione finale se procedere o meno alla revisione del P/P/P//A mediante l'analisi delle soluzioni alternative.

B - La valutazione delle possibili soluzioni alternative segue la stessa metodologia delle verifiche del P/P/P//A.

C - Occorre, comunque, considerare che una progettazione svolta sulla base di una corretta e completa analisi di tutte le componenti ambientali può condurre alla formulazione di una proposta che già costituisce quella con interferenza minore o nulla sul sito Natura 2000 interessato.

Il raggiungimento di tale impostazione rappresenterebbe uno snellimento procedurale, in quanto la preventiva individuazione e aprioristica ricerca di soluzioni alternative di minore o nulla interferenza potrebbe condurre ad una conclusione più rapida e positiva della Valutazione di incidenza appropriata.

D - I principi per l'individuazione delle soluzioni alternative sono i seguenti.

PRINCIPI PER L'ANALISI DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE

- il necessario confronto delle soluzioni alternative deve essere svolto solo in considerazione della minore o maggiore incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, avendo già acquisito i fattori che hanno determinato risultanze di incidenze negative significative; tale esame è, infatti, mirato a determinare se esiste una soluzione con minore interferenza sul sito Natura 2000 o se, al contrario, concludere che obiettivamente non esistono alternative al P/P/P//A proposto; di fatto l'esame delle soluzioni alternative deve avere il solo scopo di fare in modo che l'impatto sulla rete Natura 2000 sia nullo o, comunque, sotto la soglia di significatività

- in assenza di una valutazione adeguata di tutte le soluzioni alternative ragionevoli disponibili, non si può concludere che non vi siano soluzioni alternative; le soluzioni devono, quindi, essere comparate fra di loro rispetto a ciascun habitat, habitat di specie e specie interessati dall'incidenza negativa significativa
- è possibile adottare soluzioni alternative a minore impatto anche se maggiormente onerose dal punto di vista economico o più complesse dal punto di vista organizzativo; di fatto i criteri che devono essere presi in considerazione devono essere quelli ambientali e, in particolare, occorre valutare la potenziale incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 interessato delle diverse soluzioni alternative possibili
- le diverse soluzioni alternative devono rispettare i criteri di fattibilità ed avere un impatto inferiore rispetto alla proposta iniziale, perché tra le alternative proposte non possono essere considerate soluzioni non praticabili o che già prevedono un impatto maggiore
- non è accettabile da parte del soggetto proponente la presentazione di soluzioni alternative con impatti ambientali più elevati, al fine di orientare l'Autorità Vinca a mantenere il progetto iniziale
- nel caso in cui l'Autorità Vinca lo ritenga opportuno può esaminare soluzioni alternative elaborate dalla stessa Autorità e non proposte dal soggetto proponente
- deve essere considerata anche l'opzione "zero" che consiste nel non realizzare il P/P/P/I/A
- nel caso in cui l'Autorità Vinca ritenga che permangano alcuni effetti negativi nonostante le soluzioni alternative e le misure di mitigazione per il P/P/P/I/A proposto, si può ragionevolmente e oggettivamente concludere che non esistono soluzioni alternative migliorative

E - Le diverse soluzioni alternative devono essere analizzate sulla base dei seguenti parametri.

PARAMETRI DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE
<i><u>Modifiche parziali o totali del P/P/P/I/A</u></i>
- ubicazione: modifica dell'ubicazione delle opere (<i>modifica dell'ubicazione del P/P/P/I/A es. realizzare l'opera in altra parte del sito o al di fuori di esso</i>)
- ubicazione area di cantiere: modifica dell'ubicazione delle opere (<i>modifica dell'area di cantiere: es. realizzare l'opera in altra parte del sito o al di fuori di esso</i>)
- tracciati infrastrutturali
- dimensioni: modifica del dimensionamento delle opere (<i>modifica del P/P/P/I/A: es. realizzare l'opera riducendone i volumi</i>)
- dimensioni del cantiere: modifica del dimensionamento delle opere (<i>modifica dell'area di cantiere: es. realizzare l'opera riducendo gli spazi dell'area di cantiere</i>)
- tipologie costruttive adottate: (<i>es. modifica dei metodi costruttivi, modifica dei materiali, ecc.</i>)
- calendarizzazione dei cantieri (<i>es. modifica della calendarizzazione dei lavori</i>)
- metodi di smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A
- metodi di ripristino delle aree, nella condizione ante-operam
- gestione post-operam
- opzione zero
- altro

F - Un esame di possibili ulteriori misure di mitigazione collegate alle soluzioni alternative proposte può consentire di appurare se, alla luce di tali misure di mitigazione, il P/P/P/I/A non interferirà in maniera significativa sull'integrità del sito.

8.3 – I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI)

A - La verifica sulla sussistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (*IROPI -Imperative Reasons of Overriding Public Interest*) deve basarsi sulle seguenti considerazioni:

- l'interesse pubblico deve essere rilevante: è chiaro, quindi, che non tutti i tipi di interesse pubblico, di natura sociale o economica, sono sufficienti, principalmente se contrapposti al peso particolare degli interessi tutelati dalla Direttiva comunitaria Habitat;
- l'interesse pubblico deve essere rilevante unicamente se si tratta di un interesse a lungo termine; gli interessi economici a breve termine o altri interessi che apporterebbero soltanto benefici nel breve periodo per la società non sono sufficienti per superare in importanza gli interessi di conservazione a lungo termine tutelati dalla Direttiva comunitaria Habitat.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico possono includere anche quelli di natura sociale ed economica; inoltre, possono rientrare anche quelli connessi alla salute dell'uomo, alla sicurezza pubblica e quelli connessi ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente.

B - È importante considerare che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica si devono riferire a situazioni nelle quali il P/P/P/I/A previsto risulta essere indispensabile e opportunamente attestato:

- nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (sanità, sicurezza, ambiente);
- nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società;

- nell'ambito della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.

C - I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere documentati e motivati dalle Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell'uomo, nonché dalle Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro.

A livello regionale, la valutazione della consistenza e dell'importanza strategica dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico rispetto al verificarsi di un impatto significativo sul sito Natura 2000 è effettuata dall'Autorità Vinca, sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dal soggetto proponente.

La Regione si riserva la facoltà di esaminare la procedura seguita dall'Autorità Vinca e di avallare o meno le decisioni prese in merito alla presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

8.4 – Le misure di compensazione

A - In questo Livello 3, qualora vi sia la sussistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI), che consentirebbero di realizzare un P/P/P/I/A anche se con incidenza negativa significativa, è necessario individuare ogni misura di compensazione atta a garantire, comunque, il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza della rete Natura 2000, altrimenti l'esito della Vinca rimane negativo.

Le misure di compensazione si configurano, pertanto, come deroga all'art. 6 della Direttiva comunitaria Habitat e per tale motivo il ricorso a questa tipologia di misura deve rispettare gli stringenti criteri previsti dall'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva comunitaria Habitat e dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.

Le misure di compensazione sono finalizzate a contrastare l'incidenza negativa significativa di un P/P/P/I/A su di un sito Natura 2000 per mantenere la coerenza ecologica globale della rete Natura 2000.

B - Le misure di compensazione previste dalla Direttiva comunitaria Habitat devono mirare a garantire il mantenimento del contributo di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat naturali, habitat di specie e/o popolazioni di specie animali e vegetali di interesse comunitario nell'ambito della regione biogeografica per cui il sito è stato individuato.

Tali misure vanno valutate principalmente alla luce dei criteri di mantenimento e di accrescimento della coerenza globale della Rete Natura 2000.

Le misure di compensazione devono essere definite e precisate secondo i criteri già indicati per le misure di mitigazione (Par. 7.5).

Lo Studio di incidenza, nel quale sono state già esaminate le soluzioni alternative idonee e gli IROPI, può contenere al suo interno anche la proposta di misure di compensazione, atte a compensare l'incidenza significativa su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie.

Qualora l'Autorità Vinca ritenga la proposta non congrua, non sufficiente o non adeguata può procedere alla richiesta di presentazione di una nuova proposta di misure di compensazione, evidenziandone le motivazioni ostative e/o proporre ulteriori misure di compensazione o prescrivere l'inserimento di misure di compensazione specifiche, integrative a quelle proposte.

L'individuazione delle misure di compensazione è strettamente collegata ad aspetti quantitativi e qualitativi degli habitat, delle specie e degli habitat di specie interferiti.

L'entità da compensare deve essere individuata sulla base delle superfici di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie compromessi e/o del numero di esemplari della specie perturbata, tenendo in considerazione fattori quali la localizzazione, l'estensione degli habitat di specie e la presenza di corridoi ecologici e delle rotte di migrazione.

In considerazione del fatto che spesso la qualità degli habitat che possono essere ricreati non è paragonabile con quelli che verrebbero danneggiati o distrutti dalla realizzazione del P/P/P/I/A, è necessario che le misure di compensazione siano quantitativamente più consistenti.

Per tali ragioni, individuata l'area funzionalmente più idonea alla realizzazione delle misure di conservazione, ne consegue anche l'opportunità di considerare livelli di compensazione superiori al rapporto 1:1.

A livello generale, i coefficienti minimi di compensazione da garantire devono essere basati sui seguenti rapporti:

- Rapporto 2:1 per habitat, habitat di specie e/o specie animali e vegetali prioritari di interesse comunitario;
- Rapporto 1,5:1 per habitat, habitat di specie e/o specie animali e vegetali di interesse comunitario;
- Rapporto 1:1 per ulteriori habitat, habitat di specie e/o specie animali e vegetali.

C - Le tipologie delle misure di compensazione devono basarsi su questi criteri.

TIPOLOGIE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE	
-	ripristino o miglioramento di habitat e/o di habitat di specie esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito, o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal piano o dal progetto ad un sito Natura 2000
-	creazione o ricostituzione di habitat o di habitat di specie: si tratta di ricreare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella rete Natura 2000
-	istituzione di un nuovo sito o ampliamento di un sito già esistente, a condizione che vengano interessate anche aree di pregio naturalistico

D- I requisiti minimi che le misure di compensazione devono avere sono i seguenti.

REQUISITI MINIMI PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE	
-	siano rivolte agli habitat ed alle specie su cui si determina l'incidenza negativa
-	siano quantificate
-	siano proporzionate all'estensione degli habitat di interesse comunitario interessati dagli interventi ed alla consistenza delle popolazioni delle specie animali e vegetali coinvolte e, quindi, alla perdita complessiva prevista derivante dalla realizzazione del piano, del progetto o dell'intervento
-	siano proporzionate al valore degli habitat e delle specie interessate
-	siano proporzionate al tempo necessario per ripristinare le aree naturali danneggiate
-	sia definita la tempistica della loro realizzazione
-	sia garantita la loro realizzazione
-	siano operative già al momento dell'inizio dei lavori del P/P/P//A, salvo che non si dimostri che la loro realizzazione anche in una fase successiva non pregiudichi la loro efficacia ed il loro contributo al mantenimento di un soddisfacente stato di conservazione del sito della rete Natura 2000
-	sia previsto il monitoraggio delle misure e le modalità, sia tecniche che economiche, per porre rimedio nel caso in cui le misure non dovessero dare l'esito atteso (piano di attuazione)
-	siano indicate le modalità di gestione delle aree interessate dalle misure di conservazione e le garanzie di mantenimento nel tempo di tali condizioni

- E - E' importante evidenziare che le misure di compensazione devono essere complementari alle azioni di conservazione obbligatorie già previste ai sensi delle Direttive comunitarie Habitat e Uccelli e presenti nelle Misure di conservazione e/o nei Piani di gestione del sito Natura 2000 interessato. Pertanto, l'attuazione delle misure di conservazione individuate ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, non possono essere considerate come misure di compensazione, in quanto costituiscono obblighi già previsti per uno Stato membro.
- In pratica una misura di compensazione non può contemplare, ad esempio, il ripristino o miglioramento di un habitat già stabilito come misura di conservazione obbligatoria.
- Ne consegue che le misure di compensazione dovrebbero essere addizionali rispetto alle misure obbligatorie per la protezione e la gestione dei siti Natura 2000, anche se possono essere simili agli interventi considerati auspicabili, ma non obbligatori, contenuti nelle stesse Misure di conservazione e/o nel Piano di gestione del sito Natura 2000 interessato.
- F - I tempi stabiliti per l'attuazione delle misure di compensazione devono consentire la continuità dei processi ecologici necessari per il mantenimento delle caratteristiche strutturali e funzionali della rete Natura 2000. Le misure di compensazione vanno, dunque, concordate e attuate antecedentemente rispetto all'inizio degli interventi che possono interferire negativamente sul sito Natura 2000 interessato dal P/P/P//A.
- Alcune eccezioni sui tempi di realizzazione sono, comunque, valutabili qualora sia effettivamente dimostrabile che le azioni legate all'attuazione del P/P/P//A, possano interferire negativamente con le misure di compensazione adottate o che la loro realizzazione anche in una fase successiva non pregiudichi la loro efficacia ed il loro contributo al mantenimento di un soddisfacente stato di conservazione del sito della rete Natura 2000. Solo in questi casi è possibile attuare le misure di compensazione, successivamente alla realizzazione del P/P/P//A.
- G - La localizzazione più opportuna per attuare le misure di compensazione è, prioritariamente, all'interno o in prossimità del sito interessato dal P/P/P//A; qualora l'area individuata per attuare le misure di compensazione sia ubicata all'esterno del sito è necessario procedere all'inserimento di quest'area all'interno del sito ampliandolo. La misura di compensazione può riguardare anche l'individuazione di un nuovo sito della Rete Natura 2000. È importante, tuttavia, precisare che la distanza tra il sito originario e il luogo dove sono messe in atto le misure di compensazione non deve rappresentare un'ulteriore criticità rispetto agli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000 e, dunque, non deve incidere sulla funzionalità del sito, sul ruolo che esso svolge nella distribuzione biogeografica e sulle ragioni per le quali è stato individuato.
- In sostanza, l'area prescelta per l'attuazione delle misure di compensazione deve essere collegata funzionalmente ed ecologicamente con l'area nella quale si verificherà l'incidenza significativa, e la misura di compensazione da realizzare non deve interferire con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito.
- H - Viste le finalità a lungo termine che caratterizzano le misure di compensazione, è necessario prevedere un programma di monitoraggio sull'attuazione delle stesse, sia ante che post operam, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato al momento della loro individuazione.
- I - La realizzazione delle misure di compensazione deve essere finanziata e garantita dal soggetto proponente del P/P/P//A, che si assume sia la responsabilità della loro attuazione, nonché gli oneri connessi al monitoraggio della loro efficacia.

8.5 – La valutazione del P/P/P//A

- A - Qualora l'esito della valutazione delle misure di compensazione sia positivo e sussistano i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e le relative misure di compensazione, l'Autorità Vinca, con provvedimento espresso, provvede alla conclusione della procedura di Valutazione di incidenza appropriata e predispone il Formulario per

la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea (Form 6.4) ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva comunitaria Habitat (*Allegato 8*).

La Regione ne valuta la coerenza e, solo se la condivide, trasmette la seguente documentazione al Ministero dell'Ambiente:

- lo Studio di incidenza comprensivo delle soluzioni alternative e delle misure di compensazione;
- gli atti ufficiali di attestazione degli IROPI;
- l'approvazione ufficiale della Vinca;
- il Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea (Form 6.4), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva comunitaria Habitat opportunamente compilato (*Allegato 8*).

Il Ministero dell'Ambiente verifica ed esamina la documentazione di cui sopra e procede, in caso di esito positivo, all'inoltro alla Commissione Europea, oppure formula le proprie osservazioni anche rigettando la proposta, entro un termine di 30 giorni.

Nel caso in cui la Regione non condivida l'esito dell'Autorità Vinca, formula le proprie osservazioni rigettando la proposta.

Di seguito, si riportano i 3 scenari possibili:

- art. 6, paragrafo 4.1: non sono coinvolti habitat e specie prioritari.
Se l'esito negativo della Valutazione di incidenza appropriata coinvolge habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario, ma non prioritari e al P/P/P/I/A è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentati, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle misure di compensazione.
Dopodiché, se l'Autorità Vinca ritiene tali misure idonee e sufficienti, compila e trasmette lo specifico Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea (Form 6.4) (*Allegato 8*) alla Regione la quale, se condivide le valutazioni effettuate dall'Autorità Vinca, procede con l'invio di tutta la documentazione necessaria al Ministero dell'Ambiente, mentre, in caso contrario, propone delle modifiche o respinge l'istanza.
Il Ministero dell'Ambiente, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e, in caso di esito positivo, inoltra la documentazione alla Commissione Europea per sola informazione, mentre, in caso contrario, propone delle modifiche o respinge l'istanza.
- art. 6 paragrafo 4.2 parte 1: sono coinvolti habitat e specie prioritari.
Se l'esito negativo della Valutazione di incidenza appropriata coinvolge habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario prioritari e la realizzazione del P/P/P/I/A comporta esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, supportate da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle misure di compensazione.
Dopodiché, se l'Autorità Vinca ritiene tali misure idonee e sufficienti, compila e trasmette lo specifico Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea (Form 6.4) (*Allegato 8*) alla Regione la quale, se condivide le valutazioni effettuate dall'Autorità Vinca, procede con l'invio di tutta la documentazione necessaria al Ministero dell'Ambiente, mentre, in caso contrario, propone delle modifiche o respinge l'istanza.
Il Ministero dell'Ambiente, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e, in caso di esito positivo, inoltra la documentazione alla Commissione Europea per sola informazione, mentre, in caso contrario, propone delle modifiche o respinge l'istanza.
- art. 6 paragrafo 4.2 parte 2: sono coinvolti habitat e specie prioritari, ma non vi sono le motivazioni indicate al precedente punto.
Se l'esito negativo della Valutazione di incidenza appropriata coinvolge habitat e specie di interesse comunitario prioritari e sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi da esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, supportate da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle misure di compensazione.
Dopodiché, se l'Autorità Vinca ritiene tali misure idonee e sufficienti, compila e trasmette lo specifico Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea (Form 6.4) (*Allegato 8*) alla Regione la quale, se condivide le valutazioni effettuate dall'Autorità Vinca, procede con l'invio di tutta la documentazione necessaria al Ministero dell'Ambiente, mentre, in caso contrario, propone delle modifiche o respinge l'istanza.
Il Ministero dell'Ambiente, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e, in caso di esito positivo, inoltra la documentazione alla Commissione Europea per la richiesta di parere, mentre, in caso contrario, propone delle modifiche o respinge l'istanza.
La Commissione Europea non esprime pareri sull'adozione delle misure di compensazione prima che sia stata conclusa da parte dello Stato membro la valutazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ed adottato il relativo provvedimento ufficiale.

8.6 - L'esito della Valutazione di incidenza appropriata

- A - La procedura della Valutazione di incidenza appropriata si deve sempre concludere con un atto di approvazione dell'esito finale (parere motivato), vincolante e obbligatorio, da parte dell'Autorità Vinca, anche in caso di esito positivo, in quanto per la procedura di Vinca non è possibile applicare l'istituto del silenzio-assenso.
E' necessario accertare la possibilità di accogliere i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, e l'Autorità Vinca verifica la coerenza e l'adeguatezza delle misure di compensazione con la necessità di garantire la tutela degli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 e la coerenza globale della rete Natura 2000.

L'esito della Valutazione di incidenza appropriata è comprensivo delle eventuali prescrizioni, delle misure di mitigazione e di compensazione adottate e deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo.

L'istruttoria della Valutazione di incidenza appropriata (Livello 3) prevede 3 possibili risultati:

- positivo;
- negativo;
- archiviazione.

B - Esito positivo: nel caso in cui il P/P/P/I/A in esame sia stato valutato che, comprese le misure di compensazione adottate, pur determinando incidenze negative significative sul sito Natura 2000 interessato, è caratterizzato dalla presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ed è adeguatamente compensato (incidenza alta, ma compensata):

- *l'Autorità Vinca esplicita le motivazioni che hanno determinato la decisione finale di accoglimento dell'istanza e conclude positivamente l'iter della Valutazione di incidenza appropriata; il P/P/P/I/A può essere approvato e realizzato così come presentato dal soggetto proponente, rispettando le eventuali misure di mitigazione formalmente proposte, le eventuali prescrizioni e le misure di compensazione adottate, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege. In caso di Progetti, Interventi o Attività, il provvedimento favorevole della Valutazione di incidenza appropriata (Livello 3), deve sempre riportare l'obbligo per il soggetto proponente di comunicare la data di inizio dei lavori o delle attività all'Autorità Vinca.*

C - Esito negativo: nel caso in cui il P/P/P/I/A in esame sia stato valutato che determina incidenze negative significative sul sito Natura 2000 interessato in quanto:

- non vi sono sufficienti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- oppure

- nonostante la presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, non è possibile individuare misure di compensazione idonee a garantire la coerenza della Rete Natura 2000.

- *l'Autorità Vinca esplicita le motivazioni che hanno determinato la decisione finale di diniego dell'istanza ed il P/P/P/I/A non può essere né approvato, né realizzato.*

Al fine di rafforzare il principio di trasparenza dell'azione amministrativa e nell'ottica di ridurre il contenzioso tra cittadini e pubblica amministrazione, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, l'Autorità Vinca è tenuta a comunicare al soggetto proponente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda (*art. 10 bis della Legge n. 241/90*).

Concluso l'iter procedurale della Vinca e notificato l'esito finale, il soggetto proponente, ricevuto l'esito negativo della Valutazione di incidenza appropriata da parte dell'Autorità Vinca, potrà decidere se:

- modificare opportunamente il proprio P/P/P/I/A in modo da renderlo ambientalmente più sostenibile: a questo punto si avvierà una nuova procedura di Valutazione di incidenza appropriata.
- rinunciare definitivamente a presentare il proprio P/P/P/I/A, nonché a realizzarlo.

D - Archiviazione

Nel caso in cui il soggetto proponente non abbia inviato, entro 30 giorni, la documentazione integrativa richiesta dall'Autorità Vinca:

- *l'Autorità Vinca esplicita le motivazioni che hanno determinato la decisione finale di archiviazione dell'istanza ed il P/P/P/I/A non può essere né approvato, né realizzato.*

8.7 – Le comunicazioni

A - L'Autorità Vinca, terminata la procedura della Valutazione di incidenza appropriata (*Livello 3*), invia l'atto contenente l'esito della Valutazione di incidenza appropriata all'Ente competente per l'approvazione del P/P/P/I/A e/o al soggetto proponente e, inoltre, lo rende pubblico inserendolo nel sistema informativo regionale (Portale Vinca), entro 10 giorni lavorativi dalla sua approvazione.

B - Le misure di mitigazione proposte dal soggetto proponente nel P/P/P/I/A, ivi comprese le prescrizioni e le misure di compensazione, finalizzate a ridurre il più possibile l'incidenza del P/P/P/I/A sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000, sono obbligatorie e vincolanti per il soggetto proponente, mentre l'Ente competente all'approvazione del P/P/P/I/A è tenuto ad inserirle integralmente nel relativo atto di approvazione, esplicitando l'esito della Valutazione di incidenza appropriata, in quanto il parere motivato è obbligatorio e vincolante.

Sezione 9

Vigilanza e sanzioni

- A - Lo strumento del sistema informativo regionale (Portale Vinca) consente a tutti i cittadini di poter consultare la banca-dati di archivio di tutti i P/P/P/I/A soggetti alla procedura di Vinca inseriti a far data dalla disponibilità del Portale stesso.
- B - Attraverso lo strumento nel sistema informativo regionale (Portale Vinca), tutti gli organi di vigilanza possono consultare i P/P/P/I/A soggetti alla procedura di Vinca ed i relativi esiti; di conseguenza, possono sorvegliare in merito al completo rispetto di quanto approvato, sia durante la fase di cantiere, che in quella di gestione, che in quella di manutenzione.
- C - Le Autorità Vinca sono tenute alla verifica della corretta esecuzione di quanto previsto nelle Vinca, compresa l'osservanza di quanto indicato nelle eventuali misure di mitigazione e di compensazione approvate.
- D - Nel caso in cui il soggetto proponente non rispetti le prescrizioni definite nella Vinca e realizzi il suo P/P/P/I/A in maniera difforme da quanto presentato ed approvato, le Autorità Vinca provvedono ad emettere le sanzioni ai sensi delle leggi vigenti e, in particolare, dell'art. 60 della L.R. n. 6/05 e ss.mm.ii.
- E - Nel caso in cui l'Unione Europea ritenga opportuno avviare una procedura di infrazione nei confronti di un Ente in merito ad una procedura di Vinca ritenuta non corretta, sia per quanto concerne gli aspetti formali che quelli procedurali, che per quanto riguarda la corretta gestione del sito Natura 2000 interessato, la Regione Emilia-Romagna si riserva di rivalersi sulla medesima Autorità Vinca nel caso fosse chiamata a pagare delle sanzioni o a dovere procedere al risarcimento del danno ambientale o al ripristino dei luoghi.

Sezione 10

Norme transitorie

- A - La presente Direttiva regionale costituisce il recepimento regionale delle Linee guida nazionali sulla Vinca del 2019.
- B - La presente Direttiva regionale sostituisce integralmente la precedente Direttiva regionale di cui alla DGR n. 1191/07 per le parti riguardanti la Valutazione di incidenza (Allegato B).
Di conseguenza, dopo l'entrata in vigore della presente Direttiva, qualora si verifichi il caso in cui un soggetto proponente inoltri un P/P/P/I/A ad un Ente che non ha più la competenza per l'effettuazione della relativa procedura di Vinca, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare la relativa documentazione alla relativa Autorità Vinca, notificando il tutto anche allo stesso soggetto proponente.
Le eventuali istruttorie di Vinca ancora in corso che non hanno ancora avuto un esito finale a tale data, dovranno essere trasferite alle rispettive Autorità Vinca competenti per territorio.
- C - Per quanto concerne le modalità di partecipazione del pubblico nella procedura di Vinca, in base a quanto indicato nella presente Direttiva regionale in merito alla pubblicazione delle informazioni relative alle istruttorie dei P/P/P/I/A nel sistema informativo regionale (Portale Vinca), queste potranno essere attuate dopo l'avvio del portale stesso.

Sezione 6

Modulistica

- A - Il soggetto proponente un P/P/P/I/A assoggettato alla procedura di Vinca è tenuto a compilare e presentare il Format proponente (Allegato 6).
- B - L'Autorità Vinca, prima di concludere una procedura di Screening o di Valutazione di incidenza appropriata di un P/P/P/I/A è tenuta a compilare il Format valutatore (Allegato 7).
- C - In caso di Valutazione di incidenza appropriata l'Autorità Vinca è tenuta a compilare e ad inviare al Ministero dell'Ambiente, per il tramite della Regione, il Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea (Form 6.4) (Allegato 8).

Tabella riepilogativa dei possibili casi di Vinca

COMPETENZA VINCA			
UBICAZIONE DEL P/P/P//A RISPETTO AI SITI NATURA 2000	ATTIVITA' PREVALUTATA DALLA REGIONE	POSSIBILE INCIDENZA NEGATIVA SUI SITI NATURA 2000	AUTORITA' VINCA
P/P/P//A che ricadono all'interno dei siti Natura 2000			
CASI 1.A e 3.A P/P/P//A interno ad uno o più siti gestiti dallo stesso Ente gestore	SI	NO	Nessuna (*)
	NO	SI	Regione Emilia-Romagna o Ente gestore dell'Area protetta
CASO 2.A.1 P/P/P//A interno ad un sito gestito da 2 o 3 Aree protette e ricade solo in un'AAPP	SI	NO	Nessuna (*)
	NO	SI	Ente gestore dell'Area protetta La Vinca compete all'Ente gestore dell'Area protetta sul cui territorio ricade il P/P/P//A, sentita l'altra Area protetta
CASO 2.A.2 P/P/P//A interno ad un sito gestito da 2 o 3 Aree protette e ricade su entrambe le AAPP	SI	NO	Nessuna (*)
	NO	SI	Ente gestore dell'Area protetta La Vinca compete all'Ente gestore del sito maggiormente interessato dal P/P/P//A, sentita l'altra Area protetta
CASO 4.A P/P/P//A interno di più siti gestiti da diversi Enti gestori	SI	NO	Nessuna (*)
	NO	SI	Regione Emilia-Romagna o Ente gestore dell'Area protetta La Vinca compete all'Ente gestore del sito maggiormente interessato dal P/P/P//A, sentiti gli altri Enti gestori
P/P/P//A che ricadono all'esterno dei siti Natura 2000			
CASI 1.B e 3.B P/P/P//A esterno ad uno o più siti gestiti dallo stesso Ente gestore	SI	NO	Nessuna (*)
	NO	SI	Regione Emilia-Romagna o Ente gestore dell'Area protetta
CASO 2.B P/P/P//A esterno ad un sito gestito da 2 o 3 Aree protette	SI	NO	Nessuna (*)
	NO	SI	Ente gestore dell'Area protetta La Vinca compete all'Ente gestore del sito più vicino al P/P/P//A, sentita l'altra Area protetta
CASO 4.B P/P/P//A esterno a siti gestiti da diversi Enti gestori	SI	NO	Nessuna (*)
	NO	SI	Regione Emilia-Romagna e/o Ente gestore dell'Area protetta La Vinca compete all'Ente gestore del sito più vicino al P/P/P//A, sentiti gli altri Enti gestori
CASO 5.B P/P/P//A esterno ad uno o più siti gestiti dalla Regione Emilia-Romagna, ma ricadente in un'Area protetta	SI	NO	Nessuna (*)
	NO	SI	Regione Emilia-Romagna previa acquisizione del parere dell'Ente gestore dell'Area protetta su cui è ubicato il P/P/P//A
CASO 6.B P/P/P//A esterno al territorio regionale	-	SI	Regione Emilia-Romagna e/o Enti gestori delle Aree protette rilasciano un parere o effettuano la Vinca, in funzione di quanto richiesto dall'Ente competente
CASO 7.B P/P/P//A interno al territorio regionale	-	SI	Enti gestori dei siti interessati ricadenti all'esterno del territorio regionale

Nota: (*) La Vinca è già stata effettuata dalla Regione con la prevalutazione di incidenza.

Descrizione del P/P/P/I/A

PIANI E PROGRAMMI	
Localizzazione ed inquadramento territoriale	
Dato vettoriale e cartografia generale del Piano o del Programma con sovrapposti i perimetri del sito Natura 2000, rappresentati in scala adeguata e con legende riferite a tutti i tematismi raffigurati sulle cartografie medesime (<i>richiesta soprattutto per Piani o Programmi ricadenti all'esterno del sito Natura 2000, ma che possono avere comunque incidenze negative significative</i>)	
Relazione generale tecnico-descrittiva che illustri i vincoli e le tutele presenti sul territorio interessato dal Piano o dal Programma	
Descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste	
Settore di pertinenza del Piano o del Programma (<i>territoriale, urbanistico, industriale, energetico, paesaggistico, ambientale, agricolo, forestale, faunistico-venatorio, ecc.</i>)	
Descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il Piano o il Programma con indicazione degli eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non direttamente connessi ai contesti ambientali tutelati delle Direttive comunitarie Habitat ed Uccelli	
Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti	
Tipologia di Piano e di Programma e relazioni con altri strumenti pianificatori, specificando se questi sono stati già stato oggetto di valutazione di incidenza all'interno di una procedura di VAS	
Relazione di Piano o Programma, azionamento o carta delle previsioni di piano (<i>con indicazione delle variazioni nel caso di variante parziale</i>), norme di piano, eventuale Rapporto preliminare ambientale di VAS	
Qualora si tratti di una variante di Piano o di Programma, relazione che metta in evidenza, anche a livello cartografico, le norme o gli elementi oggetto di modifica	
Verifica di compatibilità con: - gli strumenti di pianificazione e di regolamentazione delle Aree naturali protette, qualora il Piano o il Programma interessi territorialmente un'Area protetta statale, interregionale o regionale - gli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 interessato - le Misure di conservazione o i Piani di gestione vigenti nel sito Natura 2000 interessato - le altre norme e regolamentazioni in materia di tutela della biodiversità	
Eventuali altri pareri/autorizzazioni ambientali acquisiti o da acquisire (<i>nulla-osta idraulico, vincolo idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, ecc.</i>)	
Dati dimensionali di pertinenza e/o altri dati ritenuti necessari per la comprensione del Piano o del Programma tra cui (<i>se pertinenti al tipo di Piano o di Programma</i>): - superficie del piano (ha) - superficie coperta prevista/consentita (mq) o indice di copertura medio (mq/mq) - volumetria prevista/consentita (mc) o indice volumetrico medio (mc/mq) - altezza massima prevista/consentita (m) - incremento della capacità insediativa residenziale, turistica, ecc.	
Cambiamenti fisici che deriveranno dall'attuazione del Piano o del Programma	
Descrizione delle eventuali alternative strategiche o pianificatorie prese in esame nella stesura del Piano o del Programma e motivazione delle scelte effettuate	
Ogni altra informazione ritenuta utile alla migliore comprensione del Piano o del Programma e del contesto in cui si colloca	
PROGETTI, INTERVENTI E ATTIVITÀ	
Localizzazione ed inquadramento territoriale	
Dato vettoriale e cartografia generale del Progetto, dell'Intervento o dell'Attività con sovrapposti i perimetri del sito Natura 2000, rappresentati in scala adeguata e con legende riferite a tutti i tematismi raffigurati sulle cartografie medesime (<i>richiesta soprattutto per Progetti, Interventi o Attività ricadenti all'esterno del sito Natura 2000, ma che possono avere comunque incidenze negative significative</i>)	
Dato vettoriale e cartografia con l'ubicazione del Progetto, dell'Intervento o dell'Attività in area vasta (<i>scala 1:25.000 o minore, se necessario</i>) ed in area ristretta (<i>auspicabile la scala 1:10.000 o 1:5.000</i>), riferiti ai perimetri del sito Natura 2000 e con relativa legenda	
Localizzazione territoriale del Progetto, dell'Intervento o dell'Attività, possibilmente su ortofoto, rispetto al sito Natura 2000 interessato (<i>mediante cartografia di dettaglio</i>) con indicazione delle coordinate geografiche che individuano il punto (<i>se trattasi di intervento puntuale</i>) o serie di punti che delimitano il poligono interessato (<i>se l'intervento interessa un'area</i>); il sistema geografico di riferimento deve essere specificato.	

Informazioni circa la distanza dal sito Natura 2000 rispetto all'area nella quale si colloca il Progetto, l'Intervento o l'Attività <i>(per Progetti, Interventi o Attività ricadenti all'esterno del sito Natura 2000, ma per i quali è comunque necessario condurre una Vinca ai sensi della normativa vigente)</i>
Documentazione fotografica a colori riportante la data dell'istantanea e l'identificazione su cartografia delle foto, dei relativi con visuali e didascalie, attinenti all'area di intervento
Relazione generale tecnico-descrittiva che illustri i vincoli e le tutele presenti sul territorio interessato dal Progetto, dall'Intervento o dall'Attività
Descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste
Settore di pertinenza del Progetto, dell'Intervento o dell'Attività <i>(urbanistico, turistico-ricreativo, infrastrutturale, industriale, forestale, ecc.)</i>
Descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il Progetto, l'Intervento o l'Attività con indicazione degli eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non strettamente riconducibili agli habitat di interesse comunitario <i>(presenza di siepi, alberi isolati, cespuglieti, muri a secco, edifici diroccati, attività agro-zootecniche in atto, pozze permanenti e corsi d'acqua, pareti rocciose, scarpate sabbiose, ecc.)</i> e descrizione sintetica degli eventuali principali fattori di degrado o di alterazione del medesimo contesto territoriale
Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti
Indicazioni in merito all'interesse pubblico o privato del Progetto, dell'Intervento o dell'Attività
Elaborati grafici del Progetto, dell'Intervento o dell'Attività <i>(piante, prospetti, sezioni, ecc.)</i>
Identificazione di limiti temporali e spaziali dell'analisi ambientale
Descrizione e individuazione dell'area vasta potenzialmente interferita dal Progetto, dall'Intervento o dall'Attività
Attestazione inerente alla destinazione urbanistica del sito di intervento e il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia urbanistica
Descrizione delle eventuali alternative strategiche, progettuali od organizzative prese in esame nella stesura del Progetto, dell'Intervento o dell'Attività e motivazione delle scelte effettuate
Per i Progetti, gli Interventi o le Attività, qualora si tratti di una variante progettuale, relazione che metta in evidenza, anche a livello cartografico, gli elementi oggetto di modifica
Riferimenti alle sostanze e alle tecnologie utilizzate
Dimensioni, entità, superficie e/o volumi occupati, riferiti alla fase di cantiere <i>(movimenti terra, mezzi utilizzati e quantificazione del loro utilizzo, viabilità e piste temporanee, nuove o preesistenti, ecc.)</i>
Dimensioni, entità, superficie e/o volumi occupati, riferiti alla fase di esercizio del Progetto o dell'Intervento oppure allo svolgimento permanente o temporaneo dell'Attività
Cambiamenti fisici che deriveranno dal Progetto, dell'Intervento o dell'Attività <i>(scavi, fondamenta, opere di dragaggio, livellamenti, ecc.)</i>
Identificazione e quantificazione delle emissioni sonore, luminose e di sostanze nell'aria, nell'acqua e nel suolo
Quantificazione delle risorse naturali utilizzate <i>(gestione della risorsa idrica, gestione forestale, ecc.)</i>
Produzione di rifiuti ed altri materiali di risulta e loro modalità di smaltimento
Specifico cronoprogramma
Durata e periodo complessivo di attuazione del Progetto, dell'Intervento o dell'Attività
Durata, periodo e modalità di svolgimento delle singole fasi di realizzazione del Progetto, dell'Intervento o dell'Attività <i>(fasi di cantiere, di realizzazione, di esercizio, di manutenzione, ecc.)</i>
Descrizione ed individuazione degli impatti cumulativi con altri Progetti, Interventi o Attività
Ogni altra informazione ritenuta utile alla migliore comprensione del Progetto, dell'Intervento o dell'Attività e del contesto in cui si colloca

Informazioni e dati da inserire nello Studio di incidenza

INFORMAZIONI E DATI
Standard Data Form Natura 2000
Obiettivi di conservazione specifici da conseguire nel sito
Piano di Gestione o Misure di Conservazione sito specifiche
Documentazioni e pubblicazioni esistenti sul sito Natura 2000 interessato
Documentazioni e pubblicazioni disponibili afferenti alle componenti naturalistiche presenti nell'area di intervento al momento della progettazione (<i>studi su habitat, specie e habitat di specie</i>)
Carta degli habitat e carta di distribuzione delle specie di interesse comunitario eventualmente disponibili
Eventuali altre carte tematiche ritenute utili (<i>carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, carta degli acquiferi, carte geologiche, ecc.</i>), in scala adeguata
Eventuali rilievi di campo del Progetto, dell'Intervento o dell'Attività, se necessari: - Carta degli habitat puntuale e delle componenti naturalistiche relative alla zona di attuazione con sovrapposizione dell'impronta delle opere, del cantiere e delle azioni collegate (<i>dato vettoriale</i>) - Descrizione delle componenti naturalistiche di interesse comunitario, cioè habitat, specie animali e vegetali e habitat di specie, così come individuati nello Standard Data Form Natura 2000 del sito, esistenti sull'area di intervento e nell'area immediatamente circostante, al momento della progettazione del Progetto, dell'Intervento o dell'Attività
LIVELLO DI DETTAGLIO DEI DATI
Specie floristiche e faunistiche
Individuazione delle stazioni (<i>siti o aree circoscritte, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici e di collegamento</i>) di presenza delle specie di interesse comunitario o prioritarie ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43/CEE individuate nello Standard Data Form Natura 2000 del sito o degli habitat di specie, potenzialmente idonei ad ospitarle e loro descrizione
Cartografia in scala adeguata (<i>compresa tra 1:10.000 e 1:2.000, o inferiore laddove necessaria</i>) delle stazioni di presenza delle specie di interesse comunitario/prioritarie ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43/CEE o degli habitat faunistici potenzialmente idonei, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici ed ai corridoi di collegamento
Individuazione delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (<i>sezione 3.3 dello Standard Data Form Natura 2000</i>) o in Liste rosse internazionali, nazionali o regionali
Cartografia in scala adeguata (<i>compresa tra 1:10.000 e 1:2.000, o inferiore laddove necessaria</i>) delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (<i>sezione 3.3 dello Standard Data Form Natura 2000</i>) o in Liste rosse internazionali, nazionali o regionali
Habitat
Individuazione e descrizione degli habitat di interesse comunitario o prioritari ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, Allegato I, segnalati nella scheda Natura 2000 del sito e presenti nell'area di intervento
Cartografia in scala adeguata (<i>compresa tra 1:10.000 e 1:2.000, o inferiore laddove necessaria</i>) degli habitat di interesse comunitario prioritari e non, presenti nell'area di Intervento
Descrizione di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse segnalati da enti o associazione scientifiche o individuati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento
Cartografia della vegetazione in scala adeguata (<i>compresa tra 1:10.000 e 1:2.000, o inferiore laddove necessaria</i>) di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse individuati da enti o associazione scientifiche o rilevati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento

Analisi e quantificazione delle incidenze negative del P/P/P/I/A

EFFETTI DEL P/P/P/I/A SUL SITO NATURA 2000	
Il P/P/P/I/A interessa habitat prioritari (*) di interesse comunitario?	Quali habitat prioritari vengono interferiti?
	Quanta superficie viene interessata nel sito?
	Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?
Il P/P/P/I/A interessa habitat di interesse comunitario non prioritari?	Quali habitat di interesse comunitario vengono interferiti?
	Quanta superficie viene interessata nel sito?
Il P/P/P/I/A interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario prioritari (*)?	Quali specie vengono interessate nel sito?
	Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito (<i>individui, coppie, ecc.</i>)?
	Quale è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione?
	Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
	Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat di specie?
Il P/P/P/I/A interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario non prioritari?	Quali specie vengono interessate nel sito?
	Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito (<i>individui, coppie, ecc.</i>)?
	Quale è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione?
	Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
Il P/P/P/I/A ha un impatto sugli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie?	Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat di specie?
Il loro raggiungimento è pregiudicato o ritardato a seguito del P/P/P/I/A?	
Il P/P/P/I/A può interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione?	
In che modo il P/P/P/I/A incide, sia quantitativamente che qualitativamente, su habitat, specie e/o habitat di specie?	La superficie di habitat di interesse comunitario interessata dal P/P/P/I/A viene persa definitivamente?
	La superficie di habitat di specie interessata dal P/P/P/I/A viene persa definitivamente?
	La superficie di habitat di interesse comunitario o habitat di specie viene frammentata?
	Il P/P/P/I/A interessa direttamente un sito riproduttivo, di svernamento, sosta, transito, rifugio o foraggiamento di specie di interesse comunitario?
	Il P/P/P/I/A produce perturbazioni o disturbi su una o più specie nelle fasi del proprio ciclo biologico, su uno o più habitat/habitat di specie?
	La realizzazione del P/P/P/I/A comporta cambiamenti in altri elementi ambientali, naturali e seminaturali, e morfologici del sito (<i>muretti a secco, ruderi di edifici, attività agricole e forestali, zone umide permanenti o temporanee, ecc.</i>)?
	La realizzazione del P/P/P/I/A comporta l'interruzione di potenziali corridoi ecologici? In che modo e da quali specie possono essere utilizzati?
La realizzazione del P/P/P/I/A comporta il rischio di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di conservazione individuati per habitat e specie di interesse comunitario sia in termini qualitativi che quantitativi?	
In che modo il P/P/P/I/A incide sull'integrità del sito?	La realizzazione del P/P/P/I/A può provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti che determinano la funzionalità del sito in quanto habitat o ecosistema?
	La realizzazione del P/P/P/I/A può condurre alla modifica delle dinamiche ecosistemiche che determinano la struttura e/o le funzioni del sito?
	La realizzazione del P/P/P/I/A può condurre a modifiche degli equilibri tra le specie principali e ridurre la diversità biologica del sito?
	La realizzazione del P/P/P/I/A può provocare perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali?

Tempistica della Vinca (Screening)

TEMPISTICA ITER PROCEDURALE: SCREENING											
ESAME P/P/P/I/A							ESITO FINALE SCREENING				
Ricevimento istanza del soggetto proponente	Verifica completezza PIP/PI/A		Analisi PIP/PI/A		Analisi pareri Enti gestori		Verifica documentazione integrativa pervenuta			Approvazione esito finale	Comunicazione esito finale al soggetto proponente
1	5 giorni		10 giorni		5 giorni		5 giorni			1 giorno	5 giorni
1	Pareri							Diniego			
	Richiesta pareri agli Enti gestori (eventuale)	Ricevimento pareri Enti gestori						Preavviso di diniego (eventuale)	Ricevimento risposta del soggetto proponente		Pubblicazione esito finale Screening nel Portale Vinca
	5 giorni	30 giorni						1 giorno	10 giorni		5 giorni
1	6			36	41		43	44	54	60	65
1	Documentazione integrativa P/P/P/I/A										
	Richiesta documentazione integrativa al soggetto proponente	sospensione termini istruttoria		Ricevimento documentazione integrativa richiesta	Invio documentazione integrativa agli Enti gestori						
				30 giorni	1 giorno						
				Mancata trasmissione documentazione integrativa richiesta							
	1 giorno			30 giorni				Archiviazione istanza di Vinca (eventuale)			
								1 giorno			
1	6	7	X	37	38			38		60	65

Tempistica della Vinca (Valutazione di incidenza appropriata)

TEMPISTICA ITER PROCEDURALE: VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA

ESAME PIPIPHA

ESITO FINALE VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA

Ricevimento istanze del soggetto proponente	Verifica completezza PIPIPHA		Analisi PIPIPHA		Verifica completezza PIPIPHA	Analisi approfondimenti pervenute	Verifica documentazione integrativa pervenuta		Analisi pareri Enti gestori			Approvazione atto contenente esito finale	Comunicazione esito finale al soggetto proponente			
1 giorno	10 giorni		10 giorni		5 giorni	5 giorni	5 giorni		10 giorni			1 giorno	5 giorni			
Pareri										Diniego						
Richiesta pareri agli Enti gestori (eventuale)	Ricevimento pareri Enti gestori						Pubblicazione pareri nel Portale Vinca			Provvedimento di diniego (eventuale)	Ricevimento risposta del soggetto proponente		Pubblicazione atto contenente esito finale Valutazione incidenza appropriata nel Portale Vinca			
10 giorni	30 giorni						5 giorni			1 giorno	10 giorni		5 giorni			
1			30				35		45		46	56	65			
Documentazione integrativa PIPIPHA										Archiviazione o istanza di Vinca (eventuale)						
Richiesta documentazione integrativa al soggetto proponente	sospensione termini istruttoria		Ricevimento documentazione integrativa richiesta	Invia documentazione integrativa agli Enti gestori						1 giorno						
			30 giorni	1 giorno												
			Mancata trasmissione documentazione integrativa richiesta													
			1 giorno	30 giorni												
Documentazione modifiche sostanziali e soluzioni alternative																
Richiesta ulteriore documentazione integrativa al soggetto proponente	sospensione termini istruttoria				Ricevimento documentazione integrativa richiesta		Pubblicazione documentazione integrativa nel Portale Vinca		Notifica al Ministero Ambiente della Vinca e Form 6.4	Riparte del Ministero Ambiente						
					10 giorni		5 giorni		1 giorno	30 giorni						
					Mancata trasmissione documentazione integrativa richiesta											
					1 giorno		10 giorni									
1	2	3	32	3	47	52	48	56	65	65						
Partecipazione																
Pubblicazione PIPIPHA nel Portale Vinca	Presentazione approfondimenti PIPIPHA da parte della cittadinanza				Pubblicazione approfondimenti pervenute nel Portale Vinca											
10 giorni	30 giorni				5 giorni											
1			31	36	47	52	48	56	65	65						

Modulistica

Format proponente

V.Inc.A

FORMAT PROPONENTE

per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività

Privacy

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR)

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.

Per semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), per iscritto scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it oppure a urp@postacert.emilia-romagna.it allegando un documento identificativo.

I moduli per le richieste sono reperibili su Amministrazione trasparente cliccando sull'accesso e poi su Accesso ai propri dati.

È possibile chiedere informazioni all'Urp telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30: telefono 800-662200; oppure scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. PEC: urp@postacert.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente, conformemente a quanto stabilito dalla normativa, può avvalersi di altri soggetti terzi che assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizzando loro istruzioni, compiti ed oneri e con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- supportare i proponenti nella compilazione di documentazione necessaria all'istanza di valutazione d'incidenza ambientale.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione alle Autorità competenti in materia di VInCA e diffusione sul portale dedicato nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di utilizzare elixForms per la compilazione del Format proponente necessario per la presentazione dell'istanza di valutazione d'incidenza ambientale.

Il/La sottoscritto/a *

☒ **PRESTA il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Con * sono indicati i campi obbligatori

Proponente

Ditta/Ente/Associazione/Altro *

Cognome *

Nome *	
In qualità di *	

P/P/P/I/A

Titolo *	
Breve descrizione *	
Tipologia *	

Altra tipologia	
Durata in anni (per piani e programmi)	
Data presunto avvio (per progetti, interventi, attività)	
Data presunta fine (per progetti, interventi, attività)	
P/P/P/I/A sottoposto alla procedura di *	
Con esito valido per cinque anni *	
Autorità VInCA competente *	
Finanziato con risorse pubbliche *	
Atti di finanziamento pubblico	

Opera pubblica *	
Il P/P/P/I/A è inoltre sottoposto a procedimento di *	
Altro procedimento	
Ente competente	

Il P/P/P/I/A è stato precedentemente sottoposto a *	
---	--

Dati relativi al precedente esito (Esito, Ente, Numero protocollo, Data)	
Sono state applicate CONDIZIONI D'OBBLIGO *	
relative ai macrosettori	
Sono state inoltre applicate INDICAZIONI PROGETTUALI *	
relative ai macrosettori	

LOCALIZZAZIONE E INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Localizzazione del P/P/P/I/A (4 opzioni)

Localizzazione o ambito di influenza e attuazione	comunale/intercomunale
Provincia *	
Comune *	
Località/Frazione	
Indirizzo (Via/Piazza, n. civico)	
Altri Comuni/Province	
Dati Catastali	
Ulteriori informazioni	
Localizzazione o ambito di influenza e attuazione	provinciale
Provincia/e di *	
Localizzazione o ambito di influenza e attuazione	regionale
Localizzazione o ambito di influenza e attuazione	fuori regione
Regione *	
Provincia *	
Comune/i *	
Indirizzo (Via/Piazza, n. civico)	
Territorio della Regione Emilia-Romagna interessato	
Provincia *	
Comune *	
Altri Comuni/Province	
Ulteriori informazioni	

Siti Natura 2000 interessati (3 opzioni)

Le informazioni relative ai siti Natura 2000 sono consultabili alla pagina **SIC/ZSC e ZPS per provincia**.

Il P/P/P/I/A interessa	uno o più siti Natura 2000
Il P/P/P/I/A è localizzato all'interno del/i sito/i Natura 2000 *	
Il P/P/P/I/A è localizzato all'esterno del/i sito/i Natura 2000 *	
Distanza del P/P/P/I/A dai siti esterni	
Il P/P/P/I/A interessa	tutti i siti di una o più Province
Tutti i siti Natura 2000 della Provincia di *	
Il P/P/P/I/A interessa	tutti i siti regionali

Aree Protette interessate

Il P/P/P/I/A interessa aree protette nazionali o regionali	Si	(rispondendo No, si procede direttamente alla compilazione dell'Uso del suolo)
Parchi nazionali, interregionali e regionali *		
Riserve naturali statali *		
Riserve naturali regionali *		
Paesaggi naturali e seminaturali protetti *		
Aree di riequilibrio ecologico *		

Uso del suolo

Usi del suolo *	
Altro uso del suolo	
Tipologia di acque lentiche	
Tipologia di acque lotiche	

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Trasformazioni e interventi previsti

Interventi sul suolo *	
Area cantiere/stoccaggio materiali *	
Descrizione	
Interventi sulle acque *	
Descrizione	
Mezzi meccanici *	
Altri mezzi meccanici	

Manifestazioni turistico-ricreative

Il P/P/P/II/A consiste in una manifestazione turistico-ricreativa	Si (rispondendo No, si procede direttamente alla compilazione degli Interventi su specie animali e vegetali)
Numero presunto di partecipanti *	
Tipologia e numero presunto dei veicoli coinvolti (auto, moto, imbarcazioni, etc.) *	
Tipologia e numero presunto dei mezzi dell'organizzazione (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, staff, etc.) *	
Tipologia e numero presunto di attrezzature di supporto (gruppi elettrogeni, bagni chimici, etc.) *	

Interventi su specie vegetali e animali (4 opzioni)

Sono previsti interventi su	specie animali
Specie animali	
Nello specifico attività di *	
Descrizione delle attività *	
Lista delle specie animali *	

Sono previsti interventi su **specie vegetali**

Specie vegetali

Nello specifico interventi di *

Descrizione degli interventi *

Lista delle specie vegetali

Sono previsti interventi su **specie animali e vegetali**

Specie animali

Nello specifico attività di *

Descrizione delle attività *

Lista delle specie animali *

Specie vegetali

Nello specifico interventi di *

Descrizione degli interventi *

Lista delle specie vegetali

Sono previsti interventi su **nessuna specie animale o vegetale**

Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti

Inquinamento reale o potenziale *

Descrizione

Produzione di rifiuti e modalità di
smaltimento *

POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI SU HABITAT E SPECIE

Sezione obbligatoria solo in caso di Valutazione di incidenza appropriata

Il P/P/P/I/A può generare
potenziali effetti negativi su
habitat di interesse comunitario o
regionale *

Il P/P/P/I/A può generare
potenziali effetti negativi su
habitat di specie *

Potenziali effetti negativi su habitat di interesse comunitario o regionale

1 (step non obbligatorio in caso di Screening)

Habitat di interesse comunitario o
regionale *

Effetti negativi *

Altro effetto negativo

Superficie interessata (in mq) *

Potenziali effetti negativi su habitat di specie

1 (step non obbligatorio in caso di Screening)

Habitat della specie *

Effetti negativi *

Altro effetto negativo

Superficie interessata (in mq) *

(5 opzioni)

Il P/P/P/I/A può generare
potenziali effetti negativi su
specie *

Non rilevati (Screening)

Il P/P/P/I/A può generare
potenziali effetti negativi su
specie *

No

Il P/P/P/I/A può generare
potenziali effetti negativi su
specie *

animali

Potenziali effetti negativi su specie animali

Classe *

Lista specie *

Effetti negativi *

Altro effetto

Informazioni aggiuntive

Il P/P/P/II/A può generare **vegetali**
potenziali effetti negativi su
specie *

Potenziali effetti negativi su specie vegetali

Lista specie *	
Effetti negativi *	
Altro effetto	
Informazioni aggiuntive	

Il P/P/P/II/A può generare **animali e vegetali**
potenziali effetti negativi su
specie *

Potenziali effetti negativi su specie animali

Classe *	
Lista specie *	
Effetti negativi *	
Altro effetto	
Informazioni aggiuntive	

Potenziali effetti negativi su specie vegetali

Lista specie *	
Effetti negativi *	
Altro effetto	
Informazioni aggiuntive	

Modulistica

Format valutatore

V.Inc.A

FORMAT VALUTATORE

per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività

Privacy

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR)

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.

Per semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), per iscritto scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it oppure a urp@postacert.emilia-romagna.it allegando un documento identificativo.

I moduli per le richieste sono reperibili su Amministrazione trasparente cliccando sull'accesso e poi su Accesso ai propri dati.

È possibile chiedere informazioni all'Urp telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30: telefono 800-662200; oppure scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. PEC: urp@postacert.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente, conformemente a quanto stabilito dalla normativa, può avvalersi di altri soggetti terzi che assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizzando loro istruzioni, compiti ed oneri e con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- supportare i proponenti nella compilazione di documentazione necessaria all'istanza di valutazione d'incidenza ambientale.

7. Destinatarî dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione alle Autorità competenti in materia di VInCA e diffusione sul portale dedicato nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di utilizzare elixForms per la compilazione del Format proponente necessario per la presentazione dell'istanza di valutazione d'incidenza ambientale.

Il/La sottoscritto/a *

☒ **PRESTA il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Con * sono indicati i campi obbligatori

Autorità VInCA

Autorità VInCA *	
Codice istruttoria *	
Altre Autorità VInCA competenti	

Proponente

Ditta/Ente/Associazione/Altro *	
Cognome *	
Nome *	
In qualità di *	

P/P/P//A

Titolo *	
Breve descrizione *	
Tipologia *	
Altra tipologia	
Durata in anni (per piani e programmi)	
Data presunto avvio (per progetti, interventi, attività)	
Data presunta fine (per progetti, interventi, attività)	
P/P/P//A sottoposto alla procedura di *	
Con esito valido per cinque anni *	
Il P/P/P//A è inoltre sottoposto a procedimento di *	
Altro procedimento	
Ente competente	
Codice Istanza	
Siti Natura 2000 ed elementi per i quali il P/P/P//A non è ammissibile sulla base di quanto previsto da Obiettivi/Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione *	

LOCALIZZAZIONE E INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Localizzazione del P/P/P/IIA (4 opzioni)

Localizzazione o ambito di influenza e attuazione	comunale/intercomunale		
Provincia *			
Comune *			
Località/Frazione			
Indirizzo (Via/Piazza, n. civico)			
Altri Comuni/Province			
Dati Catastali			
Ulteriori informazioni			
Localizzazione o ambito di influenza e attuazione	provinciale		
Provincia/e di *			
Localizzazione o ambito di influenza e attuazione	regionale		
Localizzazione o ambito di influenza e attuazione	fuori regione		
Regione *			
Provincia *			
Comune/i *			
Indirizzo (Via/Piazza, n. civico)			
Territorio della Regione Emilia-Romagna interessato			
Provincia *			
Comune *			
Altri Comuni/Province			
Ulteriori informazioni			

Siti Natura 2000 interessati (3 opzioni)

Le informazioni relative ai siti Natura 2000 sono consultabili alla pagina **SIC/ZSC e ZPS per provincia**.

Il P/P/P/I/A interessa	uno o più siti Natura 2000
Il P/P/P/I/A è localizzato all'interno del/i sito/i Natura 2000 *	
Il P/P/P/I/A è localizzato all'esterno del/i sito/i Natura 2000 *	
Distanza del P/P/P/I/A dai siti esterni	
Il P/P/P/I/A interessa	tutti i siti di una o più Province
Tutti i siti Natura 2000 della Provincia di *	
Il P/P/P/I/A interessa	tutti i siti regionali

Aree Protette interessate

Il P/P/P/I/A interessa aree protette nazionali o regionali	Si (rispondendo No, si procede direttamente alla compilazione dell'Uso del suolo)
Parchi nazionali, interregionali e regionali *	
Riserve naturali statali *	
Riserve naturali regionali *	
Paesaggi naturali e seminaturali protetti *	
Aree di riequilibrio ecologico *	

Uso del suolo

Usi del suolo *	
Altro uso del suolo	
Tipologia di acque lentiche	
Tipologia di acque lotiche	

VERIFICA DI COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Documentazione presentata

L'Autorità VINCA ha ricevuto la seguente documentazione *

Con * è indicata la documentazione obbligatoria

Altra documentazione ricevuta	
In data *	
Protocollo N. *	

Documentazione integrativa

L'Autorità VINCA ha richiesto integrazioni alla documentazione presentata dal soggetto proponente: **Si (rispondendo No, si procede direttamente alla compilazione dei Pareri)**

Documentazione integrativa richiesta *	
In data *	
Protocollo N. *	
L'Autorità VINCA ha richiesto Condizioni d'Obbligo o Indicazioni progettuali integrative alla documentazione presentata dal soggetto proponente	
In data	
Protocollo N.	
Il soggetto proponente ha riscontrato le richieste di integrazione con proprie note *	
In data	
Protocollo N.	
Le note ad integrazione ricevute sono state ritenute *	

Pareri

Sono stati acquisiti i pareri di altre Autorità VINCA competenti *

In particolare, di *

Osservazioni

Sono state presentate osservazioni *

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DELL'INCIDENZA

Analisi degli elementi del P/P/P/I/A che possono incidere in maniera significativa sui siti Natura 2000 interessati

Connessione alla gestione dei siti Natura 2000 interessati

La realizzazione del P/P/P/I/A è direttamente connessa alla gestione dei siti Natura 2000 interessati: **Si** (rispondendo No, si procede direttamente alla compilazione delle Incidenze su habitat e specie)

Solo nel caso di più siti, il codice del sito precede la descrizione

Siti Natura 2000 ed elementi del P/P/P/I/A che contribuiscono alla loro gestione *

Incidenze negative su habitat e specie

Il P/P/P/I/A può generare incidenze negative dirette, indirette e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario o regionale *

Il P/P/P/I/A può generare incidenze negative dirette, indirette e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di specie *

Habitat interessati

1

Habitat di interesse comunitario o regionale *

con * sono indicati gli habitat d'interesse comunitario PRIORITARI

Siti Natura 2000 interessati *

Incidenze negative *

Altre incidenze negative

Descrizione *

Nel caso di più siti interessati, il codice del sito precede la descrizione dell'incidenza sullo stesso

Superficie interessata (in mq) *

Habitat di specie interessati

1

Habitat della specie *	
Habitat di specie d'interesse comunitario PRIORITARIO	
Siti Natura 2000 interessati	
Incidenze negative *	
Altre incidenze negative	
Descrizione *	
Nel caso di più siti interessati, il codice del sito precede la descrizione dell'incidenza sullo stesso	
Superficie interessata (in mq) *	

(4 opzioni)

Il P/P/P//A può generare incidenze negative dirette, indirette e/o cumulative, anche potenziali, su specie *	No
Il P/P/P//A può generare incidenze negative dirette, indirette e/o cumulative, anche potenziali, su specie *	animali

Specie animali interessate

Classe *	
Lista specie *	
Siti Natura 2000 interessati	
Incidenze negative *	
Altre incidenze negative	
Descrizione *	

Il P/P/P//A può generare incidenze negative dirette, indirette e/o cumulative, anche potenziali, su specie *	vegetali
--	-----------------

Specie vegetali interessate

Lista specie *	
Siti natura 2000 interessati	
Incidenze negative *	

Altre incidenze negative	
Descrizione *	

Il P/P/P/I/A può generare **animali e vegetali** incidenze negative dirette, indirette e/o cumulative, anche potenziali, su specie *

Specie animali interessate

Classe *	
Lista specie *	
Siti Natura 2000 interessati	
Incidenze negative *	
Altre incidenze negative	
Descrizione *	

Specie vegetali interessate

Lista specie *	
Siti natura 2000 interessati	
Incidenze negative *	
Altre incidenze negative	
Descrizione *	

Condizioni d'obbligo e indicazioni progettuali

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 *

Le Indicazioni progettuali inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 *

Effetti cumulativi

Esistono altri P/P/P/I/A che insistono sul medesimo sito Natura 2000 e che possono determinare effetti cumulativi negativi *

Altri P/P/P//A incidenti

Effetti previsti

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Conclusioni e motivazioni (parere
motivato) *

ESITO del Procedimento *

Modulistica

**Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione
Europea (Form 6.4)**

ANNEX

**Form for submission of information to the European Commission
according to Art. 6(4) of the Habitats Directive**

Member State:

Date:

**Information to the European Commission
according to Article 6(4) of the Habitats Directive
(92/43/EEC)**

Documentation sent for:

☐ information

☐ opinion

Art. 6(4).1

Art. 6(4).2

Competent national authority:

Address:

Contact person:

Tel., fax, e-mail:

Is the notification containing sensitive information? If yes, please specify and justify

1. PLAN OR PROJECT

Name of the plan/project:

Promoted by:

Summary of the plan or project having an effect on the site:

Description and location of the elements and actions of the project having potential impacts and identification of the areas affected (include maps):

2. ASSESSMENT OF NEGATIVE EFFECTS¹

Name and code of Natura 2000 site(s) affected:

This site is:

☐ a SPA under the Birds directive

☐ a SCI/SAC under the

Habitats directive

☐ hosting a priority habitat/species

☐ priority habitats/species are affected

Site's conservation objectives and key features contributing to the site integrity:

Habitats and species that will be adversely affected (e.g. indicate their representativity, if applicable their conservation status according to Art.17 on national and biogeographic level and degree of isolation, their roles and functions in the site concerned).

Importance of the site for the habitats and species that will be affected (e.g. explain the role of the site within the national and biogeographical region and in the coherence of the Natura 2000 network).

Description of adverse effects expected (loss, deterioration, disturbance, direct and indirect effects, etc.); extent of the effects (habitat surface and species numbers or areas of occurrence affected by the project); importance and magnitude (e.g. considering the affected area or population in relation to the total area and population in the site, and possibly in the country) and location (include maps).

Potential cumulative impacts and other impacts likely to arise as a result of the combined action of the plan or project under assessment and other plans or projects.

Mitigation measures included in the project (indicate how these will be implemented and how they will avoid or reduce negative impacts on the site).

¹ NB.: focus on the adverse effects expected on the habitats and species for which the site has been proposed for the Natura 2000 network. Include all the information that may be relevant in each case, depending on the impacts identified for the species and habitats affected.

3. ALTERNATIVE SOLUTIONS

Identification and description of possible alternative solutions, including the zero option (indicate how they were identified, procedure, methods)

Evaluation of alternatives considered and justification of the alternative chosen (reasons why the competent national authorities have concluded that there is absence of alternative solutions)

4. IMPERATIVE REASONS OF OVERRIDING PUBLIC INTEREST

Reasons to carry out this plan or project in spite of its negative effects

- ☐ Imperative reasons of overriding public interest, including those of a social or economic nature (in the absence of priority habitats/species)
- ☐ human health
- ☐ public safety
- ☐ beneficial consequences of primary importance for the environment
- ☐ other imperative reasons of overriding public interest

Description and justification of the reasons and why they are overriding²:

² Different level of detail may be required depending on whether the notification is submitted for information or for opinion.

5. COMPENSATORY MEASURES³

Objectives, target features (habitats and species) and ecological processes/functions to be compensated (reasons, why these measures are suitable to compensate the negative effects)

Extent of the compensatory measures (surface areas, population numbers)

Identification and location of compensation areas (including maps)

Former status and conditions in the compensation areas (existing habitats and their status, type of land, existing land uses, etc.)

Expected results and explanation of how the proposed measures will compensate the adverse effects on the integrity of the site and will allow preserving the coherence of the Natura 2000 network

Time schedule for the implementation of the compensatory measures (including long-term implementation), indicating when the expected results will be achieved

Methods and techniques proposed for the implementation of the compensatory measures, evaluation of their feasibility and possible effectiveness

Costs and financing of the proposed compensatory measures

Responsibilities for implementation of compensatory measures

Monitoring of the compensatory measures, where envisaged (e.g. if there are uncertainties concerning the effectiveness of the measures), assessment of results and follow-up

³ Different level of detail may be required depending on whether the notification is submitted for information or for opinion.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gianni Gregorio, Responsabile di SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1229

IN FEDE

Gianni Gregorio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1229

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1174 del 10/07/2023

Seduta Num. 30

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi